

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

300° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 3 GIUGNO 2003

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	26
3 ^a - Affari esteri	»	44
5 ^a - Bilancio	»	48
6 ^a - Finanze e tesoro	»	52
7 ^a - Istruzione	»	59
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	65
10 ^a - Industria	»	70
11 ^a - Lavoro	»	74
12 ^a - Igiene e sanità	»	79
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	93

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	<i>Pag.</i>	3
7 ^a (Istruzione) e 10 ^a (Industria)	»	21

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i>	97
Informazione e segreto di Stato	»	103
Mafia	»	104
Sul ciclo dei rifiuti	»	105
Riforma amministrativa	»	108
Mitrokhin	»	109

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i>	111
10 ^a - Industria - Pareri	»	118

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	119
-------------------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

MARTEDÌ 3 GIUGNO 2003

9^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

PASTORE

indi, del Presidente della 2^a Commissione

CARUSO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Valentino e Vietti.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

(2191) Deputato BOATO. – *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(41) DALLA CHIESA. – *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*

(489) CALVI e VILLONE. – *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione e per la disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni*

(1734) FALCIER ed altri. – *Attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento di emendamenti al testo proposto dalle Commissioni all'Assemblea, e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 maggio, con le votazioni degli emendamenti discussi nella precedente seduta e pubblicati in allegato al resoconto della stessa seduta.

Il presidente PASTORE comunica che i lavori delle Commissioni riunite proseguiranno con la votazione dell'emendamento 1.500 e dei relativi subemendamenti, nonché dell'emendamento 7.0.1, e si concluderanno con la votazione sulla proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il presidente PASTORE dichiara inammissibili, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento, perché privi di ogni reale portata modificativa, i subemendamenti 1.500/1, 1.500/2, 1.500/8, 1.500/9, 1.500/20, 1.500/21, 1.500/23, 1.500/29, 1.500/32, 1.500/33, 1.500/34, 1.500/35, 1.500/36, 1.500/46, 1.500/47, 1.500/56, 1.500/66, 1.500/67 e 1.500/68.

Il senatore CALVI chiede di illustrare alcuni dei subemendamenti da lui presentati al fine di ottenere una risposta nel merito da parte dei relatori.

Il presidente PASTORE precisa che, salva la possibilità di chiedere e ottenere motivazioni al parere già reso dai relatori, la fase attuale della procedura consente unicamente interventi in dichiarazione di voto.

Il senatore CALVI, dichiarando a nome del suo Gruppo il voto favorevole sul subemendamento 1.500/3, sottolinea che la sospensione del processo penale comporta l'impossibilità di compiere atti che possono risultare essenziali anche ai fini della difesa. In particolare, a suo avviso, dovrebbe essere fatto salvo il compimento degli atti urgenti e irripetibili. Richiama quindi l'attenzione sul subemendamento 1.500/17, tendente a precisare che la sospensione del processo penale interviene solo nell'ipotesi di delitti.

Per quanto riguarda il subemendamento 1.500/30, osserva che, dopo le esplicite dichiarazioni nel senso di escludere che la sospensione del processo si estende a vantaggio dei coimputati, non vi sarebbero motivi contrari a rendere esplicito che la sospensione riguarda esclusivamente le più alte cariche dello Stato.

Invita le Commissioni riunite, inoltre, a considerare con favore i subemendamenti 1.500/40, che limita la possibilità della sospensione a una sola volta, e 1.500/74, che introduce la facoltà di rinuncia alla sospensione del processo penale e, conseguentemente, la riduzione alla metà dei termini processuali. A tale proposito, ritiene opportuno consentire alla persona che ricopre l'alta carica di scegliere di rispondere a un'accusa calunniosa nella sede giudiziaria.

Il senatore ZANCAN, dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento 1.500/3, sottolinea la necessità che il processo sia sospeso solo quando sia giunto alla fase dibattimentale, quando cioè un giudice terzo si sia potuto pronunciare sulla richiesta di rinvio a giudizio. Ritiene, infatti, che la non rinunziabilità della sospensione e la circostanza che essa non avvenga su richiesta dell'interessato, comporti una carenza di garanzie per la difesa.

Il senatore DALLA CHIESA dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento 1.500/3, sottolineando che proprio la riforma

dell'ordinamento giudiziario, nella quale si ipotizza che il pubblico ministero si atteggi a vera e propria parte nel processo e che, attraverso la distinzione fra le carriere, sia connotato da una preparazione culturale distinta da quella del magistrato giudicante, rafforza le osservazioni critiche appena svolte dal senatore Zancan. Infatti, il pubblico ministero che si schierasse per principio e per funzione contro l'imputato, con la richiesta di rinvio a giudizio potrebbe colpire l'immagine di una delle cariche a cui si riferisce l'emendamento 1.500, sulle quali l'ombra di un'accusa anche infamante potrebbe pesare per molti anni.

Osserva, tuttavia, che il motivo principale del subemendamento 1.500/3 consiste nella preoccupazione per una protezione generalizzata e definitiva per i reati commessi dai titolari di alcune cariche.

Il relatore BOSCETTO ribadisce l'esigenza di leggere l'emendamento 1.500 alla luce della interpretazione dottrinale che, distinguendo tra procedimento e processo penale, individua l'inizio di quest'ultimo nel momento in cui il pubblico ministero esercita l'azione penale, ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale, attraverso la formulazione dell'imputazione. Quindi, non vi è spazio, a suo avviso, per ritenere che la normativa possa estendersi anche alla fase delle indagini preliminari. Né può obiettarsi, a suo avviso, che vi sono difficoltà per l'esercizio del diritto di difesa. Infatti, secondo l'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, all'esito delle indagini preliminari, nel corso delle quali all'indagato sono comunque riconosciuti pieni poteri difensivi, dopo il deposito degli atti è comunque fissato un termine di venti giorni entro il quale l'indagato può presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Solo allo scadere di tale termine il pubblico ministero può richiedere il rinvio a giudizio.

Ciò premesso, la previsione del comma 1 dell'emendamento 1.500 comporta che il giudice può disporre l'archiviazione ovvero applicare la norma in esame, sospendendo l'azione penale ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del codice di procedura penale. Il comma 2, invece, prevede la sospensione dei processi in corso.

Per quanto riguarda la mancata previsione della facoltà di compiere in ogni caso gli atti urgenti o irripetibili, a suo avviso si tratta di un rischio necessario alla protezione processuale delle più alte cariche dello Stato.

Ritiene, inoltre, inopportuno accogliere la proposta di distinguere fra reati comuni o reati ministeriali ai fini della sospensione del processo, anche perché una speciale disciplina per i reati commessi nell'esercizio delle funzioni è già prevista in Costituzione. Infine, per quanto riguarda la proposta di rendere esplicito che la sospensione riguarda esclusivamente le più alte cariche dello Stato, sottolinea che la mancata estensione ai coimputati deve interpretarsi come esclusione della ipotesi, per cui l'aggiunta della parola «esclusivamente» sarebbe ultronea.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il subemendamento 1.500/3 viene posto in votazione ed è respinto. Con distinte votazioni sono respinti anche i subemendamenti 1.500/4, 1.500/6, 1.500/5 e 1.500/16.

Dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento 1.500/7, il senatore ZANCAN chiede ai relatori di indicare quale sorte avrebbe il provvedimento restrittivo della libertà personale nell'ipotesi in cui l'esercizio dell'azione penale per un reato per il quale la legge prevede l'arresto in flagranza sia sospeso in applicazione dell'emendamento 1.500.

Il senatore DALLA CHIESA dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento 1.500/7. Pur essendo un caso solo teorico, non può escludersi che il titolare di una delle alte cariche dello Stato sia arrestato perché colto in flagranza di reato.

Il subemendamento 1.500/7, posto ai voti, non è accolto.

Il senatore DALLA CHIESA invita le Commissioni riunite ad accogliere il subemendamento 1.500/17, tendente a limitare la sospensione del processo al caso di delitti. A suo avviso, l'immagine delle alte cariche dello Stato non sarebbe compromessa dall'accusa di reati contravvenzionali rivolta ai rispettivi titolari.

Il subemendamento 1.500/17 è posto in votazione ed è respinto. Con successive votazioni sono respinti anche i subemendamenti 1.500/10, 1.500/12, 1.500/11, 1.500/13 e 1.500/14.

Il senatore ZANCAN, dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento 1.500/18, tendente a limitare l'applicazione della norma ai reati commessi nel passato, osserva che a parte la carica di Presidente della Corte costituzionale, la cui durata non potrebbe mai superare nove anni, le altre cariche costituzionali in ipotesi potrebbero avere durata indefinita attraverso ripetute elezioni o nomine. Se il titolare di una di quelle alte cariche avesse la certezza della propria rielezione o comunque di assumere in futuro una di quelle cariche, in base alla norma in esame sarebbe autorizzato a commettere qualsiasi delitto comune, poiché non ne sarebbe perseguito. L'emendamento 1.500, quindi, a suo giudizio, viola gravemente la Costituzione, poiché sostanzialmente e di fatto introduce una immunità non prevista dagli articoli 90 e 96 della Costituzione. Si tratta di una norma inaccettabile dai cittadini, che determinerebbe, a suo avviso, il disprezzo per le istituzioni.

Il senatore CONSOLO dichiara il voto contrario del suo Gruppo sul subemendamento 1.500/18 e ricorda l'interpretazione fornita dalle sezioni unite della Corte di cassazione sulla normativa che disciplina l'attività del

cosiddetto Tribunale di Ministri, introdotto dopo la riforma dell'articolo 96 della Costituzione, nel 1989. In base a tale interpretazione, non esisterebbero reati per loro natura ministeriali o non, poiché ogni fattispecie potrebbe essere ricondotta, in ipotesi, all'esercizio della funzione ministeriale, anche in via strumentale. Il pericolo di nocumento per le cinque cariche dello Stato giustifica quindi, a suo giudizio, la protezione disposta dall'emendamento 1.500 relativamente a tutti i reati.

Il subemendamento 1.500/18 è quindi posto in votazione ed è respinto.

Interviene il senatore FASSONE per rendere una dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.500/15, con il quale si propone di circoscrivere la sospensione dei processi a qualsiasi reato «commesso durante l'esercizio della carica» e di eliminare conseguentemente il riferimento, contenuto nell'emendamento 1.500, anche ai fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione.

Osserva come la proposta emendativa risponda ad una esigenza di armonizzazione della nuova disciplina con i principi espressi dalla Carta costituzionale e ricorda come si stia intervenendo, nella sostanza, su materia costituzionale, richiamando l'attenzione su quanto disposto dagli articoli 3, 90, 96 e 112 della Costituzione. Sottolinea come la disciplina costituzionale ponga precise linee guida che è necessario seguire legiferando in materia; in particolare gli articoli 90 e 96 costituiscono delle eccezioni ai principi generali espressi dall'articolo 3, in tema di uguaglianza, e dall'articolo 112, che sancisce il carattere obbligatorio dell'azione penale; eccezioni che si giustificano anche perché entrambi i citati articoli 90 e 96 fanno esclusivamente riferimento agli atti e ai reati commessi nell'esercizio delle funzioni. Se dunque nessun regime particolare è previsto dalla Costituzione per i reati commessi dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio e dai Ministri prima dell'assunzione delle funzioni non si capisce come si possa giustificare, in considerazione dei richiamati principi generali espressi dagli articoli 3 e 112 della Costituzione, la sospensione dei processi anche per i reati commessi prima di assumere la carica.

Posto ai voti, il subemendamento 1.500/15 non è approvato.

Posto ai voti anche il subemendamento 1.500/ 19 risulta respinto.

Posto ai voti, il subemendamento 1.500/ 22 è respinto.

Il senatore ZANCAN interviene per dichiarazione di voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento 1.500/24, che propone di escludere per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale – ossia i reati di associazione di tipo mafioso – la possibilità della sospensione dei processi. Non è infatti ammissibile assicurare la garanzia in esame per un'ipotesi di

reato, qual è quella considerata, anche tenendo conto della natura delle funzioni svolte dalle alte cariche dello Stato interessate dall'emendamento 1.500.

Il senatore DALLA CHIESA osserva come il subemendamento 1.500/24 si inserisca nella più generale tendenza, espressa anche da altre proposte emendative del Gruppo della Margherita-DL-l'Ulivo, a delimitare e precisare la portata della protezione che si intende assicurare per le alte cariche dello Stato attraverso la sospensione dei processi e ciò al fine di mantenere l'intervento normativo in linea con i valori costituzionali. La proposta di escludere la sospensione del processo per le fattispecie di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, costituisce una specificazione importante considerato che per tali reati è di regola esclusa la possibilità di fruire di qualsiasi beneficio. Si tratta poi di fattispecie, tenuto conto della gravità e della natura dei reati considerati, per le quali è difficile ipotizzare una sospensione del processo, in quanto si getterebbe in tal modo un'ombra sulla funzione, probabilmente incompatibile con il suo mantenimento da parte dell'accusato. È da ritenere, invece, che per il titolare dell'alta carica sia preferibile lo svolgimento del processo, avendo maggior interesse a chiarire al più presto la sua posizione al fine di escludere qualsiasi coinvolgimento. Si tratta, infatti, di reati che meritano una distinta considerazione per il diverso impatto sulla funzione, non assimilabile a quello derivante da altre fattispecie criminose, come ad esempio il furto o la corruzione.

Il relatore ZICCONI invita i proponenti a ritirare il subemendamento 1.500/24, ricordando quanto accaduto al senatore Andreotti. Si tratta di un esempio che dimostra, per così dire storicamente, che una legge del genere sia assai opportuna.

Posto ai voti, il subemendamento 1.500/24 non è approvato.

Con riferimento al subemendamento 1.500/25, il senatore ZANCAN sottolinea l'esigenza di escludere l'applicazione del beneficio della sospensione del processo per i reati contro la persona. Non si vede, infatti, come si possa giustificare una sospensione del processo per chi, sia pure alta carica dello Stato, sia accusato di aver attentato al bene più sacro, quello della vita. Non appare d'altra parte condivisibile la tesi, precedentemente affacciata dal senatore Consolo, in tema di reati ministeriali. Conclude osservando che, pur trattandosi di casi di difficile realizzazione, è necessario disciplinare la materia, in quanto è proprio nella previsione dei casi limite che si verifica la validità di una legge.

Il senatore DALLA CHIESA ricorda come anche il subemendamento 1.500/25 risponda alla medesima logica comune anche a molte altre proposte emendative del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo che è quella di evitare un eccesso di protezione che finisca per sostanzarsi in una vera e

propria immunità, come tale ingiustificabile. Concorda quindi con le ragioni espresse dal senatore Zancan circa l'opportunità di escludere i reati contro la persona, non essendo concepibile che un'alta carica dello Stato possa compiere tali reati e rimanere nella sostanza impunita, ove si consideri anche la possibilità di un nuovo mandato che assicurerebbe la prosecuzione della immunità. Conclude, quindi, osservando come sia quanto mai opportuno introdurre previsioni dirette ad introdurre distinzioni in relazione alle diverse tipologie di reato.

Il senatore GUBETTI, rifacendosi ai termini usati dai colleghi dell'opposizione quali «norme scudo» ovvero «norme protezione» invita gli stessi a dare una risposta all'interrogativo «da chi» o «da cosa» occorre proteggersi. Ebbene, ritiene opportuno chiarire che con la normativa in esame si intende introdurre uno «scudo», una «protezione» nei confronti dell'uso improprio del diritto che viene fatto da qualche magistrato per attaccare un uomo politico chiamato a responsabilità di altissimo livello istituzionale, in modo da tutelare adeguatamente la funzione da lui svolta.

Il senatore CALVI sottolinea che quelle appena indicate sono le reali finalità che motivano l'iniziativa in esame.

Il senatore CONSOLO osserva a sua volta che si interviene per assicurare in realtà il rispetto della volontà dei cittadini espressa con il voto.

Il senatore GUBETTI, quindi, segnala come i reati comuni possano prestarsi a quel rischio, paventato da più parti, di un uso strumentale per finalità politiche, che si intende invece evitare. Tali reati, infatti, si prestano più di altri alla costruzione di accuse pretestuose di particolare efficacia, in quanto si tratta di fattispecie particolarmente infamanti.

Il senatore PETRINI dichiara che si asterrà nel voto sul subemendamento 1.500/25 in considerazione del fatto che, con riferimento ai reati contro la persona, è ben difficile ipotizzare ragionevolmente accuse del tutto precostituite o strumentalizzazioni. Più in generale, si tratta di casi nei quali dovrebbe essere naturale il ricorso a quel senso di responsabilità che offrirebbe la soluzione al problema, inducendo l'alta carica dello Stato a dimissioni doverose in quanto indispensabili per affrontare nel miglior modo il processo, e per dissipare quell'ombra infamante, conseguente alla pendenza del procedimento, che è incompatibile con la prosecuzione delle funzioni.

Posto ai voti, il subemendamento 1.500/25 è respinto.

Dopo una richiesta di chiarimento del presidente PASTORE sulla portata realmente modificativa del subemendamento 1.500/26, il senatore ZANCAN sottolinea l'opportunità di chiarire, con la sua approvazione e quindi attraverso l'indicazione del riferimento alla scadenza del mandato

in corso, il momento in cui viene meno la copertura offerta dalla sospensione dei processi.

Anche per il senatore DALLA CHIESA si tratta di una proposta destinata ad incidere nella sostanza della disposizione in quanto chiarisce che non si intende accordare una protezione illimitata alle alte cariche dello Stato poiché la sospensione dei processi verrebbe limitata per il solo mandato specifico e non esteso ad ulteriori mandati. Si verrebbe in caso contrario a realizzare una indebita commistione tra esercizio della funzione politica e processo potendosi ipotizzare astrattamente che lo svolgimento della prima è in realtà diretto ad impedire la prosecuzione del secondo.

Il subemendamento 1.500/26 è respinto.

Dopo una richiesta di chiarimento del presidente PASTORE sulla sua portata modificativa, il subemendamento 1.500/27 è ritirato dal senatore PETRINI.

Il subemendamento 1.500/28 è ritirato dal senatore CALVI.

Il senatore PETRINI, pronunciando una dichiarazione di voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento 1.500/30, considera opportuno evitare che dopo la rielezione o una nuova nomina permanga la sospensione del processo, in quanto ciò verrebbe a negare i diritti della parte lesa, già menomati dalla prima sospensione del processo. Una sospensione troppo lunga, infatti, costituisce una inammissibile lesione dei diritti della parte lesa, che determina una palese violazione della Carta costituzionale.

Posto ai voti, il subemendamento 1.500/30 è respinto.

Il senatore DALLA CHIESA, con riferimento al subemendamento 1.500/31, osserva come l'indicazione del Presidente della Repubblica, che trova già nell'articolo 90 della Costituzione la sua tutela, risponda a ben altre logiche e sia considerata insieme alle altre cariche indicate per dissimulare il vero destinatario del beneficio che si intende introdurre. L'inclusione del Capo dello Stato tra i destinatari della garanzia appare inoltre inopportuna, in quanto si sostanzia in una sorta di declassamento della funzione, che sarebbe considerata alla stregua di altre di rango inferiore come è testimoniato dalla stessa Costituzione, che dedica alle prerogative del Capo dello Stato una disciplina *ad hoc*.

Il senatore ZANCAN, concordando con il senatore Dalla Chiesa, sottolinea l'impossibilità di disciplinare con legge ordinaria una materia, come quella delle prerogative del Capo dello Stato, che costituisce oggetto di specifica previsione costituzionale e la cui attuazione non può prescindere da una norma di pari rango.

Posto ai voti, il subemendamento 1.500/31 è respinto.

Con riferimento al subemendamento 1.500/37, il senatore ZANCAN, in una dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo, rileva la necessità che la sospensione del processo sia disposta solo su richiesta dell'imputato. Si tratta di una previsione che, assicurando l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato, risulterebbe quanto mai opportuna, ove si consideri che in tal modo si consentirebbe di rimuovere quell'ombra sulla funzione, per il periodo di sospensione del processo, che l'interessato potrebbe aver interesse a dissipare al più presto.

È probabile, ricordando il caso più volte citato del senatore Andreotti, che questi non avrebbe richiesto la sospensione del suo processo ove avesse potuto fruire di una disposizione analoga a quella che si propone di introdurre.

Il senatore PETRINI ritiene che si tratti di un subemendamento importante e si chiede come possa il titolare di una alta carica dello Stato continuare a svolgere la sua funzione attraverso la sospensione del processo, trascurando l'accusa che lo riguarda. Sarebbe, infatti, una situazione che si presta a strumentalizzazioni, incompatibile con la serena prosecuzione delle funzioni. Ricorda, ancora una volta, come responsabilità e senso delle istituzioni vorrebbero che il titolare della carica si dimettesse per affrontare il processo e dimostrare la propria innocenza.

Il senatore CONSOLO osserva a questo punto come in tal modo si consenta ai processi di regolare la vita politica italiana.

Continua il senatore PETRINI osservando che la funzione istituzionale non è connessa inscindibilmente alla persona e quindi è possibile il rimedio delle dimissioni, per la considerazione che sono le istituzioni a prevalere sulle persone e non viceversa. Le situazioni si possono agevolmente risolvere rinunciando alla carica per affrontare un giudizio e dimostrare l'eventuale innocenza.

Posto ai voti, il subemendamento 1.500/37 è respinto.

Il senatore DALLA CHIESA, intervenendo sul subemendamento 1.500/38, chiarisce che esso propone una riformulazione del comma 2 volta a fugare ogni dubbio interpretativo; i relatori hanno già chiarito, in riferimento al comma 1 dell'emendamento 1.500, la differenza tra la nozione di procedimento e quella di processo, che emergerà con precisione dai lavori preparatori di questo provvedimento: è allora quanto mai opportuno assicurare anche alla disposizione di cui al comma 2 una lettura limpida ed immediata nello stesso senso.

Il subemendamento 1.500/38, posto in votazione, non è accolto.

Il senatore FASSONE, intervenendo sul subemendamento 1.500/39, osserva che negando rilevanza alla volontà dell'interessato si contrasta con gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale: infatti, con le sentenze n. 175 del 1971 e n. 275 del 1990 la Corte costituzionale, decidendo su questioni concernenti fattispecie preclusive dei giudizi di merito, ha dichiarato l'incostituzionalità delle disposizioni di legge impugnate nella parte in cui non riconoscevano rilevanza alla volontà dell'accusato di pervenire ad una decisione nel merito. Il subemendamento in esame consente, ponendosi nell'alveo di tale giurisprudenza, di tutelare il diritto alla difesa, sancito dall'articolo 24 della Costituzione, assicurando quel bilanciamento che la Corte ha sempre ritenuto necessario quando vengano in rilievo diversi principi garantiti dalla Costituzione. D'altra parte, anche recentemente si sono dati due casi in cui sono stati gli stessi interessati a chiedere di potersi difendere nella sede giudiziaria: quello del senatore Andreotti e quello – risalente alla scorsa legislatura – che ha visto un parlamentare chiedere che si autorizzasse l'uso di intercettazioni telefoniche nel giudizio, proprio ai fini della propria difesa. Lo stesso articolo 68 della Costituzione consente, quindi, tale possibilità, mentre con il testo proposto l'effetto procedurale è configurato come indisponibile, in considerazione della sua funzione di tutela delle cariche cui si applica; egli ritiene, al contrario, che debba essere consentito anche all'interessato di valutare l'opportunità di giungere al giudizio.

Dopo aver premesso di condividere le osservazioni formulate dal senatore Fassone, il senatore ZANCAN sottolinea come il ricorso alle dimissioni non costituisca una soluzione congrua: mentre per il Presidente del Consiglio dei ministri è facile immaginare l'eventualità di dimissioni cui poi possa seguire una nuova nomina, ciò è impensabile per il Presidente della Repubblica. Le norme proposte dall'emendamento 1.500, in realtà, finiscono per violare il diritto a difendersi pienamente e rapidamente, laddove la garanzia di un rapido processo, proprio per le più alte cariche dello Stato, andrebbe semmai ribadita e rafforzata.

Il senatore ZICCONI, relatore per la Commissione giustizia, concorda sul richiamo al diritto alla difesa, ma sottolinea che ammettere la rinunziabilità alla sospensione del processo rimetterebbe, nella sostanza, alla persona che la ricopre la disponibilità di una tutela che si vuole, invece, accordare alla carica.

Il senatore PASSIGLI ricorda come l'istituto in questione è previsto in altri ordinamenti solo per il Capo dello Stato; non a caso il Costituente ha predisposto un regime di particolare tutela solo per il Presidente della Repubblica, scegliendo di non estenderlo anche ad altre cariche dello Stato. A differenza di quanto sostenuto dai relatori, rileva come nel testo all'esame delle Commissioni riunite il meccanismo processuale sia improntato in funzione di difesa non delle cariche indicate, bensì delle persone che tali cariche ricoprono.

Il subemendamento 1.500/39 viene posto in votazione e respinto, come anche il subemendamento 1.500/40.

Intervenendo sul subemendamento 1.500/41, il senatore ZANCAN sottolinea l'esigenza di distinguere tra i reati commessi prima e quelli commessi dopo l'assunzione della carica: solo per i processi aventi ad oggetto fatti successivi all'assunzione della carica, infatti, è possibile ipotizzare che vi siano strumentalizzazioni nell'esercizio dell'azione penale. Appare pertanto quanto mai opportuno consentire agli interessati di chiedere che si svolga il processo, almeno in queste circostanze, assicurando loro comunque la permanenza nella carica.

Anche il senatore DALLA CHIESA ribadisce la necessità di proteggere la valutazione che gli interessati facciano sulla opportunità di richiedere o meno la sospensione, senza che ciò possa in alcun modo configurarsi come indice di colpevolezza o innocenza. A suo avviso è necessario, infatti, garantire tale diritto di scelta, proprio per consentire la difesa della dignità della persona interessata, che non può non incidere sulla autorevolezza e dignità della carica che ricopre. A questi fini non sembra sufficiente evocare la possibilità che l'interessato ha di dimettersi dalla carica, poiché tale *escamotage* finisce per costringere alle dimissioni chi si ritenga innocente.

Il senatore CALVI, dopo aver ricordato che secondo la ricostruzione interpretativa offerta dai relatori l'indisponibilità della sospensione consente solo due possibili esiti, ossia l'automatica sospensione del processo ovvero – nel caso in cui l'interessato intenda sottoporsi al processo – le dimissioni, suggerisce l'esistenza di una terza possibile soluzione, coerente con i principi dello Stato di diritto: garantire il diritto alla difesa permanendo nella carica. Le soluzioni all'esame delle Commissioni sono, a suo avviso, piegate alla soluzione di casi specifici, mentre è indispensabile disciplinare la fattispecie in termini di generalità. Si dichiara consapevole che la normale durata dei processi rischierebbe di far sì che il processo si protragga per l'intera durata del mandato, configurando una situazione che l'ordinamento statunitense definisce come «anatra zoppa», ma la soluzione a tale problema è semmai la previsione di procedure particolarmente accelerate per la definizione di quei processi.

Dopo aver rilevato che il senatore Gubetti, in un atto di onestà intellettuale, ha chiarito che l'intento perseguito è quello di proteggere il Presidente del Consiglio dei ministri dall'avventatezza di alcuni magistrati e che il senatore Consolo, assumendo una nozione illimitata di reato ministeriale, ha in sostanza fatto proprie le teorie del cosiddetto «delitto d'autore», istituto previsto nella Germania degli anni 30 del secolo scorso, ribadisce la necessità di approntare strumenti di garanzia per le alte cariche dello Stato e non per l'attuale Presidente del Consiglio dei ministri. Ciò che si va invece delineando è un'ipotesi di «congelamento» di alte cariche dello Stato in una situazione infamante.

Viene quindi posto ai voti il subemendamento 1.500/41, che viene respinto.

Il senatore ZANCAN, intervenendo sugli identici emendamenti 1.500/42 e 1.500/43, chiarisce che il loro intento è quello di rendere esplicito che la sospensione del processo non opera nei confronti dei coimputati. Tale esclusione non è, allo stato, espressamente sancita dall'emendamento 1.500, malgrado le dichiarazioni secondo le quali ciò discende comunque dal suo tenore. Sostiene l'opportunità di precisare in tale senso il testo, non lasciando al giudice margini di discrezionalità nel decidere sull'applicabilità o meno della sospensione nei confronti dei coimputati.

Il senatore DALLA CHIESA sottolinea che la precisazione così proposta si rende necessaria, in quanto il comma 2 – a differenza del precedente – non indica i soggetti destinatari della sospensione. Si rende allora opportuno negare in radice la possibilità di estendere la sospensione ai coimputati e poiché, secondo notizie di stampa, si tratterebbe di un'esclusione espressamente richiesta dal Presidente della Repubblica ai fini della promulgazione del provvedimento, si manifesta tanto più necessario che tale esclusione sia resa chiaramente esplicita.

Il relatore ZICCONI, dopo aver dichiarato di comprendere le obiezioni formulate dal senatore Zancan e di non conoscere i contenuti dell'ordinanza del Tribunale di Milano di qualche giorno fa con la quale è stato disposto lo stralcio della posizione processuale del Presidente del Consiglio dei ministri, ribadisce l'eshaustività dell'attuale formulazione del comma 2.

Il senatore PASSIGLI, premesso che non si può avere a riferimento un caso specifico, sottolinea che punto nodale della questione è la discrezionalità che si lascia ai giudici sulla sospensione. Se l'intento dell'emendamento 1.500 – come ampiamente dichiarato dai proponenti e dalla maggioranza – è quella di escludere che la sospensione operi per i coimputati, è necessario evitare ogni possibile dubbio interpretativo. Sottolinea che in questo caso vi è una questione di credibilità politica, oltre che di tecnica legislativa: se si respingono gli emendamenti con i quali si esplicita quest'effetto, allora è lecito dubitare della buona fede dei proponenti e della maggioranza; solo la volontà di mantenere a tutti i costi un testo intangibile ed equivoco spiegherebbe infatti, a suo avviso, tale reiezione.

Posti in votazione, gli identici subemendamenti 1.500/42 e 1.500/43 sono respinti.

Il senatore DALLA CHIESA dichiara il proprio voto a favore del subemendamento 1.500/44, il quale, senza alterare nella sostanza l'emendamento 1.500, gli conferisce maggiore coerenza, chiarendo che la tutela è assicurata alle cariche.

Il subemendamento 1.500/44 viene quindi posto in votazione e respinto. Sono altresì respinti i successivi subemendamenti da 1.500/45 a 1.500/50.

Il senatore ZANCAN, intervenendo sul subemendamento 1.500/51 chiarisce che si tratta di un emendamento tecnico, connesso all'eliminazione di ogni riferimento, nel comma 1, al «procedimento» penale. Il riferimento ad «ogni fase» del processo penale, di cui al comma 2 dell'emendamento 1.500, deriva da una probabile dimenticanza in sede di coordinamento della norma, dopo che dal comma 1 è stato modificato il riferimento al procedimento con quello al processo. Dichiara pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo su questo subemendamento, invitando le Commissioni ad approvarlo, trattandosi di una proposta puramente tecnica.

Il senatore DALLA CHIESA, condividendo le osservazioni del senatore Zancan, sottolinea l'opportunità di precludere ogni possibile diversa interpretazione che, basandosi sul riferimento ad «ogni fase» del processo, conduca a disporre la sospensione anche nella fase delle indagini. L'approvazione del subemendamento sgombrerebbe il campo da ogni possibile equivoco e consentirebbe, per una volta, che alle interpretazioni e alle dichiarazioni che si sono registrate in questa sede seguano le conseguenti modifiche del testo all'esame.

Il senatore CALVI, premesso che il subemendamento ripropone un tema fondamentale già affrontato durante l'esame del comma 1, si unisce ai senatori che lo hanno preceduto nel sottolineare l'opportunità di fugare ogni possibile equivoco. Mantenere il riferimento alle «fasi» del processo nel comma 2 costituirebbe o un'incongruità o un tentativo maldestro per rendere possibile l'applicazione della sospensione anche alla fase delle indagini.

Il relatore ZICCONI, dopo aver ricordato che l'udienza preliminare è una fase del processo e che il richiamo alle fasi del processo è consueto nella terminologia dei codici, ribadisce che l'attuale comma 2 non consente che si sospenda il procedimento penale nella fase istruttoria.

Con riferimento a quanto precisato dal senatore Ziccone, il senatore FASSONE replica che il codice di procedura penale utilizza la locuzione «in ogni stato e grado del giudizio»; l'introduzione, in formule ormai ampiamente consolidate, della diversa nozione di «fase» del processo costringerà l'interprete a darle un senso.

Il subemendamento 1.500/51 viene quindi posto in votazione e respinto.

È respinto anche il subemendamento 1.500/52.

Il senatore DALLA CHIESA, dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo al subemendamento 1.500/53, ribadisce le ragioni in base alle quali, a suo avviso, la sospensione del processo penale, anche nel caso del comma 2, dovrebbe escludersi per i reati per i quali sia previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Altrimenti, l'estensione del beneficio risulterebbe eccessiva, mentre il compito del legislatore è di ricercare una soluzione pienamente compatibile con la Costituzione e con i codici.

Il senatore PASSIGLI osserva che l'esclusione della sospensione per i reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza sarebbe coerente, fra l'altro, con l'ottica di tutelare la carica istituzionale e non il soggetto che ne è titolare.

Il subemendamento 1.500/53, posto in votazione, è respinto. Con distinte votazioni sono respinti anche i subemendamenti 1.500/54 e 1.500/57.

Il senatore DALLA CHIESA dichiara il voto favorevole del Gruppo della Margherita sull'emendamento 1.500/55, tendente a limitare l'applicazione della norma ai reati connessi all'esercizio della carica o funzione. Sottolinea l'esigenza che le misure di garanzia si collochino all'interno di un equilibrio accettabile: la protezione prevista dalla Costituzione per i reati connessi all'esercizio delle funzioni verrebbe stravolta dalla norma in esame, che rappresenta, a suo giudizio, una aggressione al senso di giustizia che la stessa Costituzione intende tutelare.

Il subemendamento 1.500/55, posto ai voti, non è accolto. Anche i subemendamenti 1.500/58, 1.500/58-*bis* e 1.500/60 sono respinti con distinte votazioni.

Il senatore DALLA CHIESA preannuncia, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole sul subemendamento 1.500/61, che prevede la ripresa del processo penale senza ulteriori sospensioni ove il soggetto sia nuovamente investito di una delle cariche di cui al comma 1. Precisa che tale proposta è stata preferita all'ipotesi di ineleggibilità del soggetto titolare della carica, al termine della durata di questa, che avrebbe inopportuna-mente inibito il rapporto elettorale.

Il subemendamento 1.500/61, posto in votazione, è respinto. È respinto, inoltre, il subemendamento 1.500/62.

Il senatore DALLA CHIESA dichiara il voto favorevole, a nome del suo Gruppo, sul subemendamento 1.500/63, sottolineando l'opportunità di prevedere la facoltà di rinuncia alla sospensione da parte dei titolari delle cariche, anche per i processi in corso.

Il subemendamento 1.500/63, posto ai voti, non è accolto. Anche il subemendamento 1.500/64 è respinto nella successiva votazione.

Il senatore ZANCAN ricorda che in base all'articolo 111 della Costituzione è considerata valida solo la prova che sia raccolta nel contraddittorio tra le parti. Con la riforma dell'ordinamento giudiziario, la possibilità del giudice di permanere nelle funzioni viene limitata nel tempo e si stabilisce l'obbligo per il nuovo giudice di rinnovare tutti gli atti processuali. La previsione del comma 3 dell'emendamento 1.500, dunque, rappresenta una presa in giro nei confronti dei cittadini, ai quali si fa credere che la prescrizione viene sospesa, mentre è praticamente certo che essa si consumi.

Per tali motivi, invita le Commissioni ad accogliere il subemendamento 1.500/65, che prospetta un meccanismo di salvaguardia dalla prescrizione.

Il senatore DALLA CHIESA esprime preoccupazione per gli effetti che, come emerge dall'intervento del senatore Zancan, determina il comma 3 dell'emendamento 1.500. Esaminando più approfonditamente la norma, ha potuto comprendere quale inganno si sta compiendo ai danni dei cittadini.

Auspica quindi l'accoglimento del subemendamento 1.500/65.

Il subemendamento 1.500/65, posto in votazione, è respinto. Sono respinti anche i subemendamenti 1.500/69 e 1.500/70.

Il senatore DALLA CHIESA, a nome del suo Gruppo, dichiara il voto favorevole sul subemendamento 1.500/71, in base al quale, salvo rinuncia alla sospensione del processo penale, i soggetti non possono assumere successivamente la carica o le funzioni di cui al comma 1. Esso ribadisce la necessità di consentire la rinuncia alla sospensione, in modo da non avallare forme di protezione penale *ad libitum*.

Il subemendamento 1.500/71, posto in votazione, è respinto. È respinto con successiva votazione anche il subemendamento 1.500/72.

Il senatore DALLA CHIESA, a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto favorevole sul subemendamento 1.500/74, che ripropone la facoltà di rinuncia alla sospensione del processo penale, nel qual caso i termini processuali sono ridotti della metà.

Il subemendamento 1.500/74, posto in votazione, è respinto. Anche il subemendamento 1.500/75, nella successiva votazione, non è accolto.

Il senatore ZANCAN sottolinea l'importanza del subemendamento 1.500/73, tendente a consentire in ogni caso gli atti urgenti e irripetibili dopo la sospensione del processo, ricordando che il disegno di legge in

esame stabilisce tale cautela per i procedimenti a carico di parlamentari. L'inibizione assoluta dell'attività giudiziaria, a suo giudizio, inficia il principio dell'obbligo dell'azione penale sancito dall'articolo 112 della Costituzione.

Il senatore DALLA CHIESA ritiene che l'impossibilità di compiere gli atti urgenti e irripetibili nel caso di sospensione del processo rappresenti un *vulnus* alla ricerca della verità. L'esame dell'emendamento 1.500, e in generale del disegno di legge n. 2191, a suo avviso, rende evidente la volontà di colpire una serie di passaggi funzionali all'individuazione della verità.

Il subemendamento 1.500/73, posto ai voti, è respinto. Nella successiva votazione, l'emendamento 1.500 è accolto. L'emendamento 7.0.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente PASTORE avverte che la seduta pomeridiana delle Commissioni riunite, già convocata per le ore 14,30, sarà posticipata alle ore 15.

La seduta termina alle ore 13,15.

10^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
PASTORE

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente PASTORE informa le Commissioni che la Commissione affari costituzionali non ha ancora terminato l'esame in sede consultiva degli emendamenti deferiti alle stesse Commissioni riunite in sede referente. Pertanto, dispone la sospensione della seduta fino alle ore 16,30 e comunque sino al termine dei lavori della 1^a Commissione.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 17,50.

IN SEDE REFERENTE

(2191) Deputato BOATO. – *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(41) DALLA CHIESA. – *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*

(489) CALVI e VILLONE. – *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione e per la disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni*

(1734) FALCIER ed altri. – *Attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento di emendamenti al testo proposto dalle Commissioni all'Assemblea)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Si passa alla votazione sul conferimento del mandato ai relatori.

Il senatore ZANCAN annuncia il voto contrario, a nome del Gruppo Verdi-l'Ulivo, osservando infatti che l'obiettivo dell'iniziativa, quello cioè di tutelare le più alte cariche dello Stato attraverso la sospensione dei processi che li riguardano, non è stato raggiunto ma anzi si è dato vita ad un vero e proprio privilegio che crea discredito e, come tale, non deve essere approvato.

Osserva in primo luogo che si tratta di una proposta normativa che costituisce la risposta puntuale ad una specifica esigenza personale, ad una richiesta, in altri termini, di concessione di un vero e proprio privilegio personale, formulata dal Presidente del Consiglio tra l'altro anche in forme improprie. Non può infatti che definirsi tale la richiesta di sospendere il procedimento penale che lo riguarda, in corso ormai da tre anni e giunto alle sue battute conclusive. Qualsiasi Parlamento dovrebbe respingere tale richiesta, che costituisce una domanda di privilegio e, qualora riconosciuta, risulterebbe lesiva dell'autonomia e del contenuto tipico in cui si sostanzia l'esercizio della funzione parlamentare.

In secondo luogo, egli censura l'iniziativa per i tempi ridotti e accelerati imposti all'attività parlamentare sul tema. Osserva, infatti, come si sia dovuto esaminare in poco tempo una materia complessa, secondo le stesse affermazioni dei relatori, derivandone conseguentemente contraddizioni, aporie, incongruenze e lacune normative. Invita poi ancora una volta quanti sostengono la proposta di sospensione dei processi a prendere consapevolezza di votare a favore di un privilegio, evidenziando poi taluni aspetti più critici. La proposta, infatti, consente al pubblico ministero di essere il *dominus* del destino delle alte cariche dello Stato, in quanto manca la possibilità per i rispettivi titolari di difendersi adeguatamente. La sospensione del processo impedisce l'esercizio di un contraddittorio effettivo, risultando insufficiente la tutela riconosciuta all'imputato dall'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale.

La proposta, inoltre, non consente al beneficiario della sospensione di rinunciare e quindi ancora una volta non permette di difendersi, attraverso il processo, da quelle che potrebbero risultare accuse pretestuose non selezionate adeguatamente dal pubblico ministero.

Altro limite si rinviene nel fatto che, non essendo espressamente contemplati, non risulterebbero consentiti gli atti urgenti. È questa una conclusione, confortata da riscontri di ordine sistematico, frutto di una lacuna assai rilevante della disciplina che impedirà all'imputato, apparentemente tutelato dalla sospensione del processo, di procurarsi eventuali prove a discarico: in tal modo, il titolare dell'alta carica continuerà a rimanere soggetto a una pressione formidabile per accuse da cui per il momento non potrà discolarsi e che invece condizioneranno l'esercizio della sua funzione.

La proposta, infine, impedisce di fatto il processo in quanto non si limita a sospenderlo ma lo evita anche per sempre, ove si consideri il possibile rinnovo nella carica, o l'assunzione di un'altra tra quelle considerate, prefigurando una vera e propria immunità. Se in tal modo si finisce per evitare il processo, non viene certo meno il discredito che ne consegue per i soggetti interessati e per la stessa funzione di cui sono titolari.

Richiama inoltre l'attenzione sulle interferenze derivanti dalla possibilità di iniziare cause civili per il risarcimento del danno in relazione ai medesimi fatti oggetto del processo penale.

Il presidente PASTORE, tenuto conto del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea sul tema e in considerazione dello specifico mandato conferito alle Commissioni riunite a norma dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, preso atto che non si potrà concludere formalmente la procedura referente, dispone che i lavori siano interrotti al punto in cui sono ormai pervenuti: le Commissioni, infatti, hanno svolto la discussione sul complesso degli emendamenti, che sono poi stati posti in votazione; inoltre, è stato acquisito il parere della Commissione affari costituzionali. In tal senso, egli riferirà all'Assemblea.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 18.

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)**

10^a (Industria, commercio, turismo)

MARTEDÌ 3 GIUGNO 2003

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
PONTONE

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE REFERENTE

(2089) DEL PENNINO e CASTAGNETTI. – Provvedimenti per la promozione di distretti di ricerca e d'imprenditorialità biotecnologica

(Esame e rinvio)

Il relatore per la 7^a Commissione, senatore BRIGNONE, osserva anzitutto che il disegno di legge è volto alla promozione della ricerca e dell'imprenditorialità biotecnologica attraverso la creazione di distretti intesi quali organizzazioni di ricerca, imprese, investitori, servizi (di natura sia aziendale che infrastrutturale), fornitori, nonché risorse umane, dalla fase di attività esplorativa fino alla commercializzazione dei nuovi prodotti, con il sostegno di politiche pubbliche di supporto.

Si tratta, prosegue il relatore Brignone, di raggruppare molteplici attori riunendone le esperienze complementari in un processo di continua innovazione, capace di attrarre sempre nuove imprese, investitori, servizi, fornitori, secondo un modello innovativo che si addice in particolare ai settori diagnostico, farmaceutico, dell'agrochimica, dei biomateriali, nonché dei bioprocessi.

A differenza che in passato, l'industria *biotech* ha peraltro bisogno di dimensioni molto ampie, idonee a sostenere l'intero processo di ricerca e sviluppo in una realtà assai competitiva. In questo senso, i distretti – in quanto raggruppamenti concentrati in determinate aree geografiche – appaiono rappresentare il futuro.

In Italia, le imprese *biotech* sono tuttavia solo 52. Nel Regno Unito sono invece 271, in Germania 331 e in Francia 240.

Anche nelle esperienze straniere, i distretti si sono dunque rivelati le forme di organizzazione vincenti nei settori caratterizzati da un'elevata intensità di ricerca, quali le biotecnologie, dove l'innovazione è un fattore essenziale, atteso che il successo dipende anche dalla capacità di sfruttare e mobilitare nuove conoscenze, creando sinergie tra diverse discipline e frontiere scientifiche.

Sull'utilità e funzionalità dei distretti, prosegue il relatore Brignone, ha ad esempio scommesso la Finlandia. Diversamente da altri Stati, essa ha infatti saputo trarre vantaggio dalla cosiddetta «finestra di opportunità» aperta dal *boom* dell'utilizzo delle tecnologie informatiche e della comunicazione. Ciò si è concretizzato in cinque distretti, diversi dipartimenti di ricerca di grosse imprese multinazionali, sei centri di eccellenza universitari e molteplici incubatori per trasformare le idee in prodotto.

Uno dei punti di forza dell'industria biotecnologica finlandese è peraltro la capacità di cooperazione tra le imprese e le università: oltre il 50 per cento delle aziende altamente tecnologiche ha infatti accordi di cooperazione con gli atenei, contro il 30 per cento della Svezia e il 4 per cento dell'Italia.

Anche per il Canada la biotecnologia è l'ultima, grande scommessa. Il Governo federale ha infatti fatto delle biotecnologie un settore prioritario di sviluppo e le province fanno a gara per creare l'ambiente più idoneo al consolidarsi di questo *business* di frontiera. Le università, i centri di ricerca e gli ospedali si organizzano a loro volta in reti di eccellenza, creando strutture per favorire la nascita di *spin-off* e distretti biotecnologici. I dati statistici più recenti danno del resto le imprese del settore in forte crescita: 390, secondo gli ultimi rilevamenti, nonostante una popolazione pari a circa la metà di quella italiana. Il divario è comunque evidente non solo con l'Italia che, come si è detto, vanta appena 50 imprese, ma anche con i Paesi europei più avanzati: Germania (350 imprese), Regno Unito (260 imprese).

Quanto agli Stati Uniti, la biotecnologia è storicamente caratterizzata da una alta concentrazione di fabbriche, posti di lavoro e attività in un numero ristretto di regioni, tanto che – in considerazione degli ottimi risultati ottenuti – economisti ed analisti hanno sostenuto che la concentrazione spaziale delle attività industriali di ricerca è fondamentale per uno sviluppo proficuo della biotecnologia.

Il Rapporto 2001 sul grado di innovazione dell'industria comunitaria ha inoltre evidenziato che i distretti sono strettamente legati ad un panorama eterogeneo e correlato di istituti di ricerca ed hanno bisogno di forti legami sia interni che internazionali. Questo modello sembra suggerire che i sistemi più validi nascano da antichi distretti regionali, sviluppatasi intorno ad un polo di esperienza scientifica, alle potenzialità offerte dalle compagnie farmaceutiche e al ruolo dinamico delle piccole imprese. Se tale analisi è calzante per i distretti inglesi e svedesi, prosegue il relatore Brignone, in quanto sorti molto tempo fa, altrettanto non si può tuttavia

dire per quelli francesi e tedeschi. Per quanto riguarda poi l'Italia, occorre non trascurare la sua tradizionale dimensione regionale, che opportunamente lo stesso disegno di legge in esame richiama.

Il Rapporto ha inoltre evidenziato quattro punti di criticità del sistema Europa: brevetti, contributo dei privati alla ricerca e sviluppo, politiche pubbliche di sostegno e commercio elettronico. Quanto al primo punto, il relatore rileva che negli Stati Uniti e in Giappone il numero dei brevetti depositati nei settori ad alta tecnologia è notevolmente più elevato che in Europa anche perché in quei Paesi le imprese private investono molto di più in innovazione, mentre in Europa pesa la frammentarietà dei programmi di ricerca, spesso confinati a livello nazionale. Quanto all'ultimo punto, rileva che solo il 26 per cento delle imprese europee fa ricorso ad Internet per i propri acquisti e solo il 19 per cento di esse dispone di un sito *web*.

Nelle conclusioni, il Rapporto propone peraltro quattro misure per incrementare la competitività dell'industria europea: investire nell'istruzione e formazione; migliorare le prestazioni nei settori ad alta tecnologia e promuovere l'imprenditorialità; rafforzare il settore che, all'interno delle imprese, si occupa di ricerca e sviluppo; promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie in tutti i settori dell'economia.

Per quanto riguarda i settori di competenza della 7^a Commissione, il relatore Brignone evidenzia conclusivamente l'importanza della ricerca nello sviluppo delle biotecnologie e soprattutto di una sua rilevante presenza nell'ambito dei distretti. Al riguardo, registra favorevolmente la presenza, fra i criteri per la selezione dei progetti per la costituzione dei distretti, di cui all'articolo 7 del disegno di legge, di quello relativo al «tipo, numero e profilo delle università e istituti di ricerca attivi nelle discipline biotecnologiche presenti nella regione».

Sollecita inoltre il Governo a sostenere i distretti industriali esistenti ed emergenti piuttosto che tentare di crearli dal nulla.

Il relatore per la 10^a Commissione, senatore MUGNAI, illustra il disegno di legge in titolo rilevando come, negli ultimi anni, l'industria biotecnologica è andata espandendosi trovando applicazioni in diversi settori: dal diagnostico al farmaceutico, nel quale le biotecnologie hanno prodotto i principali effetti, all'agrochimica per giungere ai biomateriali ed ai bioprocessi.

Negli ultimi tempi si è altresì verificato un importante cambiamento di carattere strutturale: le imprese sono sin dal loro avvio di dimensioni molto maggiori e sempre più spesso quotate in borsa.

Ne consegue pertanto che oggi le imprese biotecnologiche devono essere in grado da subito di disporre di ingenti fondi, raggiungendo una massa critica di risorse tale da consentire l'accesso alle tecnologie ed alle competenze necessarie per condurre e controllare il complesso processo di ricerche e sviluppo, sostenendo una competizione globale.

La dinamica dello sviluppo dell'industria *biotech* è avvenuta, e continua ad avvenire, attraverso la formazione di distretti, ossia raggruppa-

menti in aree geografiche concentrate delle diverse tipologie di soggetti che operano nel settore.

Per comprendere meglio il ruolo dei biodistretti occorre considerare le caratteristiche del processo che a partire dalle attività esplorative conduce alla commercializzazione di nuovi prodotti.

Esso è estremamente complesso e vede accanto alle strutture industriali il coinvolgimento di altri attori, quali le Università, i Centri di ricerca e di trasferimento tecnologico.

Negli Stati Uniti il fenomeno dei distretti ha caratterizzato lo sviluppo delle imprese biotecnologiche di quel paese con un fatturato pari al doppio di quelle europee.

Se si guarda poi ai paesi europei ci si rende conto che proprio attraverso i distretti, Regno Unito, Germania e Francia hanno sviluppato rapidamente la propria industria *biotech* giungendo in brevissimo tempo ad annoverare rispettivamente 271, 333 e 240 aziende operanti nel settore a cui debbono aggiungersi le 229 scandinave concentrate nel distretto di Medicom Valley.

In tale contesto l'Italia si trova in posizione di retroguardia per quanto riguarda lo sviluppo del settore contando su 52 imprese rilevate nel 2001. Il disegno di legge in esame si propone di superare questo *gap* dettando una disciplina organica volta a promuovere la creazione di distretti di ricerca e di imprenditorialità biotecnologica.

All'articolo 1 si dispone infatti che venga bandito ogni quinquennio dal Presidente del Consiglio, sentiti il Ministro delle attività produttive e il Ministro dell'università e della ricerca, un concorso per le erogazioni di contributi annuali per 5 anni quale fondo iniziale di dotazione per l'avvio dei distretti, nonché per il finanziamento delle attività imprenditoriali.

L'articolo 2 prevede un comitato tecnico scientifico con funzioni di consulenza del Presidente del Consiglio e di verifica per l'attuazione dei progetti.

Tale comitato può proporre la sospensione dei contributi nel caso non siano stati raggiunti gli obiettivi indicati nel progetto.

In base all'articolo 3 i distretti forniscono servizio e supporti alle imprese biotecnologiche e sono caratterizzati dalla presenza di Università e centri di ricerca, di aziende operanti nel settore delle biotecnologie, di società regionali per il finanziamento di imprese e di una adeguata rete logistica a sostegno delle iniziative imprenditoriali.

L'area territoriale del distretto è determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale con possibilità per più regioni di consorziarsi per lo sviluppo congiunto.

La gestione operativa dei distretti è affidata in base all'articolo 4 ad una società di gestione costituita in forma di società per azioni che dovrà assicurare il maggior numero di servizi alle iniziative imprenditoriali.

Sono abilitate a partecipare al concorso, il cui bando verrà emanato ai sensi dell'articolo 5, sulla base del parere espresso dal comitato tecnico scientifico, le regioni singole o consorziate che dovranno indicare, secondo quanto previsto dall'articolo 6, gli altri soggetti coinvolti nel fun-

zionamento del distretto, nella costituzione della società di gestione e nel finanziamento delle iniziative.

I criteri di selezione da indicare nel bando di concorso sono elencati nell'articolo 7, mentre nell'articolo 8 si disciplinano le modalità di finanziamento dei progetti, stabilendosi altresì che il numero delle regioni vincitrici non potrà essere superiore a 5.

Il contributo sarà destinato alla copertura del 50 per cento del fabbisogno del progetto mentre il restante 50 per cento sarà integrato; per il 30 per cento, da fondi regionali e per il residuo 20 per cento da parte degli altri soggetti finanziatori.

Per garantire la soddisfazione di ulteriori esigenze finanziarie anche successive al primo quinquennio, si prevede che la società costituisca una società di gestione del risparmio per promuovere iniziative imprenditoriali di settore.

L'articolo 9, infine, rinvia ad un regolamento ministeriale l'individuazione dei criteri per la scelta dei componenti il comitato tecnico scientifico e per l'emanazione del bando di concorso.

Il presidente PONTONE propone di convocare l'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per definire la prosecuzione dell'*iter*.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 3 GIUGNO 2003

272^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*La seduta inizia alle ore 13,40.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2191) Deputato BOATO. – *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(41) DALLA CHIESA. – *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*

(489) CALVI e VILLONE. – *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione e per la disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni*

(1734) FALCIER ed altri. – *Attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite su emendamenti al testo proposto all'Assemblea e deferiti alle stesse Commissioni ai sensi dell'articolo 100, comma 11 del Regolamento. Esame e sospensione)

Il presidente PASTORE ricorda che la Commissione è chiamata a pronunciare il proprio parere sull'emendamento 1.500 e sui relativi subemendamenti, presentati in Assemblea e quindi deferiti alle Commissioni di merito ai sensi dell'articolo 100, comma 11 del Regolamento, che sono stati pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 14 maggio delle Commissioni riunite 1^a e 2^a.

Il relatore BOSCIETTO illustra la seguente proposta di parere:

«La Commissione, esaminato l'emendamento 1.500 e i relativi subemendamenti, ha considerato i seguenti profili di rilevanza costituzionale.

L'emendamento prevede, nel primo comma, la non sottoposizione transitoria a processo penale attraverso la sospensione dell'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del codice di procedura penale, norma chiara e sperimentata.

Nel secondo comma è prevista la sospensione del processo penale, istituito contenuto in diverse norme del codice di procedura penale.

Le normative contenute nei due commi non si pongono in contrasto con l'articolo 112 della Costituzione non ledendosi il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale per due ordini di ragioni:

1) il termine processo, a differenza del termine procedimento, presuppone l'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale;

2) la sospensione dell'esercizio dell'azione o del processo è intrinsecamente temporanea.

Neppure v'è contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, né sotto il profilo dell'eguaglianza né sotto il profilo della ragionevolezza.

Si tratta di cinque posizioni specialissime, essendo le cariche di maggior rilievo dello Stato, già considerate, per esempio, in via particolare dall'articolo 205 del codice di procedura penale. Il corrispondente articolo 356 del previgente codice di procedura penale è stato dichiarato costituzionalmente compatibile, ex articolo 3 della Costituzione, dalla sentenza della Corte costituzionale 20 giugno 1968 n. 76 che ha dichiarato non fondata la questione perché la deroga alle normali regole processuali è dovuta "(...) non a un malinteso prestigio di persone che occupano certe cariche ma alle innegabili necessità e garanzie dell'ufficio di cui quei soggetti sono titolari".

Altri principi espressi nella sentenza sono utilmente richiamabili anche alla luce dell'articolo 24, secondo comma, della Costituzione.

Non sembra doversi applicare l'articolo 138 della Costituzione non trattandosi di modificare la normativa di cui all'articolo 68 né quella di cui agli articoli 90 e 96 che non riguardano i reati comuni.

In relazione a questi ultimi, nel silenzio dell'articolo 90, la dottrina prevalente ha ritenuto l'imputabilità, ma ha costruito la tesi della improcedibilità dell'azione penale fino alla scadenza del mandato.

La normativa in esame stabilisce una regola positiva. Analoga la *ratio* per le altre cariche.

Giova ricordare che la dottrina in esame motiva la propria tesi sull'esigenza che la funzione di Capo dello Stato non possa dipendere dalla volontà di qualunque giudice che ritenga di dover procedere contro di lui.

Il non avere la Costituzione previsto la regolamentazione per i reati comuni rafforza la tesi del corretto ricorso alla legislazione ordinaria. Non sono in gioco "valori costituzionali" ma problemi di opportunità.

Per ciò che riguarda l'articolo 111 della Costituzione, bisogna ricordare che la legge assicura la ragionevole durata del processo nell'interesse del soggetto imputato o suscettibile di imputazione.

Per tali ragioni, la Commissione esprime un parere di nulla osta sull'emendamento 1.500 e sui relativi subemendamenti; peraltro, quanto ai subemendamenti 1.500/71 e 1.500/72, si rileva che essi potrebbero incidere direttamente sulla legittimazione alla assunzione (nuova assunzione) di una carica di vertice di organi costituzionali e ciò non sarebbe possibile con una norma di legge ordinaria».

Il presidente PASTORE introduce quindi la discussione sulla proposta appena illustrata.

Il senatore VILLONE esprime il proprio dissenso sulla proposta del relatore, giudicando incostituzionale l'emendamento 1.500 e i relativi subemendamenti. In primo luogo, riguardo agli aspetti procedurali, ritiene che vi sia una evidente violazione del Regolamento poiché è stata introdotta la discussione su un emendamento non attinente ai disegni di legge. Per quanto la prassi del Senato presenti un certo grado di elasticità, osserva che, in questo caso, l'emendamento risulta del tutto privo di collegamento con l'atto principale, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. Per quanto concerne l'aspetto soggettivo, ricorda che l'articolo 68 della Costituzione fa riferimento al caso di membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni, mentre l'emendamento 1.500 si riferisce anche a soggetti completamente diversi ed estranei alla funzione parlamentare (in particolare in relazione al Capo del Governo). Per quanto riguarda invece il profilo oggettivo, l'atto principale fa riferimento a vicende penalmente rilevanti sorte nell'esercizio delle funzioni, mentre l'emendamento tratta espressamente di situazioni verificatesi al di fuori di tale esercizio, per cui si tratta di ambiti assolutamente distinti. Rileva, quindi, che la connessione tra le due fattispecie è solo di carattere politico, dettata dalla volontà di taluni di usare un provvedimento a cui legare la norma che si vuole introdurre con l'emendamento 1.500. Tale procedimento, tuttavia, appare a suo avviso del tutto incongruo, anche perché si tratta di un emendamento introdotto a metà dell'*iter* legislativo del provvedimento principale, con la conseguenza di innescare un andirivieni del testo tra l'Aula e la Commissione, impedendo a quest'ultima di svolgere un esame completo e approfondito.

Per quanto concerne gli aspetti più direttamente legati all'emendamento in esame, ritiene che le argomentazioni del relatore sulla costituzionalità dell'emendamento non siano condivisibili né per il metodo, né per il contenuto. Relativamente all'aspetto procedurale, sulla necessità o meno del ricorso all'articolo 138 della Costituzione, osserva che esso è indispensabile, anche se, a suo giudizio, l'emendamento sarebbe comunque illegittimo. Secondo quanto sostiene il relatore, la Costituzione non disciplina la materia in esame, occupandosi solo dei reati commessi nell'esercizio delle funzioni e non di quelli avvenuti fuori da tale esercizio, per cui su tale vuoto normativo sarebbe possibile intervenire con legge ordinaria, senza necessità di ricorrere alla speciale procedura prevista dall'articolo 138. Egli afferma, invece, che tale argomentazione è opinabile, in quanto l'articolo 138 cita espressamente «le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali», ricomprendendo sia le leggi che modificano il testo della Costituzione, sia quelle che comunque innovano la materia costituzionale: in tal caso non si interviene sulla Costituzione, ma su situazioni di vuoto legislativo, che richiedono necessariamente una disciplina di ordine costituzionale, oppure, a discrezione del legislatore, presentano l'opzione tra disciplina costituzionale o legge ordinaria. In questo caso

egli ritiene che si debba far ricorso obbligatoriamente all'articolo 138 della Costituzione, in quanto si tratta di materia costituzionale, poiché con l'emendamento in esame si introduce un regime processuale speciale per le prime cinque cariche dello Stato, così come con l'articolo 68 della Costituzione si applica un regime processuale speciale per i parlamentari. Tuttavia, sottolinea che quando si è inciso su tale regime si è fatto ricorso all'articolo 138 della Costituzione, e nessuno ha mai dubitato che si trattasse di materia costituzionale, mentre ora, nel caso delle figure istituzionali richiamate dall'emendamento 1.500, si vuole utilizzare la legge ordinaria, con la conseguenza di creare un evidente squilibrio all'interno dell'ordinamento che, a suo giudizio, rende l'emendamento palesemente incostituzionale.

Sotto il profilo di merito, ritiene che la costituzionalità della norma in esame debba essere valutata in base al criterio di proporzionalità, introdotto nella stessa sentenza n. 76 del 1968 citata dal relatore, la quale, con riferimento alla previsione dell'articolo 356 del codice di procedura penale, affermava che la deroga al regime ordinario fosse quella minima necessaria per tutelare la funzione istituzionale dei soggetti chiamati a rendere testimonianza. Viceversa, egli osserva che la sospensione del processo introdotta dall'emendamento in esame va oltre l'esigenza minima di tutela della carica istituzionale, alla quale si può provvedere con interventi certamente più limitati. Altro aspetto di merito che ritiene incostituzionale è l'eccessiva estensione dei reati ricompresi nella formulazione dell'emendamento 1.500, talmente ampia da risultare onnicomprensiva, con il risultato paradossale che, ipoteticamente, se anche uno dei soggetti beneficiari della norma dovesse essere colto in flagranza di reato non potrebbe comunque procedersi nei suoi confronti, dovendosi attendere la sua cessazione della carica. Analogamente, ritiene non convincente il richiamo del relatore al principio della ragionevole durata del processo di cui all'articolo 111 della Costituzione, in quanto la disposizione dell'emendamento 1.500 sembra andare piuttosto contro tale principio.

Infine, rileva che nella situazione attuale non si sta introducendo una norma di carattere generale, che tutela in astratto le funzioni delle principali cariche dello Stato a prescindere da chi effettivamente le occupa, in quanto esistono delle fattispecie in atto alle quali la norma andrà subito ad applicarsi una volta approvata. Osserva, pertanto, che si tratta di una disposizione commisurata alla situazione esistente e non a contenuto precettivo generale e astratto, ritenendo che in casi del genere i dubbi di costituzionalità siano molto più intensi.

Il senatore BASSANINI ritiene che, come già rilevato dal senatore Villone, l'emendamento in esame presenti numerosi profili di incostituzionalità. Osservando che tale norma, sebbene non modifichi l'articolo 68 della Costituzione, certamente incide sugli articoli 90 e 96, fa notare che, non a caso, quando si è voluto introdurre una eccezione al principio di eguaglianza davanti alla legge, con i suddetti articoli si è fatto ricorso a norme di rango costituzionale, mentre l'emendamento 1.500 opera una

modifica con legge ordinaria, arrecando un grave *vulnus* all'ordinamento costituzionale. Sottolinea, quindi, che gli articoli 90 e 96 della Costituzione sono le norme costituzionali di riferimento in materia di regime processuale speciale per i soggetti istituzionali diversi dai membri del Parlamento, per cui eventuali modifiche a tale regime dovrebbero trovare posto in revisioni costituzionali degli stessi articoli.

Per quanto concerne il richiamo del relatore all'articolo 205 del codice di procedura penale e alla sentenza della Corte costituzionale n. 76 del 1968, a dimostrazione della costituzionalità della norma recata dall'emendamento 1.500, ritiene che tale riferimento dimostri piuttosto il contrario, in quanto il comma 3 dell'articolo 205 prevede che si proceda nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene indispensabile la comparizione di uno dei soggetti istituzionali indicati nei primi due commi dello stesso articolo. Sottolinea che tale norma fissa un'ulteriore limitazione alla deroga al regime processuale ordinario stabilita dai commi 1 e 2, già di per sé circoscritta, nei limiti del principio di proporzionalità, al solo fine di tutelare la continuità e la regolarità della funzione cui i soggetti sono preposti. Nel caso in esame, invece, ritiene che manchi quella esigenza di tutela, e che anzi l'emendamento 1.500 in realtà danneggi la stessa carica istituzionale, in quanto ciò che lede il prestigio e l'affidabilità della funzione non è la circostanza che il titolare sia soggetto a procedimento penale, ma il sospetto che possa essere responsabile di gravi reati. Cita, a tal proposito, i commenti negativi pubblicati sulla stampa internazionale riguardo alla circostanza che sospetti del genere possano gravare sul prossimo presidente di turno dell'Unione europea. Osserva, quindi, che per rimediare alla lesione del prestigio e della credibilità della carica, potrebbe invece introdursi con legge costituzionale una deroga nel senso di stabilire un regime accelerato per la celebrazione dei processi a carico delle più alte cariche dello Stato, in modo che, dando per scontata la loro innocenza, la possano dimostrare agevolmente e celermente, dissipando ogni equivoco e motivo di sospetto. D'altra parte, sottolinea che una norma come quella contenuta nell'emendamento in discussione non soddisferebbe certo il giudizio degli osservatori, anche stranieri, ma apparirebbe una semplice misura di privilegio.

Ancora, alla stregua di quanto stabilito dall'articolo 72, primo comma, della Costituzione («Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo Regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approvazione articolo per articolo con votazione finale»), ricorda che l'articolo 97 del Regolamento del Senato esclude la proponibilità di emendamenti estranei all'oggetto della discussione. Invece, come rilevato anche dal senatore Villone, l'emendamento in esame non ha nulla a che vedere con l'atto principale, in quanto tratta di soggetti diversi da quelli cui fa riferimento l'articolo 68 della Costituzione, per cui deve ritenersi costituzionalmente illegittimo anche sotto questo profilo.

Il senatore PETRINI, concordando con le argomentazioni già svolte dai senatori Villone e Bassanini, ribadisce a sua volta un giudizio di incostituzionalità sull'emendamento in esame, specialmente per la violazione del principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge fissato dall'articolo 3 della Costituzione. Al riguardo fa presente che le sole eccezioni a tale principio sono quelle poste dalla stessa Costituzione agli articoli 68 (riguardo ai membri del Parlamento), 90 (riguardo al Presidente della Repubblica) e 96 (riguardo al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri), allo scopo di tutelare la dignità della funzione istituzionale e non già le singole persone. Osserva che l'emendamento in esame opera fuori dalla Costituzione, ciò che non è accettabile, nonostante l'osservazione del relatore secondo cui si prevede solo la sospensione transitoria dei processi, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del codice di procedura penale. Tale richiamo, inoltre, è incongruo in quanto le fattispecie disciplinate dall'articolo 50 sono di carattere oggettivo, mentre l'emendamento 1.500 si riferisce a situazioni che sono specifiche della persona e non della funzione. In tale prospettiva, egli ritiene più corretto introdurre nel codice di procedura penale una fattispecie tipica di legittimo impedimento, considerato che tale condizione si riferisce a situazioni oggettive connaturate alle cariche istituzionali e non attribuisce un nuovo *status* alle persone che rivestono quelle cariche. Giudica incongruo, per gli stessi motivi, anche il richiamo all'articolo 205 del codice di procedura penale e alla sentenza n. 76 del 1968 della Corte costituzionale, che riguardano a loro volta esigenze riferite alla funzione, da chiunque rivestita, e non alla singola persona.

Osserva, quindi, che anche il riferimento all'articolo 111 della Costituzione, a proposito della ragionevole durata del processo, è di per sé poco convincente, poiché tale esigenza non è solo propria del soggetto imputato o imputabile, ma anche e soprattutto del cittadino che si rivolge alla legge, ossia della parte lesa, che più di tutti ha interesse a una ragionevole durata del processo. Viceversa, sottolinea che l'imputato potrebbe in realtà essere interessato a prolungare il procedimento penale, ricordando che, purtroppo, non mancano esempi in tal senso.

In merito agli aspetti procedurali, richiama anch'egli l'articolo 72 della Costituzione e l'articolo 97 del Regolamento del Senato, osservando che tali norme sono dirette a impedire la sottrazione di un disegno di legge al suo normale *iter* di esame, che postula anche il necessario approfondimento da parte della Commissione competente. Ricorda che la discussione sul provvedimento in esame in seguito alla presentazione dell'emendamento 1.500 e dei subemendamenti correlati è tornata in Commissione ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento e non dell'articolo 44, per cui il testo, l'emendamento e i subemendamenti non potrebbero essere modificati, ma rimangono quelli già presentati in Aula, mentre la Commissione non potrà valutare adeguatamente tali disposizioni. Anche sotto il profilo procedurale, ritiene quindi costituzionalmente illegittima la presentazione dell'emendamento 1.500 e dei relativi subemendamenti.

Il senatore PASSIGLI si riporta ai rilievi di natura procedurale già espressi dai senatori Petrini e Bassanini e rileva inoltre violazioni sostanziali del dettato costituzionale.

Nota come, in passato, fattispecie di questo tipo siano sempre state disciplinate a livello costituzionale, come si evince dagli articoli 68, 90 e 96 della Costituzione. Osserva inoltre come, a ben vedere, la norma in esame intervenga su fatti che si sono già verificati, determinando una protezione per il Presidente del Consiglio durante il semestre europeo: ciò comporta un'evidente carenza di astrattezza e generalità della previsione. Si viola anche il principio di obbligatorietà dell'azione penale, in quanto esso non può ritenersi rispettato per il solo fatto di consentire l'espletamento delle indagini preliminari senza prevedere, al contempo, il vaglio del giudice per l'udienza preliminare sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero.

Conviene sulla necessità di tutelare la funzione, come avviene anche in altri ordinamenti, ma limitatamente alla figura del Capo dello Stato, senza estensioni al Presidente del Consiglio che non si rinvergono in altri contesti ordinamentali. In ogni caso, dovrebbe essere rispettato il principio di proporzionalità attraverso il ricorso a soluzioni normative più gradualistiche, come quella adottata dal cosiddetto «lodo Cossiga». Rileva come, in realtà, l'unica vera tutela della funzione sia la rapida verifica della fondatezza dell'addebito ascritto al titolare della carica, mentre l'attuale formulazione vale proprio a gettare ombre sulla istituzione. Sorge il dubbio che si voglia tutelare qualcosa di diverso.

Invita per tali motivi la maggioranza ad un ripensamento.

Il presidente PASTORE acquisisce quindi le indicazioni dei Gruppi per gli ulteriori interventi in discussione generale: si iscrivono i senatori Di Siena, Maritati, Vitali, Fassone e Zancan. Propone, quindi, di procedere alla formulazione del parere sui presupposti costituzionali del decreto-legge n. 89 del 2003 e di sospendere poi la seduta per consentire una breve comunicazione alle Commissioni riunite 1^a e 2^a.

La Commissione concorda.

(2282) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, recante proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 maggio 2003.

Il relatore MAFFIOLI, richiamando la relazione svolta nella precedente seduta, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole viene posta in votazione e risulta approvata.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,05.

(2191) Deputato BOATO. – *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(41) DALLA CHIESA. – *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*

(489) CALVI e VILLONE. – *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione e per la disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni*

(1734) FALCIER ed altri. – *Attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite su emendamenti al testo proposto all'Assemblea e deferiti alle stesse Commissioni ai sensi dell'articolo 100, comma 11 del Regolamento. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere in parte di nulla osta, in parte di nulla osta con osservazioni)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso, con il seguito della discussione generale sulla proposta di parere formulata dal relatore all'inizio della seduta.

Il senatore DI SIENA esprime il suo parere contrario sulla costituzionalità dell'emendamento 1.500. Osserva innanzitutto come si vada contro l'articolo 3 della Costituzione e contro il principio di eguaglianza, delineando una sorta di privilegio personale. Di ciò la maggioranza degli italiani sembra avere esatta percezione, come si evince anche dai recenti risultati elettorali. Sembra poi che occorra necessariamente una legge costituzionale per disciplinare materie di tale natura, che coinvolgono funzioni di rilievo costituzionale. Vi è inoltre una netta disparità di trattamento tra cariche istituzionali: non vi è, infatti, alcuna ipotesi di procedibilità verso i Presidenti delle Camere e della Corte costituzionale, a differenza di quanto avviene per il Presidente del Consiglio e per il Presidente della Repubblica con riferimento ai cosiddetti reati funzionali. Si va, dunque, contro la lettera e lo spirito stesso della Costituzione, e in tal modo la legittimità sarebbe dubbia perfino se la disciplina fosse posta da legge costituzionale, in quanto potrebbe profilarsi un contrasto con il principio fondamentale di cui all'articolo 3.

Il senatore TONINI manifesta la propria opposizione al parere proposto dal relatore. Rileva, infatti, una incostituzionalità sostanziale dell'emendamento 1.500, sulla quale richiama l'attenzione della maggioranza.

Nel recente passato il rapporto tra politica e giustizia ha visto due posizioni contrapposte: da una parte chi denuncia un uso politico della giustizia, dall'altra chi censura un uso illegale della politica, lesivo del principio di eguaglianza. Sovranità popolare ed eguaglianza innanzi alla legge sono principi entrambi irrinunciabili: essi *simul stabunt, simul cadent*. Questi principi devono essere necessariamente contemperati, in attuazione

dell'impianto assiologico e normativo della Costituzione, rifuggendo ogni alterazione che chiamerebbe inevitabilmente in causa il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale. Quel contemperamento esige il ricorso alla procedura di revisione costituzionale, con la quale, peraltro, si può chiamare anche il popolo a pronunciarsi.

Questa ragione di incostituzionalità sostanziale porta ad esprimere voto contrario sul parere proposto dal relatore.

Il senatore MARITATI ritiene del tutto priva di fondamento la teoria per cui dovendo o volendo intervenire sulla materia in modo nuovo, in assenza di una esplicita e specifica previsione costituzionale, non sarebbe necessario seguire la procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione. Infatti, l'emendamento 1.500 incide sui principi costituzionali che concernono i reati commessi dai titolari delle più alte cariche dello Stato, introducendo un regime favorevole e speciale che si sostanzia nella paralisi delle attività processuali per un tempo che, peraltro, resta indefinito potendosi protrarre *sine die* nella ipotesi di rielezione.

La sospensione totale e generalizzata dei processi penali, a suo giudizio, contrasta con il principio di uguaglianza e di tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e avrebbe serie conseguenze processuali ed extra-processuali. Anzitutto, la sospensione del processo determinerebbe la dispersione dei mezzi di prova e l'impossibilità di procedere successivamente alla loro assunzione. Cessata la carica, il processo dovrebbe riprendere dal punto in cui era intervenuta la causa di sospensione, ma sarà necessario riavviarlo *ex novo* con grave danno ai fini del decorso del termine di prescrizione e il rischio che dopo molti anni non sia possibile svolgere atti processuali di grande rilievo. Si determinerebbero, inoltre, gravi conseguenze a danno dei soggetti estranei all'azione giudiziaria penale, come coloro che, per effetto della sospensione si vedranno inibito il diritto al risarcimento del danno per un tempo indefinito. Ai fini della valutazione di costituzionalità, tuttavia, rilevano anche le ragioni contingenti connesse agli sviluppi dei processi in cui è coinvolto il Presidente del Consiglio; ragioni che non giustificano, in alcun modo, un provvedimento che incide sugli equilibri politici e istituzionali del Paese.

La materia, invece, dovrebbe essere disciplinata per via costituzionale, anche perché introduce deroghe ai principi di uguaglianza e di obbligatorietà dell'azione penale. L'emendamento 1.500 fa compiere, a suo avviso, un passo indietro sul piano dello sviluppo costituzionale e dei principi di civiltà democratica, poiché determina un *vulnus* all'impianto costituzionale che ha nel principio di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge un cardine di legalità e civiltà.

Manifesta, infine, la speranza che la maggioranza non si renda responsabile di un vero e proprio atto di rottura del patto politico e costituzionale che consentì il varo della Costituzione nel 1948.

Il senatore VITALI sottolinea, tra i principali motivi che indicano la necessità di procedere attraverso la speciale procedura prevista dall'arti-

colo 138 della Costituzione, quello che ha indotto la maggioranza a presentare l'emendamento 1.500. Si tratta di una modifica al regime delle immunità richiesta dal Presidente del Consiglio con il famoso articolo apparso sul giornale «Il Foglio», nel quale, dopo aver ricordato le vicende che portarono alla riforma di quell'istituto, si sostenne l'opportunità di ripristinare le immunità previste dalla Costituzione del 1948, con affermazioni che sono sufficienti, a suo avviso, a indicare la natura costituzionale della modifica. Ricorda che gli articoli 68, 90 e 96 della Costituzione disegnano il quadro delle immunità, quali eccezioni al generale principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge. Una modifica che non fosse coerente con quel quadro costituzionale rappresenterebbe per ciò stesso, a suo giudizio, una violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Inoltre, la procedura adottata dal Senato appare in contrasto con l'articolo 72 della Costituzione, in base al quale ogni disegno di legge deve essere esaminato prima dalla Commissione competente.

Lamenta quindi che la maggioranza, anziché assicurare un rapido svolgimento dei processi, costruisce l'ennesima legge *ad personam* ideata in base alla condizione processuale del Presidente del Consiglio, determinando un effetto negativo per la credibilità delle istituzioni. Ricorda, infine, che nell'opinione pubblica emergono posizioni diverse sull'opportunità di stabilire una protezione per l'immagine delle più alte cariche dello Stato ma, a suo avviso, proprio la proposta della maggioranza ostacola un clima di serenità che sarebbe necessario per affrontare la materia.

Il senatore FASSONE rileva che le riserve di legge costituzionali vigenti indicano che la procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione è seguita quando occorre completare l'ordinamento costituzionale, intervenendo su una materia che la stessa Costituzione rimette al legislatore costituzionale, ovvero quando si intende introdurre una norma che collide con alcuni precetti costituzionali.

Nel caso in esame, si tratta di una norma derogatoria del sistema individuato dall'articolo 96 della Costituzione, secondo il quale la sottoposizione del Presidente del Consiglio dei ministri alla giurisdizione ordinaria avviene secondo norme stabilite con legge costituzionale.

Osserva, inoltre, che l'articolo 1 del disegno di legge in esame, modificando l'articolo 343 del codice di procedura penale conferma che l'istituto dell'autorizzazione a procedere si applica anche nei confronti del Presidente della Corte costituzionale, al quale, quindi, la disposizione dell'emendamento 1.500 non potrebbe applicarsi.

Il senatore ZANCAN ritiene che la norma prevista dall'emendamento 1.500 contrasti, fra l'altro, con gli articoli 3, 138 e 112 della Costituzione. Soffermandosi, in particolare, sulla violazione dell'obbligo dell'azione penale, giudica improponibili i confronti con gli ordinamenti di altri Paesi, poiché l'immunità per le più alte cariche dello Stato non è un principio costituzionale. Nota che gli articoli 68, 90 e 96 della Costituzione e l'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1953 non introducono limiti al-

l'azione penale, quando si tratta di reati comuni, come fa invece l'emendamento 1.500. La sospensione in tale caso, inoltre, interviene in base a presupposti di natura soggettiva e non oggettiva, una ipotesi che attualmente è prevista solo nei casi di morte o di incapacità di intendere e di volere.

Dal momento che l'articolo 111, quarto comma, della Costituzione, stabilisce il principio del contraddittorio nella formazione della prova, se non si consente il compimento degli atti urgenti e irripetibili, attraverso una apparente sospensione dei termini di prescrizione, si produce nei fatti una violazione dell'obbligo dell'azione penale, quindi una vera e propria immunità, in deroga alle specifiche disposizioni della Costituzione.

Inoltre, visto che l'emendamento 1.500 rappresenta una specificazione delle previsioni di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione, si dovrebbe applicare la procedura di revisione costituzionale. Infine, osserva che la legge che disciplina le funzioni e le prerogative del Presidente della Corte costituzionale ha natura costituzionale, per cui sarebbe inopportuno che il Parlamento intervenga nella materia mediante una legge ordinaria.

Il senatore SALVI ritiene che il parere proposto dal relatore sia insufficiente per quanto riguarda il giudizio di compatibilità con l'articolo 111 della Costituzione. Infatti, la sospensione del processo penale per quattro delle cinque cariche indicate potrebbe avere durata indefinita, vista la possibilità di rinnovare l'elezione o la nomina. L'asserito rispetto del principio costituzionale per ciò che riguarda l'interesse dell'indagato, a suo avviso, non esaurisce la valutazione, che dovrebbe tenere conto dell'interesse di tutte le parti del processo e, segnatamente, delle vittime e delle parti lese nei confronti dei quali vi è l'obbligo del risarcimento del danno. In proposito richiama l'attenzione su un rischio concreto, dalle conseguenze aberranti: quando la persona che occupa una delle cariche in questione sia accusata di un reato comune dal quale possono discendere ipotesi risarcitorie, in particolare per danni non patrimoniali, l'esercizio dei relativi diritti sarebbe sostanzialmente inibito.

Il senatore TURRONI chiede di intervenire in discussione generale.

Il presidente PASTORE fa presente che la fase della discussione generale si è ormai esaurita, per cui sono ammessi solo interventi in dichiarazione di voto sulla proposta di parere avanzata dal relatore. Egli, infatti, aveva chiesto già dalle ore 14,50 l'indicazione dei senatori che sarebbero intervenuti nella discussione generale: ha ritenuto di ammettere un breve intervento del senatore Salvi perché compatibile con il tempo ancora disponibile ma ormai non è più possibile consentire altre eccezioni.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore TURRONI rileva l'estraneità dell'emendamento 1.500 alla materia del disegno di legge n. 2191, che reca disposizioni attuative dell'articolo 68 della Costituzione. Per tale motivo, chiede che sia dichiarato inammissibile.

Il presidente PASTORE fa presente che, in ogni caso, la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 1.500 non compete alla 1^a Commissione, alla quale l'esame è stato assegnato in sede consultiva.

Il relatore BOSCETTO, in sede di replica, ringrazia i senatori intervenuti per gli approfondimenti forniti su una materia obiettivamente controversa, nella quale si sono pronunciati in senso favorevole e contrario diversi e autorevoli giuristi. Per quanto riguarda la necessità di osservare la speciale procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione, il parere da lui proposto esprime una valutazione di conformità al precetto costituzionale proprio perché la norma ordinaria in esame non deve considerarsi integrativa del dettato costituzionale. Inoltre, la decisione sulla natura ordinaria o costituzionale da attribuirsi alla norma, in definitiva, compete al Parlamento. Quanto alla pretesa violazione del principio della obbligatorietà dell'azione penale, ricorda che analoghe fattispecie di sospensione del processo penale sono previste dall'ordinamento e richiamate dall'articolo 50, terzo comma, del codice di procedura penale. La valutazione circa la compatibilità della norma in esame con il principio della ragionevole durata del processo avrebbe meritato, a suo avviso, un approfondimento maggiore. L'impossibilità di prevedere *ex ante* la durata della sospensione del processo induce a ritenere che il principio non sia compromesso, mentre è condivisibile l'opportunità di sottolineare un'interpretazione dell'articolo 111 della Costituzione, nel senso che si tratta di un interesse di tutte le parti processuali. Riformula, conseguentemente, la proposta di parere nella parte concernente la valutazione di compatibilità con la suddetta disposizione.

Il senatore VILLONE, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che dopo la formale proposta di parere avanzata dal relatore si apra una fase emendativa, applicando, per quanto compatibili, le norme regolamentari osservate nei lavori d'Assemblea, secondo la prassi ordinaria dei procedimenti legislativi in Commissione.

Il presidente PASTORE ricorda che per prassi non è prevista una fase emendativa sulle proposte di parere. Tuttavia, possono essere presentate proposte alternative che saranno poste in votazione dopo quella avanzata dal relatore, se questa non fosse approvata.

Il senatore BASSANINI illustra una proposta di parere del seguente tenore:

«La 1^a Commissione, visti gli articoli 3, 90, 96, 111 della Costituzione ritiene che l'emendamento 1.500 contrasti con tali disposizioni costituzionali e dunque non possa in ogni caso essere approvato con le procedure della legge ordinaria». In proposito rileva un contrasto tra l'emendamento 1.500 e le disposizioni costituzionali che stabiliscono in via eccezionale deroghe al principio di uguaglianza dei cittadini e pertanto non possono essere contraddette da norme di legge ordinaria. A suo av-

viso, comunque, la disposizione in esame, seppure fosse introdotta mediante legge costituzionale, sarebbe censurabile poiché lederebbe il prestigio delle cariche dello Stato, facendo perdurare nel tempo il sospetto nei confronti dei loro titolari. Un ulteriore profilo di incostituzionalità riguarda il principio della ragionevole durata del processo, di cui all'articolo 111 della Costituzione. Il dubbio, a suo giudizio, non è rimosso dalle osservazioni svolte in replica dal relatore né dalla correzione della proposta di parere. Infatti, la sospensione del processo potenzialmente illimitata contrasta con l'interesse dell'ordinamento a una rimozione in tempi ragionevoli del sospetto di reato, interesse anche maggiore nel caso in esame, poiché riguarda le più alte cariche dello Stato».

Il senatore TURRONI illustra una proposta di parere del seguente tenore:

«La 1^a Commissione, valutato l'emendamento 1.500, rilevato il contrasto con gli articoli 3, 90 e 96 della Costituzione, ne dichiara l'incostituzionalità.» Per quanto riguarda la posizione precedentemente espressa dal Presidente, ricorda di aver più volte sottolineato la necessità che le proposte di parere siano presentate per iscritto, proprio per consentire l'azione emendativa del parlamentare. La proposta della maggioranza dovrebbe essere censurata, a suo avviso, perché, nel perseguire un interesse particolare, altera le procedure previste dal Regolamento.

La sua proposta alternativa di parere sottolinea le gravi violazioni dell'articolo 3 della Costituzione. Ritiene che la norma sarebbe suscettibile di un giudizio diverso, se fosse riferita unicamente ai reati commessi nell'esercizio delle funzioni e soprattutto se fosse oggetto di apposita legge costituzionale. Invece, l'emendamento 1.500 stabilisce una immunità totale per reati commessi addirittura prima dell'assunzione della carica o della funzione.

Il presidente PASTORE, in risposta a quanto contestato in precedenti interventi, precisa che il parere scritto proposto dal relatore è stato depositato alle ore 13,30 e che la decisione di non procedere alla votazione di proposte emendative al parere stesso segue una prassi costante.

Il senatore PETRINI, illustra una proposta alternativa di parere, del seguente tenore: «La Commissione, esaminato l'emendamento 1.500 e i relativi subemendamenti ha considerato i seguenti profili di rilevanza costituzionale: la normativa dei commi 1 e 2 si pone in contrasto con gli articoli 111 e 3 della Costituzione, ledendosi il principio dell'eguaglianza e della ragionevole durata del processo». L'emendamento 1.500, infatti, lede i principi costituzionali di ragionevole durata del processo e il principio di eguaglianza, sanciti dalla Costituzione. I rilievi di incostituzionalità non sono risolti dall'inciso che il relatore Boschetto ha inserito, nel proprio parere, in riferimento all'articolo 111 della Costituzione, poiché la ragionevole durata del processo è un diritto che va garantito sia all'imputato

– il quale peraltro potrebbe, al contrario, avere interesse ad una durata prolungata del processo stesso – sia alla parte lesa. Rileva, inoltre, che se non è possibile valutare *ex ante* la possibile durata del processo, è tuttavia possibile determinare la durata della sospensione, poiché le cariche dello Stato di cui si tratta hanno una loro durata predefinita, alla luce della quale si può considerare che la sospensione provocherebbe una irragionevole durata del processo. Sottolinea, infine, che l'articolo 3 della Costituzione sancisce l'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, senza distinzione di condizioni personali: colui che chiede il risarcimento del danno non può, alla luce di tale principio, essere destinatario di un trattamento deteriore per il solo fatto di avere come controparte un soggetto che ricopre un'alta carica dello Stato.

Il presidente PASTORE dichiara chiusa la fase di illustrazione dei pareri alternativi a quello proposto dal relatore. Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore Massimo BRUTTI riassume le ragioni per le quali il suo Gruppo attribuisce grande rilievo al dibattito che si sta svolgendo presso questa Commissione e per le quali ritiene che la Commissione stessa non possa giungere a un parere di conformità dell'emendamento 1.500 alla Costituzione. Ancora una volta si è registrata una insensibilità totale della maggioranza alle obiezioni e ai rilievi formulati dalle opposizioni: si è più volte affermato che l'emendamento 1.500 non può essere legittimamente introdotto se non da legge costituzionale, ma non è stata data alcuna disponibilità a seguire le procedure aggravate richieste dall'articolo 138 della Costituzione, ribadendo invece la scelta di inserire tali norme nell'ambito di un disegno di legge ordinario. Ricorda che la questione sorge da una specifica posizione di una determinata persona, ossia dell'attuale Presidente del Consiglio dei ministri; tuttavia, a questo problema specifico e attuale, è già stata data soluzione dai giudici di Milano, che hanno disposto lo stralcio della posizione processuale del Presidente del Consiglio dei ministri, venendo meno con ciò la ragion d'essere di questa norma. Sottolinea come l'emendamento 1.500 si ponga in aperto contrasto con la Costituzione e che la frenesia di giungere presto all'approvazione del disegno di legge così emendato ripete un copione già recitato: l'opposizione svolge la propria funzione al limite dell'ostruzionismo, ma sempre offrendo motivazioni e considerazioni di merito; la maggioranza non mostra alcuna disponibilità concreta a modificare le proprie posizioni, individuando inoltre espedienti procedurali per affrettare i tempi dell'esame. A differenza che in altri precedenti «storici» di conflitto parlamentare anche aspro tra maggioranza e opposizione – e fatta eccezione per l'esame della cosiddetta legge Bossi-Fini – nella legislatura in corso lo scontro si concentra su questioni di interesse specifico di determinate persone, poiché le leggi in esame, lungi dal costituire disciplina organica, intendono rimediare a specifiche situazioni. La disciplina che verrà così realizzata si rivelerà comunque inutile, perché in palese contrasto con la Costituzione e

segnatamente con l'articolo 96, il quale implicitamente afferma che per i reati diversi da quelli commessi nell'esercizio delle funzioni si rifluisca nell'applicazione del principio di eguaglianza, richiedendosi quindi una legge costituzionale per modificare lo statuto del Presidente del Consiglio dei ministri così delineato dal citato articolo 96.

La sospensione del processo è inoltre prevista senza fissare alcun limite temporale, in contrasto sia con il principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'articolo 112 della Costituzione, sia con quello della ragionevole durata del processo, affermato dall'articolo 111. Sottopone, infine, alla valutazione della Commissione la lesione del diritto alla difesa derivante dal fatto che le accuse del pubblico ministero restino senza risposta per tutto il tempo della permanenza in carica dell'interessato. Conclude ribadendo che il proprio Gruppo interverrà ancora nel dibattito affinché resti traccia indelebile del convincimento della contrarietà di questa disciplina alla Carta costituzionale.

Il senatore PETRINI annuncia che il voto del suo Gruppo sarà contrario al parere proposto dal relatore, poiché diversamente da quanto vi si afferma l'emendamento 1.500 viola gli articoli 3 e 111 della Costituzione. Preliminarmente segnala che tale emendamento è, a suo avviso, inammissibile in quanto un disegno di legge ordinario non è strumento giuridico idoneo ad integrare la disciplina di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione, che prevedono tutele volutamente limitate e dettagliate: in base a tali norme i reati compiuti dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni sono di competenza della giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera competente e secondo le norme stabilite con legge costituzionale. Dal dettato costituzionale discende quindi chiaramente l'impossibilità per la legge ordinaria di integrare tale disciplina come invece fa l'emendamento 1.500, prevedendo, paradossalmente, che i reati comuni – eventualmente commessi in un momento anteriore all'assunzione della carica – siano regolati con legge ordinaria.

Quanto al merito dell'emendamento, il suo contenuto contrasta sia con l'articolo 3 della Costituzione, non potendosi tutelare la carica in spreco ai diritti dei cittadini che siano lesi dai comportamenti delle persone che ricoprono quelle cariche, sia con l'articolo 111 della Costituzione, per la violazione del principio di ragionevole durata del processo. Rileva inoltre l'estraneità dell'emendamento all'oggetto proprio del disegno di legge n. 2191, che reca la disciplina attuativa dell'articolo 68 della Costituzione: è possibile prevedere con un emendamento l'estensione di tale disciplina anche ad altre cariche dello Stato, quando i soggetti che le ricoprono non siano parlamentari, ma regolare specificamente guarentigie specifiche di altre cariche, come fa l'emendamento 1.500, rappresenta un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale del disegno di legge, per violazione dell'articolo 72 della Costituzione, cui non ha posto rimedio il rinvio in Commissione delle proposte emendative.

Il senatore TURRONI ricorda di avere espresso più volte nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2191 il proprio convincimento sulla necessità di porre in essere strumenti di tutela del Parlamento che garantiscano i suoi componenti e l'esercizio delle loro funzioni, soprattutto quando esse si realizzano in attività di denuncia, oltre che nel compimento di atti parlamentari tipici; tali garanzie vanno sempre riferite alla funzione che il parlamentare svolge, e non alla sua persona.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.500, questo compie un vero e proprio attentato alla Costituzione, stabilendo che vi è una persona, l'attuale Presidente del Consiglio dei ministri, i cui processi debbono essere sospesi, senza peraltro indicare la durata di tale sospensione.

Ricorda il principio di eguaglianza sancito nell'articolo 3 della Costituzione: esso vieta che siano compiute distinzioni in base alle condizioni personali; alcune limitate eccezioni a questo principio fondamentale della Carta costituzionale sono previste e disciplinate dagli articoli 90 e 96, nonché dall'articolo 68 della Costituzione, la cui portata - dopo la riforma del 1993 - si è peraltro molto ridotta. In nessuna parte della Costituzione vi è una deroga così grave e così rilevante al principio di eguaglianza dinanzi alla legge come quella configurata dall'emendamento 1.500, che si riferisce per di più a fatti commessi non nell'esercizio delle funzioni ed eventualmente anche prima dell'assunzione della carica.

La disinvoltura con la quale tali aspetti di palese incostituzionalità vengono superati è spesso giustificata adducendo l'imminenza della presidenza di turno dell'Unione europea; tuttavia tale argomento non ha reale fondamento, poiché in tal caso l'emendamento 7.0.1, quello del senatore Cossiga, avrebbe offerto, a suo avviso, la soluzione più idonea a tale problema. La disciplina che si propone, anziché regolare in via transitoria tale evenienza, introduce un regime di sospensione dei processi che può protrarsi a tempo indeterminato. Ribadisce quindi la propria dichiarazione di voto contrario, ricordando che i parlamentari hanno il dovere dinanzi ai cittadini di contrastare ogni violazione del principio di legalità e ogni stravolgimento dell'ordinamento che faccia della deroga e dell'eccezione la norma, coprendo di ridicolo l'Italia dinanzi agli altri Paesi al solo fine di favorire una determinata persona.

Il senatore VILLONE interviene dichiarando che non intende partecipare al voto sulla proposta di parere del relatore, né su quelle alternative, dissociandosi dunque anche dalle posizioni assunte dal proprio Gruppo. Tale posizione trova fondamento, innanzitutto, su considerazioni che attengono allo svolgimento dei lavori sul disegno di legge n. 2191: dopo aver ricordato come l'esame degli emendamenti al disegno di legge deferiti dall'Assemblea si fosse svolto in modo abbastanza sereno, considerata la rilevanza politica della questione, segnala che in un momento successivo è emerso il carattere imprescindibile del parere che la Commissione affari costituzionali è stata chiamata a dare su tali proposte emendative, rivelandosi così come tale parere fosse lo scopo reale della singolare *navette* di tali disposizioni dall'Aula alle Commissioni riunite.

Sottolinea che non si comprende, inoltre, la palese alterazione che si è così compiuta per giungere comunque all'espressione di un parere da parte della 1^a Commissione, che non è un organo tecnico, ma politico, il quale esprimerà comunque una posizione politica che nel caso in questione sarà solo quella della maggioranza. D'altra parte, non dal parere in sé, ma dagli argomenti sostenuti a favore e contro la compatibilità costituzionale dell'emendamento potrà derivare qualche elemento di valutazione anche giuridica sulle relative questioni. L'insistenza per lo svolgimento di questa fase consultiva, pur consentendo l'esposizione delle ragioni della maggioranza e delle opposizioni, è quindi, a suo avviso, politicamente insensata e tecnicamente priva di utilità. Per questo motivo dichiara di non avere apprezzato – senza che questo suo rilievo abbia valore personale – i tentativi del Presidente di comprimere il dibattito attraverso la chiusura delle iscrizioni a parlare e l'esclusione di votazioni su proposte emendative al parere proposto dal relatore, che avrebbero invece consentito di individuare singole e puntuali modifiche al parere stesso. L'inutilità del parere è peraltro evidente, poiché la costituzionalità o meno del provvedimento in esame sarà oggetto di decisione fuori dalle Aule parlamentari.

Dopo aver riconosciuto che il relatore ha svolto come meglio poteva il proprio ruolo senza peraltro fugare i forti dubbi di costituzionalità, conclude ribadendo che non parteciperà al voto, pur concordando con le motivazioni che sono a fondamento del voto contrario del proprio Gruppo, a causa delle modalità con le quali si è svolta l'ultima fase dei lavori sugli emendamenti deferiti dall'Assemblea.

Il presidente PASTORE comunica che la seduta pomeridiana dell'Assemblea appena aperta è stata subito sospesa e riprenderà alle ore 18.

Il senatore VITALI interviene dichiarando che, pur condividendo le motivazioni per un voto contrario, non parteciperà al voto, dissociandosi dalle posizioni assunte dal proprio Gruppo. Premesso che i rilievi formulati dal senatore Villone sulle modalità di esame degli emendamenti hanno trovato conferma nella sospensione fino alle ore 18 della seduta pomeridiana dell'Assemblea, esprime nuovamente il proprio profondo disagio per le modalità con le quali la disciplina dei processi per le alte cariche dello Stato è stata introdotta nell'*iter* del disegno di legge n. 2191, mortificando il ruolo delle Commissioni e del Parlamento. Dato atto al relatore del lavoro svolto, sottolinea l'insufficienza della modifica alla proposta di parere, con la quale non si dà conto dell'ampiezza e della fondatezza delle questioni sollevate nel corso del dibattito. La sospensione sostanzialmente *sine die* dei processi, prevista dall'emendamento 1.500, è in palese contrasto con l'articolo 111 della Costituzione, né a ciò pone rimedio la modifica introdotta dal relatore alla propria proposta di parere; particolarmente pertinente e motivato è inoltre il rilievo di costituzionalità formulato nella dichiarazione di voto del senatore Massimo Brutti a nome del suo Gruppo alla luce dell'articolo 96 della Costituzione, che il parere proposto dal relatore non contribuisce a chiarire né tanto meno ad escludere.

Conclude sottolineando che la deroga ai meccanismi processuali, come già in altre precedenti occasioni nel corso dell'attuale legislatura, sarà oggetto di impugnazione e si rivelerà, a suo avviso, inidonea a conseguire gli effetti desiderati. Non solo, ma una reale tutela delle alte cariche dello Stato considerate potrebbe essere assicurata solo attraverso misure che garantiscano una rapida celebrazione e conclusione dei processi.

Il senatore DALLA CHIESA, intervenendo per dichiarazione di voto in dissenso da quella già resa a nome del proprio Gruppo, annuncia la propria astensione sulla proposta di parere del relatore. La discussione che si è svolta in questa Commissione e nelle Commissioni riunite ha evidenziato, in un clima intenso ma sempre corretto, una particolare attenzione ed articolazione delle posizioni dell'opposizione. La maggioranza ha dichiarato in più occasioni di non volere estendere i benefici di cui all'emendamento 1.500 ai coimputati, e tuttavia gli emendamenti che esplicitavano tale esclusione sono stati respinti; i relatori hanno escluso in via interpretativa che la sospensione possa operare anche nella fase delle indagini, e tuttavia gli emendamenti volti a chiarire espressamente tale punto sono stati respinti; si sono avute dichiarazioni di disponibilità a limitare nel tempo la durata della sospensione, ma gli emendamenti proposti per fissare tale durata sono stati anch'essi respinti. Si chiede quindi se vi sarà l'effettiva possibilità, nel seguito dell'*iter*, di tradurre in testo normativo le tante dichiarazioni di disponibilità e i numerosi interventi interpretativi. Distinguendo tra il ruolo dei relatori e quello dei proponenti l'emendamento, riconosce che la proposta di parere del relatore Boschetto si sforza, senza peraltro riuscirvi, di dare conto in qualche misura del dibattito che si è svolto sui profili di incostituzionalità dell'emendamento. Rileva, infine, che sarebbe stato forse più corretto acquisire preventivamente il parere della 1^a Commissione e solo successivamente procedere alla votazione delle varie proposte emendative in sede referente.

Conclude ribadendo il proprio voto di astensione sulla proposta di parere, con l'augurio che alle numerose dichiarazioni di disponibilità segua, durante l'esame in Assemblea, una particolare attenzione almeno per gli emendamenti sui quali in sede di esame dinanzi alle Commissioni riunite è già emersa una difficoltà reale ad individuare le ragioni per la loro reiezione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore Boschetto è posta ai voti e risulta approvata. Il presidente PASTORE comunica che, conseguentemente, non saranno poste in votazione le proposte alternative di parere illustrate nel corso dell'esame.

La seduta termina alle ore 17,45.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 3 GIUGNO 2003

117^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

CASTAGNETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(2187) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4 del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 maggio scorso.

In sede di discussione generale interviene il senatore MARTONE, il quale ricorda che il trattato in ratifica si inserisce nel quadro dei rapporti internazionali in materia di armamenti atomici costituito in particolare dal CTBT (Comprehensive Ban Treaty) e dal NPT (Nuclear Non Proliferation Treaty). L'efficacia di entrambi questi accordi è oggi, in un certo senso, messa in causa, in particolare, dai nuovi indirizzi dell'Amministrazione USA, secondo i quali non è da ritenersi in sé negativa la produzione di ordigni nucleari, ma è da evitare che questi cadano in mani «sbagliate», ed in tale contesto sembra interessata a sviluppare la produzione di «mini atomiche», il che fra l'altro rappresenterebbe un netto passo indietro anche verso impegni precedentemente presi in sede di G8. Rileva, inoltre,

che data la netta interrelazione tra i due trattati citati, un fallimento del CTBT potrebbe determinare un «effetto domino» sul più risalente accordo sulla non proliferazione. Chiede, pertanto, che il Governo italiano ponga in essere ogni sforzo per persuadere gli USA a riconsiderare il rifiuto apposto alla sottoscrizione del trattato CTBT, anche per tener fede agli impegni presi in sede di Assemblea generale delle Nazioni Unite: infatti quest'ultima ha votato una risoluzione perché tutti i Paesi muniti di armi nucleari sottoscrivano quel trattato. Più in generale, è necessario che il Governo italiano si adoperi fattivamente, anche nel contesto delle attività e degli incontri previsti nel corso del prossimo semestre di presidenza europea, per superare lo stallo determinatosi nella comunità internazionale per ciò che attiene al processo di disarmo nucleare.

Il presidente CASTAGNETTI ricorda come l'attuale situazione relativa alle armi nucleari vada collegata al più ampio contesto della non piena effettività delle istituzioni sovranazionali ed in particolare dell'ONU. Pur potendosi convenire in astratto con le parole del senatore Martone, occorre anche comprendere le ragioni per le quali gli Stati Uniti non possono ragionevolmente rinunciare a portare avanti lo sviluppo tecnologico degli armamenti anche nucleari di cui dispongono, dovendo fronteggiare il rapido potenziamento degli arsenali di altri Stati, verso i quali l'azione della comunità internazionale, ed in particolare delle Nazioni Unite, non è in grado finora di svolgere un'adeguata ed effettiva funzione interdittiva.

Per queste ragioni, osserva che, per non cadere nel velleitarismo, converrebbe forse evitare di limitarsi a far pressione unilateralmente nei riguardi degli Stati Uniti; sarebbe invece necessario condurre un'iniziativa più ampia affinché anche Paesi come la Corea, la Cina e l'India siano indotti a recedere dai loro attuali programmi di forte espansione dei rispettivi arsenali, anche nucleari. Auspicando che vi sia occasione per approfondire il dibattito anche in Assemblea, esprime il proprio orientamento favorevole al disegno di legge in ratifica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2188) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note relativo al rinnovo dell'Accordo per la partecipazione italiana alla Forza Multinazionale ed Osservatori (MFO), effettuato a Roma il 6 ed il 25 marzo 2002, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente CASTAGNETTI, ricordando che, dopo un ventennio di ostilità tra Israele ed Egitto, sfociato nella guerra dei sei giorni prima e in quella del Kippur poi, il Trattato di pace tra i due Paesi, firmato il 26 marzo 1979, dispose la restituzione della penisola del Sinai all'Egitto, predisponendo altresì una serie di misure di salvaguardia affidate ad una Forza di pace delle Nazioni Unite.

Rivelatosi impossibile provvedere alla costituzione di una forza ONU, le Parti, anche in seguito al coinvolgimento degli Stati Uniti in qualità di garanti, conclusero il 3 agosto 1981 un Accordo con il quale fu istituita, con compiti analoghi, la *Multinational Force and Observers* (MFO) nel Sinai.

Un apposito Protocollo, oltre a definire le funzioni della MFO, ne ha previsto anche l'organizzazione, le immunità e le prerogative.

Nel marzo 1982 l'Italia aderì alla MFO con un Accordo della durata di due anni, in base al quale era previsto l'invio di un contingente navale composto da tre dragamine, con un massimo di novanta uomini, con il compito di garantire la libera navigazione nello stretto di Tiran.

L'Accordo fu inizialmente formalizzato con uno Scambio di Lettere, datato 16 marzo 1982, tra il Direttore generale della MFO ed il Ministro degli esteri italiano.

La partecipazione italiana fu in seguito ripetutamente rinnovata, mediante Scambio di Note tra i rappresentanti del Governo italiano ed il Direttore Generale della Forza, con scadenza biennale fino al 1992, e da allora con scadenza quinquennale.

Nel corso del 2002, la partecipazione italiana è stata infine prorogata per ulteriori cinque anni mediante Scambio di Note conclusosi in data 25 marzo tra il Presidente del Consiglio e, *ad interim*, Ministro degli affari esteri, onorevole Berlusconi, ed il Direttore Generale della MFO. Questo scambio di note, ora in ratifica, prolungherebbe dunque la durata del coinvolgimento delle unità italiane nelle operazioni di pattugliamento navali nel Mar Rosso.

Ricorda, quindi, che le relazioni fra Israele ed Egitto, che pure attraversano alterne vicende, influenzate anche dalle tensioni che periodicamente caratterizzano la regione, hanno potuto trarre profitto prima dall'affievolimento e poi dall'assenza di una minaccia militare e dal clima di pacifica convivenza sviluppatosi lungo la frontiera del Sinai, di cui la MFO si è fatta costantemente garante.

Il significato politico della partecipazione italiana alla MFO, dunque, resta quello di un rilevante e concreto contributo al mantenimento della pace in una regione al centro di gravi tensioni politiche e militari.

La Forza è, infatti, divenuta in questi ultimi anni una positiva costante del panorama politico mediorientale, il cui indubbio effetto stabilizzatore va ormai al di là del ruolo tecnico assegnatole nel quadro degli Accordi di Camp David.

Lo Scambio di Note in oggetto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, essendo la partecipazione italiana finanziata dalla stessa MFO con fondi del proprio bilancio.

Per le ragioni esposte, tenuto conto anche dell'importante ruolo del contingente italiano in una area tanto delicata, auspica che si pervenga ad una pronta ratifica.

Non essendovi iscritti a parlare, interviene in replica il sottosegretario Margherita BONIVER, la quale ricorda il notevole prestigio derivante dalla partecipazione italiana alla forza multinazionale (MFO) nel Sinai.

Raccomanda, dunque, la pronta ratifica dello Scambio di Note.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 3 GIUGNO 2003

316^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino, il direttore generale della Confindustria, dottor Stefano Parisi, accompagnato dalle dottoresse Enrica Giorgetti e Vincenza Alessio e dai dottori Giulio De Caprariis, Giuseppe Schlitzer e Zeno Tentella.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità delle audizioni da tenersi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla competitività del sistema Paese sotto il profilo della programmazione economica e avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla competitività del sistema Paese sotto il profilo della programmazione economica: audizione dei rappresentanti della Confindustria

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente AZZOLLINI, interviene il dottor PARISI.

Ai quesiti posti dai senatori CADDEO, RIPAMONTI, PIZZINATO, GRILLOTTI e CURTO replica il dottor PARISI.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa questa parte delle audizioni.

Il seguito dell'esame conoscitiva è poi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2248) Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame del testo ed esame degli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2. Seguito dell'esame del testo e rinvio, esame degli emendamenti e rinvio)

Si riprende l'esame del testo sospeso nella seduta del 27 maggio.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, per quanto concerne il trattamento contabile delle operazioni di cartolarizzazione degli immobili di cui al comma 1 dell'articolo 1, precisa che la stima del numero di unità oggetto dell'operazione si aggira fra i 2.000 e i 2.500 e che l'operazione di cartolarizzazione realizzata con le medesime modalità dell'operazione cosiddetta «SCIP 2» sarà integralmente conteggiata a riduzione dell'indebitamento. In merito al rapporto tra le disposizioni dell'articolo 4 e quelle indicate nel comma 4 dell'articolo 44 della legge n. 448 del 1998, fa presente che il decreto-legge in titolo prevede la modifica del regime e delle procedure di vendita adottate per la dismissione degli immobili pubblici introducendo, oltre alla destinazione delle maggiori entrate al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno in corso, anche differenti procedure di dismissione previste dal decreto-legge n. 351 del 2001, convertito con modificazioni, nella legge n. 410 del 2001. Tra le modifiche della procedura, precisa, inoltre, che viene eliminata la prelazione riconosciuta agli enti locali e sancito l'obbligo di procedure competitive. Con riferimento, infine, alla richiesta di chiarimenti circa le minori entrate conseguenti al venir meno dei canoni di locazione, avverte che la relazione tecnica e la clausola di copertura non tengono conto di tali voci in quanto i canoni di affitto percepiti non coprono i costi di amministrazione e manutenzione degli immobili; pertanto, a seguito della dismissione, potranno determinarsi risparmi anziché minori entrate. Fa presente infine che precedentemente alle vendite, una quota dei canoni viene in ogni caso percepita dal soggetto gestore oltre alle commissioni di vendita.

In merito alle richieste di chiarimenti sulle differenze tra le operazioni cosiddette «SCIP 1» e «SCIP 2», segnala le differenti condizioni dei beni oggetto di cessione. Nel primo caso si trattava infatti di immobili le cui operazioni propedeutiche alla vendita erano state già espletate e la cui procedura di cessione era in avanzato stato di completamento, sebbene

gli immobili non fossero stati ancora ceduti; nel secondo caso, l'insieme di tali attività dovevano ancora essere iniziate. Tuttavia, al fine di agevolare tale operazione coordinando l'attività degli enti, delle agenzie territoriali, dei notai e delle banche, è stata prevista una cadenza temporale definita. L'intervento del direttore generale del Tesoro, professor Siniscalco, volto a richiamare l'attenzione sulla necessità di accelerare le operazioni di cartolarizzazione relative alla cosiddetta «SCIP 2», è stato dovuto ad un ritardo estremamente contenuto nella fase di avvio del processo dovuto sia al superamento dei tempi assegnati per il completamento dei «fascicoli immobiliari», sia all'invio delle lettere di offerta in opzione ai conduttori di unità ad uso residenziale. Tale ritardo, non attinente al flusso di risorse connesse alla vendita, non avrà conseguenze finanziarie in quanto i modelli informatici utilizzati nella determinazione delle previsioni di cassa già contengono margini di tolleranza (pari a circa due anni) al fine di assorbire eventuali difficoltà sorte nella fase di avvio dell'operazione stessa.

Il senatore MORANDO ritiene che sia comunque opportuno disporre delle informazioni concernenti l'attuale volume di risorse rivenienti dai canoni di locazione riconosciuti sugli immobili oggetto di cessione.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, precisando che le spese annue di manutenzione dei suddetti immobili ammontano attualmente a circa duecento milioni di euro, ritiene opportuno disporre di un tempo aggiuntivo al fine di acquisire le informazioni richieste dal senatore Morando.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame del testo del provvedimento in titolo al fine di consentire l'approfondimento delle questioni emerse dal dibattito.

Conviene la Commissione sulla proposta del Presidente, ed il seguito dell'esame del testo viene quindi rinviato.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il relatore GRILLOTTI riferisce sugli emendamenti da 1.1 a 2.28, segnalando le seguenti proposte emendative, che determinano maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente di cui occorre acquisire la quantificazione e raccordare la cadenza temporale al fine di riferirne eventualmente la relativa copertura alle entrate disposte dallo stesso provvedimento in titolo: 1.2, 1.24 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8. Segnala altresì gli emendamenti che sembrano ridurre le entrate derivanti dal provvedimento in titolo a causa di misure che potrebbero diminuire il valore dei beni posti in vendita (1.4, 1.29, 1.34, 1.0.6 e 2.1) ovvero sottrarre dei beni dagli interventi di alienazione (1.6, 1.7, 1.13, 1.16, 1.17, 1.18, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.45, 1.47 e 1.TAB A.1). I seguenti emendamenti potrebbero inoltre avere effetti sui saldi della finanza pub-

blica allargata (in termini di mancato miglioramento degli stessi) consentendo la vendita dei beni statali oggetto di alienazione agli enti territoriali: 1.38 e 1.39. In relazione ai seguenti emendamenti sottolinea inoltre che l'attuazione obbligatoria della cessione gratuita di immobili ad enti territoriali comporterebbe una riduzione del patrimonio dello Stato in senso stretto, con le relative risultanze di bilancio, pur non incidendo su quello della Pubblica Amministrazione nel suo complesso: 1.42, 1.54, 1.60, 2.24 e 2.28. Ritiene infine che occorra valutare taluni emendamenti in relazione agli eventuali maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente, nel qual caso si rende necessaria la quantificazione e la verifica della cadenza temporale della relativa spesa (1.22 e 1.0.5), ovvero agli effetti sulle entrate disposte dal provvedimento in titolo (1.12, 1.32, 1.33, 1.35, 1.51, 1.52, 1.53, 1.55, 1.56, 2.2 e 2.3). Rileva infine che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, ad eccezione dell'emendamento 1.24, su cui l'avviso è favorevole, in quanto il rendimento lordo sugli immobili ivi richiamati è pari al 2,17 per cento annuo del loro valore, mentre il costo della gestione degli stessi è pari al 5 per cento annuo.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame degli emendamenti dopo che sia stato reso il prescritto parere sul testo.

Sulla proposta del Presidente, conviene la Commissione ed il seguito dell'esame degli emendamenti viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 3 GIUGNO 2003

151^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PEDRIZZI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

(2248) Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 maggio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la discussione generale.

Svolge il proprio intervento di replica il relatore CANTONI, a giudizio del quale la sollecitazione del senatore Turci a tenere particolarmente conto dei riflessi sociali del programma di cartolarizzazione dei beni immobili in uso al Ministero della difesa, in ragione delle caratteristiche socio-economiche dei conduttori di tali immobili è in parte condivisa dalla maggioranza, pur nella prospettiva di ampliare, con le dovute cautele, il novero degli immobili sottoposti alla nuova disciplina. Proprio in relazione agli immobili in uso al Ministero della difesa la posizione assunta dal responsabile di tale dicastero, più che una difesa di posizioni cristallizzate, testimonia di un'apprezzabile considerazione delle esigenze anche logistiche imposte sia dal nuovo modello di difesa sia dai nuovi scenari strategici internazionali.

Egli non condivide peraltro le osservazioni del senatore Castellani circa una presunta inversione di tendenza rispetto all'orientamento federalista, poiché è intenzione della maggioranza di ampliare ulteriormente il

novero degli enti locali che potranno essere coinvolti nella operatività delle società di trasformazione urbana. Peraltro ritiene opportuno un approfondimento anche delle osservazioni avanzate dall'ANCI. Per quanto riguarda l'intervento del senatore Eufemi, si tratta di osservazioni certamente condivisibili soprattutto laddove si ravvisa l'opportunità di ampliare la portata delle norme di cartolarizzazione dei beni immobili della difesa. Un'ulteriore osservazione riguarda la richiesta del senatore Brunale di specificare la portata dell'articolo 3, così come la sollecitazione della senatrice De Petris a valutare con attenzione le conseguenze della cessione ai privati di porzioni di opere insistenti su beni demaniali: si tratta di una materia certamente delicata, ma sulla quale ritiene che sia maggioranza e Governo possano dare le più ampie assicurazioni circa la limitatezza delle norme rispetto a situazioni di fatto molto particolari. Conclude ribadendo la propria valutazione positiva delle norme introdotte dal decreto-legge.

Interviene in sede di replica il sottosegretario Maria Teresa ARMO-SINO, la quale sottolinea anzitutto la convinzione del Governo a ritenere opportuna una nuova operazione di cartolarizzazione su beni immobili pubblici, dopo quelle relative agli immobili appartenenti agli enti previdenziali. In relazione alle critiche rivolte di recente per i ritardi accumulati dalla Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici Srl «S.C.I.P. 2», dopo aver richiamato i contenuti dell'audizione del direttore generale del Tesoro in Commissione bilancio e programmazione economico del Senato, evidenzia come le operazioni di cartolarizzazione attualmente in corso di svolgimento abbiano avuto un andamento sostanzialmente in linea con le previsioni.

Rileva, altresì, come la maggiore celerità nell'operare di «S.C.I.P. 1» rispetto a «S.C.I.P. 2» sia dovuta al fatto che gli immobili ad essa relativi erano già stati oggetto di censimento e di catalogazione come immobili da dismettere durante la scorsa legislatura, operazioni che, al contrario, per quanto concerne «S.C.I.P. 2» hanno dovuto essere espletate *ex novo*, richiedendo circa sei mesi di tempo. Inoltre per l'operazione «S.C.I.P. 2» è stato necessario conformarsi alla normativa comunitaria in materia di trattamento contabile dei proventi derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione; inoltre sono state istituite procedure operative standardizzate e sono stati adeguati i parametri di affidabilità richiesti dalle agenzie di *rating*. In definitiva, l'oratrice evidenzia come oggettivi ritardi rispetto agli obiettivi intermedi prefissati abbiano riguardato, da un lato, il tempo medio necessario per il completamento dei fascicoli di documentazione relativi a ciascun immobile da dismettere, stante la necessità di cooperare con enti locali, Agenzia del Territorio, notai e istituti di credito, dall'altro, l'invio delle lettere contenenti l'offerta dell'opzione di acquisto degli immobili da dismettere ai relativi conduttori.

Sottolinea, tuttavia, come tali ritardi nella tempistica non abbiano inciso sull'aspetto maggiormente significativo dell'operatività di «S.C.I.P. 2», vale a dire sugli incassi generati dall'operazione, e come, in ogni

caso, l'entità complessiva del ritardo non superi un anno, rispetto ai due anni inizialmente ipotizzati.

Si sofferma quindi a chiarire il significato delle norme recate dall'articolo 3, al fine di definire meglio la portata del provvedimento e rispondere alla manifestata esigenza di evitare comportamenti fraudolenti o, comunque, in malafede.

In particolare, evidenzia come per sconfinamento debba intendersi l'invasione del terreno altrui mediante la costruzione di opere, mentre, per opera, la costruzione di manufatti ad uso abitativo ovvero industriale, incluse le pertinenze. Per soggetti legittimati a chiedere la regolarizzazione, si intendono i costruttori, i loro aventi causa, l'eventuale condominio, mentre per titolo legittimante tale istanza, si deve intendere la concessione edilizia rilasciata dall'ente territoriale competente.

Il Sottosegretario cita quindi analiticamente la casistica enucleata dall'Agazia del Demanio derivata dai dati posseduti, relativamente agli sconfinamenti posti in essere, rilevando altresì l'assenza di opere abusive insistenti sul demanio idrico.

In relazione all'articolo 1 del decreto-legge, ricorda poi come tale disposizione sia stata il frutto di un compromesso raggiunto, in sede di Consiglio dei Ministri, tra il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze. In particolare, il responsabile economico aveva inizialmente individuato un patrimonio immobiliare oggetto del provvedimento di dimensioni maggiori rispetto a quello effettivamente interessato nella stesura definitiva.

Sottolinea poi come dall'audizione svolta presso la Commissione del Comitato nazionale utenza e valorizzazione demanio militare di abitazione sia emersa, essenzialmente, l'esigenza di tutelare quegli inquilini di abitazioni appartenenti al Ministero della difesa che, per ragioni di reddito, non riuscirebbero ad acquistare l'immobile occupato e, altresì, non potrebbero ottenere l'assegnazione di un'altra abitazione di servizio.

Evidenzia, in proposito, come il decreto-legge riguardi, in sostanza, immobili occupati da soggetti che non svolgono, o comunque non svolgono più, attività direttamente connesse alla difesa dello Stato, ovvero sono impiegati civili. Ritiene opportuno rimettere alla valutazione parlamentare la decisione di perpetuare l'attuale configurazione del patrimonio immobiliare in uso all'Amministrazione militare – che peraltro comporta ingentissime spese a carico dell'erario – valutando se esso sia o meno funzionale rispetto alle esigenze di difesa di uno Stato moderno.

Per quanto riguarda l'articolo 4 del decreto-legge, dopo aver espresso una valutazione positiva circa gli emendamenti ampliativi dell'ambito di operatività dell'operazione di cartolarizzazione, giudica invece scarsamente condivisibile l'inserimento di una previsione espressa circa l'attribuzione al Ministero della difesa delle risorse derivanti dal provvedimento, assicurando che le esigenze dell'Amministrazione militare saranno tenute in adeguata considerazione in sede di definizione della prossima legge finanziaria.

In conclusione, preannuncia una valutazione positiva per gli emendamenti volti ad estendere anche a province e regioni la possibilità di partecipare alle società di trasformazione urbana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO risponde all'interrogazione n. 3-00949 concernente i sovracaroni corrisposti dall'Enel ai comuni montani, osservando, al riguardo che legge 30 aprile 1999, n. 136 ha istituito un sovracarone a carico degli impianti idroelettrici di pompaggio aventi serbatoi nell'ambito di un bacino imbrifero montano. In particolare, l'articolo 28, comma 4, di tale legge assoggetta, a decorrere dal 1° gennaio 1999, tali impianti a sovracaroni a favore dei comuni montani e rivieraschi in ragione dello 0,15 della potenza nominale media risultante dal decreto di concessione e riferita al pompaggio.

Tale norma, tuttavia, non è risultata tecnicamente applicabile in quanto non è stata indicata nel decreto di concessione la «potenza nominale», la quale non può essere altrimenti determinata.

Al fine di rendere applicabile la citata norma, con l'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) è stato previsto che la potenza nominale media deve essere intesa come prodotto della portata massima utilizzata in fase produttiva, per il salto quantificato pari alla differenza tra le quote massime di regolazione degli invasi superiore ed inferiore, per l'accelerazione di gravità.

Tale ultima disposizione, tuttavia, presenta improprietà tecniche in quanto, per il calcolo della «potenza nominale media» si dovrebbe far riferimento alla «produzione effettiva di pompaggio» anziché alla portata massima dell'impianto, che si verifica solamente in coincidenza di alcune punte produttive, durante l'anno.

Tale interpretazione è stata condivisa anche dalla Federazione dei Bacinieri Imbriferi Montani (FEDERBIM) la quale, nel mese di giugno 2001, ha stipulato con l'Enel un accordo, volto a definire un criterio per il calcolo della potenza nominale media di ciascun impianto che non risultasse distorsivo.

L'Enel ha provveduto a liquidare le somme dovute ai Consorzi di Comuni appartenenti alla FEDERBIM, nonché ai Comuni non consorziati che ne hanno fatto richiesta. Alcuni Comuni si sono, comunque, opposti a tale accordo ingiungendo il pagamento di un sovracarone qualificato in base all'interpretazione letterale dell'articolo 28, comma 8, della legge finanziaria 2001.

Si soggiunge, infine, che le due ultime leggi finanziarie hanno introdotto un incremento dei sovracaroni BIM e rivieraschi (utilizzati anche come basi di calcolo per i sovracaroni di pompaggio), portando gli stessi,

rispettivamente, da 8,90 euro e 2,37 euro dell'anno 2001 a 18 euro e 4,50 euro nel 2003, con un incremento percentuale, nei due anni, di circa il 100 per cento, in deroga, peraltro, a quanto previsto dalla legge 22 dicembre 1980 n. 925, che prevede incrementi biennali di tali sovracanonici e sulla base degli indici ISTAT.

Il senatore EUFEMI si dichiara profondamente insoddisfatto del contenuto della risposta, nella quale in sostanza non si tiene conto della circostanza, assolutamente inaccettabile, che l'Enel, contravvenendo a precise disposizioni normative, pretende di corrispondere ai comuni montani sovracanonici ben più bassi di quanto la legge preveda. Si tratta di risorse vitali per i comuni montani e rivieraschi al fine di erogare servizi sociali essenziali.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO risponde poi all'interrogazione n. 3-00950 concernente le operazioni di cartolarizzazione dei crediti in sofferenza poste in essere da Capitalia S.p.A.

Al riguardo, occorre, innanzi tutto, premettere che le competenze della Banca d'Italia, in relazione all'emissione e all'offerta dei titoli *asset-backed* sul mercato interno, sono esclusivamente preordinate ad assicurare la stabilità e l'efficienza del mercato dei valori mobiliari, avendo riguardo all'ammontare delle emissioni ed alle caratteristiche dei valori stessi. I profili relativi al merito di credito dei titoli emessi non formano invece, oggetto di valutazioni.

Esula, pertanto, dalle attribuzioni della Banca d'Italia ogni valutazione concernente i rapporti contrattuali intercorrenti tra gli intermediari finanziari che, a vario titolo, sono coinvolti in operazioni di cartolarizzazione e i professionisti legali di cui intendono avvalersi per le attività di recupero dei crediti in sofferenza, sottostanti alle operazioni di cartolarizzazione.

Con riferimento alla questione sollevata, sentita anche la Banca d'Italia, si fa presente, per quanto di competenza, che le tre operazioni di cartolarizzazione sono state effettuate dalla Banca di Roma, tra il 1999 e il 2001, ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti.

Tale legge ha introdotto una disciplina specifica del processo di cartolarizzazione dei crediti, che consente la realizzazione delle operazioni in questione avvalendosi di società di diritto italiano appositamente create.

Pertanto – prosegue il Sottosegretario – costituisce operazione di cartolarizzazione la cessione a titolo oneroso di crediti, sia esistenti sia futuri una società qualificata (cosiddetto *special purpose vehicle*, o «SPV», o società veicolo), che ha quale oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione. La società veicolo acquisisce le risorse necessarie per l'acquisto dei crediti attraverso l'emissione di titoli, denominati «*asset backed notes*» (ABS), o attraverso il finanziamento concesso da altra società, che emette tali titoli ed è tenuta a destinare le somme cor-

risposte dai debitori ceduti in via esclusiva al soddisfacimento dei crediti incorporati nei titoli medesimi e al pagamento dei costi dell'operazione.

La legge demanda, tra l'altro, agli intermediari vigilati, incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di incasso e pagamento (cosiddetto *servicing*), il compito di verificare la conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo.

Inoltre, ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 2001, sia le società veicolo che le società emittenti i titoli devono iscriversi nell'elenco speciale degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario).

In via generale, la Banca d'Italia ha dettato disposizioni in merito al trattamento delle operazioni della specie ai fini di bilancio, degli istituti di vigilanza prudenziale e delle segnalazioni di vigilanza.

Con riferimento, infine, ai titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, l'articolo 5 della citata legge n.130 dispone che debba trovare applicazione l'articolo 129 del testo unico Bancario, che reca disposizioni in materia di emissione di valori mobiliari.

Il senatore EUFEMI si dichiara parzialmente soddisfatto, anche per la sollecitudine con la quale il Governo ha definito gli elementi di risposta al proprio strumento di sindacato ispettivo, ribadendo, peraltro, le preoccupazioni contenute nell'interrogazione circa la violazione delle norme di libera concorrenza da parte dell'istituto di credito che adotta comportamenti che penalizzano i legali incaricati di seguire le operazioni di cartolarizzazione. Inoltre, a suo giudizio, la decisione della banca di ritardare i pagamenti a fine mandato nei confronti dei legali incide anche sulla trasparenza e veridicità dei bilanci della banca stessa.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO risponde infine all'interrogazione n. 3-00687 concernente le difficoltà di centonovantatré aziende artigiane del Torinese abituali fornitrici di beni e servizi alla ex Banca Cassa di Risparmio di Torino.

Al riguardo, sentito il Ministero delle attività produttive, premette che non risultano pervenute da parte delle associazioni artigiane notizie di particolari stati di crisi nell'ambito territoriale torinese e piemontese in genere, né, del pari, risultano comunicazioni in tal senso da parte degli Uffici territoriali del predetto Ministero.

Ciò posto, fa presente che le decisioni in materia di scelta dei fornitori di beni e servizi sono rimesse all'autonomia imprenditoriale dell'intermediario ed esulano, pertanto, dalle competenze delle autorità preposte alla vigilanza creditizia (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e Banca d'Italia).

Tuttavia, in base alle norme del codice civile, l'operazione di fusione deve garantire la continuità di tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, e quindi dei relativi diritti ed obblighi contrattuali delle imprese fuse od incorporate.

Da ciò consegue che i rapporti di appalto in essere al momento della fusione devono essere mantenuti inalterati, in tutte le loro caratteristiche e condizioni, sino al termine della loro durata.

Il senatore EUFEMI prende atto della risposta del Sottosegretario, che risulta puntuale per quanto riguarda la particolare condizione delle ditte fornitrici della ex Banca Cassa di Risparmio di Torino, ma esprime, al contempo, preoccupazione per il rischio che i processi di fusione e ristrutturazione nel settore bancario determinino situazioni di accentramento decisionale che si riflettono, poi, sulla effettiva condizione di concorrenza tra le imprese che offrono servizi alle banche, con un impoverimento complessivo del tessuto produttivo.

Il presidente PEDRIZZI dichiara quindi chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 17,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 3 GIUGNO 2003

205^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1955) *Disciplina dell'insegnamento del restauro dei beni culturali*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 maggio scorso.

Nel dibattito interviene il senatore MONTICONE che, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per la disponibilità del Relatore a recepire le indicazioni volte a migliorare il testo in titolo, ne sottolinea i molti aspetti positivi, nonché la validità del lavoro svolto attraverso le audizioni.

Sottolinea tuttavia l'esigenza di definire con chiarezza i rapporti fra i corsi di formazione previsti nel disegno di legge ed i corsi di laurea in beni culturali, anche alla luce dell'articolo 2, comma 5, che prevede l'equiparazione del diploma di restauratore alla laurea specialistica.

In particolare, auspica che si giunga ad una forma di collaborazione tra le università da un lato e le scuole di alta formazione e di studio, nonché gli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato, dall'altro.

Con riferimento poi all'accreditamento dei soggetti pubblici e privati (diversi dalle scuole di alta formazione e di studio) da effettuarsi mediante decreto ministeriale, sostiene che occorre specificare nel testo i principi generali a cui il Governo dovrebbe conformarsi nell'esercizio di questa potestà.

Successivamente, con riferimento agli articoli 4 (riordino delle scuole di alta formazione) e 5 (disposizioni transitorie) sottolinea l'opportunità di de-

finire con chiarezza, anche con riferimento agli operatori del restauro, il periodo minimo necessario per la frequenza ai corsi nelle diverse sedi in cui sono impartiti, come peraltro indicato in sede di Conferenza Stato-regioni.

Quanto all'articolo 2, comma 2, che prevede, tra l'altro, il rispetto degli *standard* di qualità per l'insegnamento del restauro chiede che sia specificata la periodicità della verifica.

Il presidente ASCIUTTI, poiché nessun altro chiede di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale. Fermo restando che in altra seduta avranno luogo le repliche del Relatore e del rappresentante del Governo, propone di fissare a venerdì 6 giugno, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(570) GRECO ed altri. – Disposizioni per la ricostruzione del teatro «Petruzzelli» di Bari

(2020) Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 maggio scorso.

Il presidente ASCIUTTI informa la Commissione del consenso manifestato dal Governo al trasferimento dei disegni di legge in titolo dalla sede referente alla sede deliberante. Riservandosi di acquisire il consenso di tutti i Gruppi, poiché nessuno chiede di intervenire, dichiara indi chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – Radiotelevisione Italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giuliotti; Giuliotti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 maggio scorso.

Interviene il senatore MONTICONE che, dopo aver premesso di condividere l'impianto della relazione svolta dal presidente relatore Asciutti, osserva che non intende soffermarsi sul tema della tutela dei minori nella programmazione televisiva, pur considerandola un punto qualificante del testo, bensì anzitutto sulle finalità culturali del servizio pubblico radiotelevisivo.

Nel disegno di legge, ad avviso del senatore, al di là di alcune peraltro apprezzabili enunciazioni di principio, manca infatti un'effettiva consapevolezza della funzione culturale che il servizio pubblico ha svolto negli ultimi cinquanta anni e continua a svolgere nel nostro Paese.

Egli, dopo aver ricordato come nel tempo molti scienziati, artisti ed intellettuali abbiano fattivamente preso parte alla programmazione radiotelevisiva svolgendo un importante ruolo culturale, sottolinea indi come tale cooperazione stia registrando negli ultimi anni un costante declino.

Risulta peraltro criticabile il riferimento contenuto nel testo alla televisione come la maggiore impresa culturale del nostro Paese. In particolare, il senatore deplora l'idea che sia compito della televisione creare cultura mentre dovrebbe semmai limitarsi alla diffusione della stessa.

Il senatore rammenta quindi, oltre al ruolo di cooperazione culturale diretta, il prezioso ruolo di riflessione svolto da parte del mondo della cultura a commento e a sostegno del servizio pubblico, che risultava dall'osmosi tra il mondo della cultura e quello della comunicazione.

Questa esigenza di cooptazione e diffusione da parte del mezzo televisivo della cultura del Paese, di cui il disegno di legge non tiene adeguatamente conto, dovrebbe essere un punto qualificante della disciplina del settore. In quest'ottica, egli peraltro non considera del tutto soddisfacente le norme recate dall'art.17, comma 2, lettere a), e d), in cui si impone, tra l'altro, al servizio pubblico radiotelevisivo di dedicare un numero adeguato di ore di trasmissione alla promozione culturale, con riferimento alle opere teatrali, cinematografiche e musicali, nonché di consentire l'accesso privilegiato alla programmazione da parte di associazioni culturali. Con riferimento in particolare alla lettera d), egli osserva in particolare che le associazioni culturali non sono affatto i soli né i principali soggetti culturali, mentre sarebbe auspicabile che tale forma di accesso fosse assicurata anche al singolo scienziato.

Con riferimento alla funzione formativa dei cittadini, auspica poi che nella legge si imponga al servizio pubblico di dedicare un determinato numero di ore alle trasmissioni scolastiche ed educative. Senza limitarsi alla definizione di un monte ore, ritiene opportuno quindi definire delle linee di programmazione annuali legate alle fasi della scuola, della ricerca e della cultura.

Conclude infine sottolineando, con riguardo alla tutela dei minori cui peraltro si fa sovente riferimento nell'articolato, la necessità che fra i principi fondamentali contenuti nell'articolo 3 si richiami la più esaustiva definizione recata dall'articolo 4.

Il senatore MODICA sottolinea anzitutto che il disegno di legge presenta una struttura lessicale complicata e contraddittoria, ricordando a titolo di esempio la differenza semantica tra «servizio pubblico» e «pubblico servizio».

Ritiene inoltre che nel parere che la Commissione si appresta a redigere occorrerebbe sottolineare che il testo non tiene sufficientemente in considerazione che la televisione rappresenta, nel nostro Paese, il principale veicolo di educazione. In particolare sottolinea che non è sufficiente il riferimento presente all'articolo 3, che reca i principi fondamentali della disciplina, all'apertura alle diverse opinioni e tendenze culturali.

Giudica altresì pericoloso ed incomprensibile che alla RAI si imponga un certo impegno, peraltro generico, sul versante della cultura, mentre nulla di simile è previsto per il resto dell'emittenza radiotelevisiva. Pur ammettendo che al concessionario pubblico debba essere richiesto un impegno maggiore, si tratta di una grave lacuna che occorre senz'altro evidenziare.

Osserva quindi l'importante ruolo svolto dalla televisione nel favorire la diffusione di conoscenze scientifiche e tecnologiche tra i cittadini, come nel caso dell'educazione medica, soprattutto in un Paese che soffre di una tradizionale carenza nel settore. A questo proposito lamenta la scarsa attenzione da parte del testo in esame al rilevante impatto che l'emittenza televisiva può potenzialmente avere per il miglioramento del livello culturale, scientifico e tecnologico nel nostro Paese.

Inoltre, pur sottolineando l'importanza dell'introduzione del digitale terrestre, che consente di uniformare l'alfabeto di trasmissione, osserva che i costi ad esso conseguenti sono di notevole entità. Anche i tempi previsti dalla legge per l'introduzione di tale tecnologia, fissati per il 2006, appaiono senz'altro irrealistici, come peraltro dimostra il fatto che altri Paesi hanno stabilito tale termine per il 2020. Non si tiene altresì adeguatamente conto del rischio del cosiddetto *digital divide*, ovvero della possibilità che parte della popolazione sia esclusa, almeno nel periodo transitorio, dalla fruizione del servizio pubblico.

Evidenzia indi il rischio che l'attuale duopolio possa essere persino rafforzato dal cambiamento della tecnologia, poiché il digitale, che quintuplica il numero dei canali televisivi disponibili, richiede ingenti investimenti che escludono molti potenziali concorrenti. Lo spazio per questi ultimi è peraltro ulteriormente ristretto dalla possibilità di creare sistemi interattivi con il pubblico che può consentire un effettivo ritorno economico solo a chi è in possesso di molti canali televisivi.

Suggerisce pertanto che la legge stabilisca l'incompatibilità tra la proprietà della rete televisiva e la trasmissione dei programmi.

Lamenta inoltre che fra i soggetti cui è garantito l'accesso ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera d), non siano ricomprese né le università né gli enti di ricerca.

Conclude sottolineando la dispersione di risorse conseguente alla previsione, contenuta nel testo in esame, di un'apposita società per la diffusione della cultura italiana all'estero, mentre ricorda che già esistono delle

strutture, realizzate ad esempio in collaborazione tra le università e la RAI, che svolgono tale compito.

Il senatore D'ANDREA, dopo aver reso atto al presidente relatore Asciutti di aver ben evidenziato nella relazione gli aspetti rilevanti del testo, sottolinea la difficoltà di circoscrivere la discussione, in considerazione dell'ampiezza delle tematiche presenti nel testo, che coinvolgono i molteplici aspetti di competenza della Commissione. Per questa ragione ritiene che sarebbe stato opportuno che il testo in esame fosse stato assegnato congiuntamente anche alla Commissione 7^a ovvero che alla 8^a Commissione fosse richiesto di tenere in particolare considerazione il parere della 7^a.

Infatti il mezzo televisivo, sia esso analogico o digitale, incide in modo decisivo sulla diffusione della cultura nel nostro Paese, sia sul versante della produzione culturale che su quello del consumo della cultura. Occorre pertanto che la Commissione si interroghi se il testo, nella sua attuale formulazione, sia in grado di assicurare un'efficiente diffusione della cultura, nel rispetto dei principi fondamentali della nostra Costituzione, quali il pluralismo delle idee e la mancanza di divari all'interno del Paese.

Nel passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale, occorrerebbe inoltre operare nel rispetto non solo del criterio della popolazione in grado di fruire del servizio, ma anche della copertura territoriale, atteso che altrimenti si finirebbe per favorire i grandi centri urbani, marginalizzando quelli minori, che peraltro hanno in genere meno opportunità dal punto di vista culturale. Del resto il criterio a suo tempo seguito per la diffusione del sistema radiotelevisivo fu proprio quello non discriminatorio della copertura del territorio nazionale.

Il senatore sottolinea altresì che il testo non considera adeguatamente la tutela della produzione cinematografica, teatrale e musicale sia nazionale che europea che, senz'altro, rappresenta un tema assolutamente prioritario.

Dopo aver auspicato una maggiore considerazione per l'interazione tra il sistema radiotelevisivo da un lato ed il sistema scolastico ed universitario dall'altro, osserva che fra gli obiettivi del sistema radiotelevisivo dovrebbe esservi il supporto alle nuove tecnologie didattiche che svolgono un ruolo formativo centrale.

Conclude ricordando gli elementi di anomalia del sistema radiotelevisivo conseguenti all'esistenza di una rilevante posizione dominante dei due principali soggetti operanti nel settore che, congiuntamente, detengono una quota di mercato pari al 90 per cento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO

Il presidente ASCIUTTI comunica che il Comitato ristretto incaricato dell'esame dei disegni di legge nn. 1026-1373-1467, relativi alle attività circensi, già convocato per domani mercoledì 4 giugno alle ore 9, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 3 GIUGNO 2003

154^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Paolo Sequi, direttore dell'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante e la dottoressa Anna Benedetti, direttore della Sezione nutrizione azotata.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati: audizione di rappresentanti dell'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 13 maggio scorso.

Il presidente RONCONI, richiamato brevemente l'oggetto dell'indagine conoscitiva in atto, dà la parola al professor Sequi, che ringrazia per la sua presenza.

Il professor SEQUI premette che uno dei campi di indagine di maggiore interesse coperti dalla ricerca dell'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante, è quello relativo alla biologia del suolo, ricordando come l'analisi relativa ai fenomeni del cosiddetto DNA ricombinante abbia potuto esprimersi pienamente solo in tempi estremamente recenti. Ricorda, infatti, che prima dell'emanazione della direttiva 2001/18/CE, un rigido meccanismo burocratico impediva di fatto la possibilità di effettuare prelievi e campionamenti di suolo. Solo di recente gli studi in atto hanno cominciato a fornire alcuni risultati di un certo interesse, dimostrando che il DNA prodotto dalle radici di piante sottoposte a procedimenti di modificazione genetica può essere assorbito dall'argilla contenuta nel suolo e mantenersi integro per un tempo indefinito, permettendo ad una pianta ge-

neticamente modificata di lasciare traccia di sé e di influenzare il patrimonio genetico delle piante successive.

La dottoressa BENEDETTI, nell'illustrare i risultati del progetto Metodi Innovativi per la Sicurezza Alimentare (MISA), finanziato dal MI-PAF, ribadisce il fatto che studi di questo genere fino al 2001 erano consentiti solo in ambienti confinati, impedendo la ricerca per piante, come il mais, che presentano radicamenti anche superiori ai due metri. Precisa che gli esperimenti sul rilascio di DNA da parte delle piante geneticamente modificate hanno bisogno di ambiti di indagine protetti ma non confinati.

Ricorda che l'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante ha indagato, in cooperazione con altri centri di ricerca, in ordine alla possibilità che il DNA possa mantenere una sua vitalità nel tempo una volta rilasciato, rilevando che i primi risultati forniti dalla sperimentazione hanno posto in particolare evidenza il fenomeno del trasferimento genico orizzontale, che consiste nel trasferimento di geni di DNA attraverso la veicolazione generata dai processi di lisi realizzati da taluni tipi di batteri. Pur precisando che in natura il fenomeno della trasmissione orizzontale si verifica raramente e solo nei cosiddetti siti *hot spot*, rileva che gli organismi geneticamente modificati sembrano rilasciare quantità molto forti di DNA.

Osserva inoltre che la cancellazione delle tracce degli organismi geneticamente modificati risulta difficilmente praticabile, in quanto l'incenerimento non è in grado di eliminare le radici, mentre la stessa eradicazione, oltre a risultare assai problematica per piante, come il mais, che possono svilupparsi fino a tre metri di profondità, non può impedire in assoluto l'assorbimento del DNA da parte delle argille contenute nel suolo, tanto più nelle aree mediterranee, ove oltre il quaranta per cento dei suoli insiste su una base argillosa.

Ricorda infine che l'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante sta svolgendo un'attività di monitoraggio degli impatti diretti e differiti delle colture geneticamente modificate sull'ambiente suolo nella regione Lazio, nel tentativo di valutare la reale vitalità di questo tipo di DNA e la sua attitudine al trasferimento genico orizzontale. Ritiene che sia pertanto necessaria una estrema cautela nell'immissione su larga scala delle colture geneticamente modificate, in quanto non vi sono ancora esperimenti di lungo termine che possano descrivere gli effetti di tali colture sul suolo.

La senatrice DE PETRIS, nel ringraziare il professor Sequi e la dottoressa Benedetti per la relazione svolta, domanda se al momento l'istituto stia svolgendo altri progetti di ricerca in ordine al fenomeno della persistenza del DNA di organismi geneticamente modificati nel terreno. Domanda inoltre se l'ambito della ricerca sia stato allargato ad altre forme di inquinamento del suolo, chiedendo infine ai rappresentanti dell'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante la reale rilevanza di un'indagine sul suolo per comprendere i potenziali rischi degli OGM.

Il senatore MURINEDDU fa osservare il carattere tendenzialmente innovativo della ricerca svolta sul suolo, domandando se i residui di DNA contenuti nei suoli argillosi possano influenzare anche il patrimonio genetico di piante di specie diversa. Domanda inoltre quale impatto possa avere una pianta come il mais e se sia infine possibile arginare il rilascio del DNA con operazioni di disinquinamento, anche in forma chimica.

Il professor SEQUI sottolinea la grande rilevanza dello studio del suolo per comprendere l'entità del fenomeno del rilascio di DNA, in quanto le biomasse presenti nel suolo si presentano in quantità talmente alta da essere dieci volte superiori alle biomasse animali e umane.

La dottoressa BENEDETTI con riguardo agli altri progetti attualmente seguiti dall'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante, ricorda che, allo stato, l'Istituto sta portando avanti una ricerca sulla tracciabilità dei prodotti alimentari per conto del MIPAF, attraverso l'utilizzo di particolari biosensori, al fine di ottenere la più ampia trasparenza sul patrimonio genetico del prodotto. Richiama inoltre un progetto relativo alla valutazione dell'impatto di piante OGM sulla biodiversità del suolo: tale progetto, anche attraverso i dati forniti da università e istituti di ricerca, ha già fornito alcuni dati che paiono indicare che i transgeni rilasciati nel suolo possono, sia pure in forma orizzontale, modificare le caratteristiche della comunità microbica del suolo, rendendolo in alcuni casi perfino sterile. Sottolinea, comunque, come le varie modificazioni genetiche abbiano impatti differenti e che i risultati sinora conseguiti hanno dato luogo ad esiti diversi caso per caso, ribadendo tuttavia i rischi che la trasmissione di alcuni caratteri modificati può generare per il suolo.

Con riguardo al problema della contaminazione, osserva che i primi risultati ottenuti dimostrano chiaramente che anche il mais non transgenico può essere modificato dal precedente rilascio di DNA di piante OGM, sottolineando che tale trasmissione di geni non interviene solo tra piante della stessa specie, in quanto esso può restare latente nel suolo per un tempo indeterminato. Infine, rileva che il cosiddetto disinquinamento genetico non è di fatto praticabile perché il DNA può essere distrutto solo ad alte temperature, il che comporterebbe la distruzione di tutto il patrimonio biologico contenuto nel suolo.

Il presidente RONCONI chiede se il rilascio del DNA nei terreni argillosi avvenga anche per le piante non geneticamente modificate. Domanda inoltre alla dottoressa Benedetti di precisare se essa si riferisse all'innesto di DNA ovvero all'innesto di geni di DNA.

La dottoressa BENEDETTI precisa che il fenomeno del rilascio di DNA è un fenomeno generale, ma molto più raro per le piante non mo-

dificate geneticamente, in quanto queste ultime proteggono l'espressione fenotipica del loro DNA disperdendo il gene su tutta l'elica, a differenza di quanto avviene negli OGM il cui rilascio di geni è più frequente perché dovuto a una costruzione del DNA del tutto innaturale. Con riguardo alla seconda domanda, precisa che sono i geni di DNA ad essere innestati.

Il senatore MURINEDDU chiede se sia possibile che eventuali proprietà positive ottenute attraverso procedimenti di ingegneria genetica, possano essere trasferite anche a piante diverse.

La dottoressa BENEDETTI osserva che la trasmissione transgenica consente di trasmettere qualsiasi tipo di carattere, sottolineando che il rischio determinato dalla degenerazione del suolo non consiste tanto nella quantità di DNA in esso contenuta, quanto nel fatto che la modificazione genetica può alterare il metabolismo delle piante fino a renderlo letale per certe popolazioni microbiche. Vi è poi il caso del mais BT, che rilascia con i suoi essudati radicali anche tossine nei confronti di agenti di patogeni, tossine che possono permanere nel suolo (pur degradandosi nell'arco di 30-60 giorni), alterando così l'equilibrio della popolazione microbica.

La senatrice DE PETRIS chiede ai rappresentanti dell'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante se essi ritengano opportuno affiancare l'analisi del suolo a quella più tradizionale relativa alla trasmissione aerea, al fine di ottenere un quadro più dettagliato sulle possibilità della coesistenza.

La dottoressa BENEDETTI ritiene che l'analisi del suolo offra un punto di vista molto utile per la comprensione del fenomeno, osservando che, in base ai dati attualmente in loro possesso, le tre possibili forme di agricoltura – biologica, tecnologica e convenzionale – possono convivere senza problemi, purché le aree di coltivazione rimangano differenti ed evitando qualsiasi forma di commistione.

Il professor SEQUI ritiene che non vi sia assoluta incompatibilità tra agricoltura biologica ed organismi geneticamente modificati, osservando che, a suo avviso, il pericolo più grave è invece rappresentato dall'alterazione irreversibile delle proprietà di alcune tipologie di suolo, che potrebbe improvvisamente diventare letale per gli insetti o irreversibilmente inadatto a colture diverse da quelle realizzate attraverso le biotecnologie.

Il PRESIDENTE, ringraziando gli intervenuti, dichiara chiusa l'odierna procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Relazione per l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali (n. 230)

(Parere al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 46, commi 4 e 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 488. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio scorso.

Il presidente RONCONI, ricordato che il relatore ha già sottolineato l'opportunità di acquisire, ai fini di una più chiara evidenziazione delle finalizzazioni di spesa del riparto in esame, più dettagliate informazioni, stante il carattere estremamente sintetico della relazione governativa allegata, precisa che nelle sedute già convocate per domani la Commissione potrà concludere l'esame.

Conviene il relatore Minardo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 3 GIUGNO 2003

141^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

*La seduta inizia alle ore 16,10.**IN SEDE REFERENTE*

(1861) MULAS ed altri. – Legge-quadro in materia di parchi e impianti eolici
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il senatore BASTIANONI, premesso il proprio orientamento favorevole sul disegno di legge in titolo, propone che, in considerazione dell'importanza della materia e per le implicazioni che ne derivano, siano svolti opportuni approfondimenti attraverso lo svolgimento di audizioni dei soggetti interessati. Ciò al fine di acquisire un quadro completo delle valutazioni e dei diversi punti di vista. Ricorda che, ad esempio, nella regione Marche taluni progetti di impianti eolici non hanno trovato attuazione a causa delle obiezioni concernenti la tutela del paesaggio avanzate dalla Sovrintendenza competente. Per questo, è utile approfondire i diversi aspetti della materia.

Il senatore COVIELLO concorda con la proposta formulata dal senatore Bastianoni. In effetti, l'esigenza di incrementare la produzione di energia e, al tempo stesso, quella di favorire le fonti rinnovabili e pulite, trova una risposta condivisibile negli interventi volti a potenziare l'energia eolica. Ricorda che, in un recente convegno, il Gruppo parlamentare della Camera della Margherita ha avanzato una proposta complessiva sulle energie rinnovabili.

Occorre, però, tener conto della complessità della materia ed approfondire i diversi aspetti al fine di giungere a risultati positivi e concreti. In primo luogo, occorre considerare le competenze definite dalla vigente le-

gislazione costituzionale e limitare, almeno prima delle modificazioni preannunciate al Titolo V, le norme alla definizione dei principi fondamentali. Da questo punto di vista, appaiono congrui i primi tre articoli del disegno di legge, mentre dovranno essere valutate con attenzione le altre disposizioni. Per ciò che concerne la tutela paesaggistica e i problemi ambientali vi è una indubbia competenza dello Stato che appare strettamente intrecciata alle disposizioni di merito da adottare, mentre deve essere salvaguardata la competenza delle regioni nella produzione locale. Appare quindi opportuno distinguere precisamente l'ambito nazionale da quello regionale, tenendo presente che le regioni debbono poter pianificare l'installazione degli impianti in modo complessivo.

Concorda con la disposizioni di cui all'articolo 4 concernente i limiti di emissione per i rumori, ma sottolinea che il problema della compatibilità ambientale deve essere valutato in linea generale, considerando in particolare gli aspetti paesaggistici. Relativamente agli incentivi per favorire l'uso di energie rinnovabili, osserva che la sua parte politica ha già ipotizzato di elevare al 10 per cento la quota di acquisto obbligatorio da parte dell'ENEL. Si potrebbe, inoltre, prendendo a modello la disposizione sulle *royalties* petrolifere, destinare una quota della imposizione a favore delle regioni e dei comuni, soprattutto quelli montani. Ciò consentirebbe di ottenere significativi risultati anche nel campo della riqualificazione di aree disagiate. Considera eccessiva, invece, la previsione di cui all'articolo 7, dato che non sembra indispensabile l'utilizzazione di incentivi finanziari per le imprese che operano nel settore.

Propone, infine, che le audizioni riguardino i rappresentanti dell'ENEL, dell'ENEA, delle imprese del settore, delle Regioni e dei Comuni che hanno già realizzato esperienze operative, dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali.

Il senatore TRAVAGLIA condivide la proposta di svolgere i necessari approfondimenti della materia attraverso audizioni. Ciò anche al fine di evitare che il lavoro della Commissione sia successivamente vanificato da ostacoli non previsti, che potrebbero bloccare l'attuazione delle disposizioni approvate. L'esempio citato dal senatore Bastianoni, concernente la regione Marche, appare molto significativo.

È indispensabile, inoltre, compiere un'analisi accurata delle implicazioni derivanti dalla installazione degli impianti eolici, dato che la decisione deve valutare se il saldo netto che si realizza è positivo, tenendo conto in particolare della vocazione turistica del territorio italiano. Da questo punto di vista è prioritario acquisire il dato concernente l'apporto percentuale che l'energia eolica può fornire al fabbisogno energetico. Molto importante è anche realizzare un confronto con le esperienze di altri paesi. Sarebbe utile, infine, acquisire valutazioni non di parte sulle conseguenze di carattere ambientale, anche di lungo periodo.

Preannuncia il proprio orientamento di massima favorevole al disegno di legge in esame, ferme restando le esigenze di approfondimento già segnalate.

Il senatore MUGNAI si dichiara d'accordo sulla richiesta di approfondire soprattutto l'impatto che i nuovi impianti possono determinare sul paesaggio. È senz'altro utile, da questo punto di vista, acquisire il parere di esperti della materia, che possano fornire elementi di valutazione non soltanto relativamente alla situazione attuale, ma anche in prospettiva.

Il presidente PONTONE prende atto del generale orientamento favorevole a svolgere le audizioni proposte nel corso della discussione e propone che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, proceda a tali approfondimenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(183) VENTUCCI. – Istituzione del registro nazionale delle imprese italiane all'estero – Business Communities

(Esame e rinvio)

Il relatore BETTAMIO illustra il disegno di legge in titolo, precisando che esso, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio delle *Business Communities* italiane all'estero, prevede la creazione di un apposito registro, da istituirsi presso il Ministero delle attività produttive, atto a ricomprendere le imprese italiane che svolgano la propria attività al di fuori del territorio nazionale.

L'istituzione di tale registro è finalizzata ad offrire una rete informativa di collegamento tra tali realtà imprenditoriali e gli enti nazionali pubblici e privati.

Il registro viene aggiornato annualmente dal Ministero, che provvede inoltre ad inviarne copia alle Camere di commercio italiane, a tutti gli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e alle ambasciate e consolati italiani.

L'articolo 3 del disegno di legge contiene una articolata descrizione dei requisiti che l'imprenditore deve presentare ai fini dell'iscrizione dell'impresa nel registro.

Viene altresì istituita una apposita commissione, in qualità di organo consultivo del Ministero delle attività produttive per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta del registro, i cui membri vengono nominati con decreto del Ministro e durano in carica per un triennio.

Oltre al Ministro medesimo, la Commissione è composta da due rappresentanti del Ministero delle attività produttive, un rappresentante dell'ICE, un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da tre rappresentanti degli imprenditori eletti dagli iscritti al registro.

Il disegno di legge in esame appare seguire un'ideale continuità con la politica perseguita dal Parlamento e dal Governo, indirizzata verso una crescente riscoperta e valorizzazione della cultura e dell'identità italiana

radicatasi all'estero, al fine di promuovere un percorso di interrelazioni sempre più strette atte a consolidare il patrimonio di conoscenze nazionali e a facilitare l'accesso ai mercati esteri per le imprese residenti in Italia.

Ritiene peraltro opportuno che la Commissione svolga i necessari approfondimenti, acquisendo in particolare l'avviso del Governo, con l'obiettivo di verificare se gli strumenti previsti dal disegno di legge siano coerenti con il complesso degli interventi volti a favorire l'attività delle imprese italiane all'estero. Da questo punto di vista, può essere utile anche sollecitare il contributo degli operatori direttamente interessati.

Il senatore COVIELLO chiede preliminarmente al relatore di chiarire se destinatari delle norme contenute nel disegno di legge in esame siano le imprese in quanto tali o i singoli soggetti che operano all'estero, come sembrerebbe di evincere dall'articolo 3.

Il relatore BETTAMIO fa presente che le disposizioni dell'articolo 3 devono essere lette congiuntamente a quelle dell'articolo 6, volto ad istituire una commissione per il registro delle imprese italiane all'estero. Anche su tale aspetto appaiono però necessari ulteriori approfondimenti.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per l'esame dei disegni di legge nn. 2018 e 2100.

La seduta termina alle ore 16,55.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 3 GIUGNO 2003

167^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA*

Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità del trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (n. 216)

(Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni alla 1^a Commissione: favorevoli, con raccomandazioni.)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 maggio scorso.

Il PRESIDENTE relatore illustra il seguente schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni:

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le osservazioni di seguito riportate:

a) riguardo alla nozione di discriminazione indiretta, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, dello schema, sembra preferibile attenersi strettamente alla formulazione della direttiva 2000/43/CE (articolo 2, paragrafo 2, lettera *b)*) e sostituire quindi il termine "mettono" con "possono mettere";

b) all'articolo 3 comma 1 lettera *d)* manca il riferimento alle altre organizzazioni "i cui membri esercitano una particolare professione", contenuto invece nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera *d)* della direttiva 2000/43/CE. Occorrerebbe inoltre, al medesimo articolo 3, comma 1, lettera *d)*, richiamare l'intero ambito delle prestazioni e non solo l'accesso alle medesime – conformemente a quanto previsto dalla sopraccitata direttiva –. Andrebbe poi inserito, nell'ambito della disposizione normativa in questione, anche il riferimento all'"affiliazione" (contenuto nella direttiva), oltre che all'"attività".

c) all'articolo 3, comma 3 dello schema di decreto, relativo ai casi di esclusione della fattispecie discriminatoria, è opportuno, conformemente a quanto disposto dall'articolo 4 della direttiva 2000/43/CE, inserire il riferimento alla natura dell'attività lavorativa e al contesto in cui essa viene espletata.

Si raccomanda, inoltre, in sede di elaborazione del testo definitivo:

rispetto alla nozione di molestia, contenuta nell'articolo 2, comma 3, di per sé coerente con quella prevista nell'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva, di valutare l'opportunità di accogliere l'invito, contenuto nella sopracitata disposizione comunitaria, ad articolare la definizione di tale fattispecie conformemente alle leggi e alla prassi nazionale.

Si invita infine il Governo a redigere un unico testo, contenente tutte le disposizioni idonee a recepire le direttive comunitarie in materia di parità di trattamento e di prevenzione della discriminazione».

Il senatore VIVIANI osserva che lo schema di parere testé illustrato dal Presidente si limita a considerare i soli articoli 2 e 3 dello schema di decreto legislativo all'esame, aggiungendo solo, in fine, una raccomandazione relativa alla redazione di un testo unico di tutte le disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di parità di trattamento e di prevenzione della discriminazione, invito, per quanto gli risulta, formulato anche nelle osservazioni della Giunta per gli affari delle Comunità europee. Per il resto, i punti posti in evidenza nello schema di parere non individuano in modo esauriente le parti della direttiva 2000/43/CE il cui recepimento attraverso lo schema di decreto legislativo in titolo risulta lacunoso e carente, anche rispetto ai principi di delega di cui alla legge n. 39 del 2002.

In particolare, nelle osservazioni che la Commissione si accinge a formulare, occorrerebbe rilevare che al comma 3 dell'articolo 4 dello schema di decreto legislativo all'esame non viene richiamato il principio dell'inversione dell'onere della prova, esplicitato invece con l'articolo 8 della direttiva; sono inoltre sostanzialmente disattese le disposizioni di cui all'articolo 5 della medesima direttiva comunitaria, in tema di promozione di azioni positive contro la discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica. Parimenti, lo schema di decreto legislativo all'esame ignora la previsione dell'articolo 6 della direttiva, sui requisiti minimi, in base alla quale gli Stati membri possono introdurre o mantenere, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, disposizioni più favorevoli di quelle fissate dalla disciplina comunitaria.

L'articolo 5 dello schema di decreto legislativo disciplina poi la legittimazione ad agire, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, per le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto ministeriale. Il successivo articolo 6, relativo al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni, al comma 2 pone un elenco di requisiti, non

esplicitamente previsti dalla normativa comunitaria, e talmente restrittivi da escludere numerose associazioni ed enti attivi proprio nel predetto ambito. In particolare, appaiono discutibili i requisiti relativi allo scopo sociale esclusivo, di cui alla lettera *a*); all'elenco degli iscritti di cui alla lettera *b*) e allo svolgimento di un'attività continuativa nei due anni precedenti di cui alla lettera *d*). Tale ultima disposizione tende ad escludere ingiustificatamente associazioni che, pur nate da poco, svolgono un'attività seria e continuativa nel contrasto alla discriminazione e al razzismo. Inoltre, l'articolo 6 non trova nessuna giustificazione anche con riferimento al dettato costituzionale che, ad esempio, per le organizzazioni sindacali, all'articolo 39 prevede quale unico requisito per la registrazione la sussistenza di un ordinamento interno a base democratica. Contrariamente allo spirito e alla lettera del paragrafo 2 dell'articolo 7 della direttiva 2000/43/CE, la disciplina di recepimento nell'ordinamento interno sembra invece volta a rendere più difficoltosa e non ad agevolare la rappresentanza degli interessi dei singoli associati da parte delle associazioni medesime.

Occorre infine rilevare che non risultano tradotti nell'ordinamento interno da parte dello schema di decreto legislativo in titolo, gli articoli 9, sulla protezione delle vittime, 10, sulla diffusione delle informazioni, 11, sul dialogo sociale e 12, sul dialogo con le organizzazioni governative, della direttiva 2000/43/CE. L'istituzione di un ufficio presso il Ministero del lavoro, di cui all'articolo 7 dello schema di decreto legislativo n. 216, non appare infatti una misura adeguata ad assicurare il recepimento delle disposizioni sopra richiamate.

In conclusione, il senatore Viviani esprime l'auspicio che il Presidente accolga i rilievi da lui formulati e modifichi conseguentemente lo schema di parere da lui predisposto.

La senatrice PILONI osserva che l'invito rivolto al Governo, contenuto nello schema illustrato dal Presidente, a redigere un testo unico contenente tutte le disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di parità di trattamento e di prevenzione della discriminazione, dovrebbe comportare anche una riflessione conseguente sull'esigenza di tradurre la disciplina europea nell'ordinamento interno in modo completo e coerente, e quindi sulla necessità di colmare le vistose lacune dello schema di decreto legislativo in titolo, lacune che sono state già messe in luce dall'intervento del senatore Viviani, i cui rilievi sono pertanto da condividere.

Per quel che riguarda il testo del parere predisposto dal Presidente, occorrerebbe formulare meglio la raccomandazione in ordine all'esigenza di articolare la nozione di molestia conformemente alle leggi e alla prassi nazionale, tenendo conto che, nell'ambito specifico della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, la molestia costituisce di per se stessa un atto di discriminazione.

Il senatore TREU osserva che nel parere dovrebbe essere posto in rilievo come il comma 4 dell'articolo 3, contrariamente al comma precedente, non riproduce fedelmente il testo della direttiva comunitaria – come invece sarebbe opportuno – laddove, nel definire l'esclusione oggettiva della fattispecie discriminatoria, fa riferimento a differenze di trattamento giustificate da finalità perseguite attraverso mezzi adeguati e proporzionati. All'articolo 2, paragrafo 2, lettera *b*), la direttiva 2000/43/CE parla infatti di mezzi appropriati e necessari, adottando, per questo aspetto, una formulazione che appare più congrua ed idonea a circoscrivere i casi di esclusione della fattispecie discriminatoria.

Un altro rilievo riguarda la formulazione degli articoli 5 e 6. E' senz'altro opportuno che la serietà e la rappresentatività delle associazioni e degli enti legittimati ad agire in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione – spesso in condizione di grave disagio e marginalità sociale – siano accertate attraverso un decreto ministeriale. Si tratta peraltro di una materia molto delicata, rispetto alla quale appaiono invece eccessivamente stringenti e, in alcuni casi, tali da rasentare l'impossibilità, i requisiti posti al comma 2 dell'articolo 6, per l'iscrizione nel registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alla discriminazione. Su tale ultimo profilo, occorre un maggiore realismo, al fine di evitare l'adozione di disposizioni che non si muovono nel senso del riconoscimento, bensì in quello della limitazione dell'associazionismo, e quindi in senso contrario all'impostazione della disciplina comunitaria.

Poiché non vi sono altre richieste di intervenire, il PRESIDENTE relatore, nel replicare agli intervenuti, osserva in linea generale che nella formulazione delle osservazioni, indirizzate alla 1^a Commissione permanente, occorre mantenersi nell'ambito specifico della competenza propria della Commissione: pertanto, egli non ritiene di dover recepire le osservazioni riguardanti la presunta formulazione lacunosa del comma 3 dell'articolo 4 dello schema all'esame, trattandosi di materia che attiene comunque alla competenza della 2^a Commissione permanente. A suo parere, il recepimento delle parti della direttiva comunitaria 2000/43/CE relative alle azioni positive, alla protezione delle vittime, alla diffusione delle informazioni e al dialogo sociale è realizzato in modo soddisfacente con l'articolo 7 dello schema di decreto legislativo all'esame, che istituisce l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni, elencandone puntualmente le competenze.

In accoglimento dell'osservazione della senatrice Piloni, integra quindi la raccomandazione relativa alla nozione di molestia inserendo, in fine, dopo le parole «alle leggi e alla prassi nazionale» le altre: «, in materia di discriminazione». Ritiene altresì di accogliere l'osservazione del senatore Treu sulla formulazione del comma 4 dell'articolo 3. Pertanto integra lo schema di parere inserendo, dopo l'osservazione di cui alla lettera *c*), la seguente: «*d*) all'articolo 3, comma 4 si propone di sostituire la dizione "adeguati e proporzionati" con le parole "appropriati e necessari",

conformemente a quanto previsto all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 2000/43/CE».

Sempre aderendo ad un rilievo emerso nel dibattito, il Presidente relatore integra il testo del parere, aggiungendo ad esso una raccomandazione al Governo, nel senso di valutare l'opportunità di semplificare le discipline di cui all'articolo 6, comma 2, dello schema di decreto, relativa ai requisiti per l'iscrizione al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni.

Dopo che il senatore TREU ha dichiarato, a nome del gruppo Margherita-DL-l'Ulivo, che si asterrà sullo schema di parere, nel testo da ultimo emendato, e dopo che il PRESIDENTE relatore ha accertato la sussistenza del numero legale, la Commissione approva le osservazioni favorevoli, con raccomandazioni, sullo schema di decreto legislativo n. 216, nel testo illustrato dal Presidente stesso, con le integrazioni da ultimo apportate.

La seduta termina alle ore 15,45.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 3 GIUGNO 2003

133^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REFERENTE*

(2282) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, recante proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

In qualità di relatore, prende la parola il senatore TREDESE il quale evidenzia che il provvedimento in titolo si presenta come pluritematico. Illustrandone i contenuti, osserva in primo luogo che l'articolo 1 del decreto-legge concerne un aspetto specifico dell'attività cosiddetta *intramoenia* (o «intramuraria»), cioè dell'attività libero-professionale esercitata nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario nazionale, ovvero secondo le altre specifiche tipologie di cui all'articolo 15-*quinquies*, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. In particolare ricorda che il comma 10 dell'articolo 15-*quinquies*, e successive modificazioni, consente, fino al 31 luglio 2003, l'utilizzo del proprio studio professionale, limitatamente allo svolgimento delle attività libero-professionali (*intramoenia*) in regime ambulatoriale, in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle relative necessità. Evidenzia inoltre che il comma 1 dell'articolo 1 in esame proroga il termine suddetto dal 31 luglio 2003 al 31 luglio 2005. Rammenta inoltre che la relazione illustrativa dell'originario disegno di legge di conversione sottolinea che tale misura è assunta «in attesa dell'adozione di un provvedimento di più ampia portata ed efficacia per il completamento dei relativi interventi strutturali e di riforma dell'intero settore». Il relatore afferma inoltre che, in base al

comma 1-*bis* aggiuntivo della Camera, fino alla stessa data del 31 luglio 2005, il Ministro della salute provvede, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a verificare l'andamento delle risorse e lo stato di avanzamento dei progetti esecutivi delle regioni, relativi alle opere atte a favorire l'attività libero-professionale «intramuraria». Il comma 1, primo periodo, dell'articolo 2, invece, dispone un finanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2005, a favore dell'attuazione di un progetto oncotecnologico da parte dell'Istituto superiore di sanità, inteso «a sviluppare terapie oncologiche innovative su base molecolare». Quanto al secondo e terzo periodo del comma 1, entrambi aggiunti dalla Camera, il relatore sottolinea che essi prevedono che l'Istituto superiore di sanità presenti al Ministro della salute, non solo una relazione annuale sullo stato di realizzazione del progetto, ma anche una relazione conclusiva – alla fine del triennio 2003-2005 –, sui risultati conseguiti, l'uso delle risorse destinate al progetto e la trasferibilità sul territorio e verso il Servizio sanitario nazionale degli esiti suddetti. Si tratta di relazioni che Il Ministro della salute trasmette alle Camere. Il primo periodo del successivo comma 2 prevede, invece, uno stanziamento per il funzionamento e l'attività di ricerca della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), pari a 15 milioni di euro per il 2003 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Il relatore ricorda che a tale comma la Camera dei deputati ha aggiunto un secondo e un terzo periodo, di tenore pressoché identico a quelli corrispondenti del comma 1. Rammenta inoltre che la suddetta Fondazione è stata costituita in data 28 marzo 2003, da parte dei Ministeri della salute, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della Regione Lazio. Il comma 3 provvede invece alla copertura degli stanziamenti disposti dai commi 1 e 2 del presente articolo 2. A tal fine si utilizza, in misura corrispondente, l'accantonamento relativo al Ministero della salute del fondo speciale di parte corrente. Per quanto concerne l'articolo 3, il comma 1, primo periodo, prevede uno stanziamento di 98,50 milioni di euro per il 2003 e di 198,50 milioni per ciascuno degli anni 2004-2005, ai fini della stipulazione delle transazioni con soggetti «emotrasfusi» danneggiati da sangue o emoderivati infetti. A tal proposito, il relatore Tredese ricorda che il riferimento al «sangue» è stato inserito dalla Camera dei deputati, che ha anche chiarito che il secondo degli importi suddetti si riferisce a ciascuno degli anni 2004-2005. Le transazioni in oggetto concernono – come specifica il medesimo primo periodo – le azioni di risarcimento tuttora pendenti (instaurate ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni). Il comma 2, invece, demanda a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dei criteri in base ai quali definire le transazioni. Tali criteri – come specificato dall'altro ramo del Parlamento –, sono fissati anche sulla base delle conclusioni del gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute del 13 marzo 2002. Il relatore rammenta che essi, in ogni caso, devono assicurare che non vengano superati gli importi suddetti. Il secondo periodo del comma

1 – conclude il relatore – provvede alla copertura finanziaria degli stanziamenti in oggetto. Anche in tal caso si utilizza, in misura corrispondente, l'accantonamento relativo al Ministero della salute del fondo speciale di parte corrente. In conclusione, il relatore sottolinea che, in base alla normativa vigente, ha diritto all'indennizzo una vasta categoria di soggetti, tra cui le persone permanentemente menomate a causa di vaccinazioni obbligatorie, nonché di vaccinazioni non obbligatorie ma necessarie; quelle contagiate dall'infezione da HIV a causa di somministrazione di sangue o derivati, ovvero da epatiti post-trasfusionali.

Il presidente TOMASSINI avverte che la discussione generale sul provvedimento in titolo avrà inizio nella seduta antimeridiana di domani già convocata per le ore 8,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, è ripresa alle ore 15,45.

(58) EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica

(112) TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita

(197) ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni

(282) PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita

(501) CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita

(961) RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita

(1264) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita

(1313) TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita

(1514) Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro

(1521) Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita

(1715) D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita

(1837) TONINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(2004) GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 29 maggio 2003.

Previo accertamento del numero legale, si procede alla votazione dell'emendamento 11.1.

Interviene il senatore DEL PENNINO per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 11.1 a firma del senatore Malabarba, che egli fa proprio. Si tratta di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 11, che egli sostiene per motivi di merito e di forma. In particolare, sottolinea che l'emendamento, volto a sostituire il termine procreazione medicalmente assistita con quello di fecondazione, fotografi meglio il fenomeno che si intende regolamentare con il provvedimento in titolo. Si tratta dunque di un emendamento chiarificatore ed opportuno. Sottolinea inoltre che il comma 2 dell'emendamento, totalmente innovativo rispetto al testo proveniente dalla Camera dei deputati, prevede l'obbligo da parte delle strutture pubbliche e private in cui si attuano tecniche di fecondazione assistita, di fornire al registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione di tali tecniche, una serie di informazioni opportune per governare al meglio il fenomeno della fecondazione assistita. Si tratta di dati, come quelli relativi ai parti plurigemellari e plurimi, fondamentali per garantire la corretta attuazione del provvedimento. L'oratore sottolinea inoltre che il disegno di legge è carente dal punto di vista della tecnica legislativa, giacché prevede una norma di copertura settoriale anziché generale, che darebbe maggiori garanzie circa il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 81 della Costituzione.

Interviene il senatore TONINI per dichiarazione di voto favorevole sullo stesso emendamento, che egli ritiene opportuno soprattutto per l'analitica proposta di informazioni che esso prevede. Concorda con il senatore DEL PENNINO sull'opportunità di approvare l'emendamento, mentre dissenza in merito ai vantaggi che ne deriverebbero all'impianto complessivo del provvedimento qualora si pervenisse a privilegiare il termine fecondazione, piuttosto che quello di procreazione. Sottolineando che le tematiche affrontate dall'articolo 11 si debbano valutare con un atteggiamento di apertura mentale favorendo un approccio di tipo dialogico anziché ideologico, invita i colleghi ad esprimersi favorevolmente sulla proposta.

Posto ai voti, l'emendamento 11.1 non è approvato.

Si procede alla votazione dell'emendamento 11.2.

Interviene la senatrice BETTONI BRANDANI per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 11.2, la cui finalità è quella di precisare il significato della nozione di «registro», l'obiettivo del quale consiste nel monitoraggio e nella vigilanza sulle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. L'oratrice sottolinea che il registro nazionale di tali strutture è finalizzato anche a consentire l'osservazione statistica ed epidemiologica delle tecniche di fecondazione assistita, come pure a verificare il rispetto delle linee guida ema-

nate dal legislatore in materia. Afferma inoltre di non condividere il contenuto del comma 1 dell'articolo 11 nel testo varato dalla Camera, in quanto ritiene che il registro degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, sia lesivo del principio dell'anonimato. Ritiene infine che l'approvazione dell'emendamento sia fondamentale in quanto prevede l'obbligo per l'Istituto superiore di sanità di redigere un rapporto annuale sull'andamento dei centri per la procreazione assistita. Avanza infine una critica sulla tecnica legislativa del provvedimento, riallacciandosi all'osservazione già avanzata dal senatore Del Pennino.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 11.2 il senatore DEL PENNINO in quanto anch'esso, anziché prevedere una norma generale di copertura, ne presuppone una settoriale.

Posto ai voti l'emendamento 11.2 non è approvato.

Si procede alla votazione dell'emendamento 11.3.

Interviene il senatore DEL PENNINO per dichiarazione di voto favorevole. Egli ritiene fondamentale la sua approvazione ai fini della chiarezza del provvedimento giacché esso fissa un termine perentorio e non meramente ordinatorio per l'istituzione del registro nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 11. La sua reiezione, infatti, rischierebbe di vanificare l'intero impianto della legge come pure la sua applicazione, ingenerando il fondato sospetto che da essa potrebbe venire uno stimolo al cosiddetto turismo riproduttivo, ovvero all'esodo delle coppie che intendano appagare il loro desiderio di procreare verso i paesi ove tali tecniche siano consentite. Non si tratta quindi di un emendamento di valore ideologico, ma solamente tecnico, sul quale egli auspica il consenso dell'intera Commissione.

Posto ai voti l'emendamento 11.3 non è approvato.

Si procede alla votazione dell'emendamento 11.4 sul quale interviene il senatore DI GIROLAMO per dichiarazione di voto favorevole. Esso propone di conferire maggiore coerenza alla dizione dell'intero articolo 11. Prevedendo la soppressione delle parole «degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime», egli ritiene che l'emendamento permetta di evitare di confondere procedure di tipo autorizzatorio con altre di tipo amministrativo, qual è l'istituzione di un registro di tipo scientifico e sanitario. Ritiene inoltre che la semplice previsione del registro che lasci ad atti successivi dell'Istituto superiore di sanità la sua regolamentazione tecnico - scientifica, appare come la soluzione più idonea per salvaguardare le esigenze della salute dei cittadini, giacché l'aspetto scientifico deve essere regolamentato sulla base delle linee guida di cui all'articolo 7.

Interviene il senatore DEL PENNINO per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 11.4, in quanto esso evita di porre sullo stesso piano l'elenco delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita con quello degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle stesse. Si tratta infatti di un emendamento che, oltre a dare maggiore coerenza al testo, consente di rispettare la *privacy* e la libertà delle persone, come pure di evitare la demonizzazione delle tecniche stesse, nonché l'insorgere di problemi discriminatori. L'oratore afferma inoltre che il provvedimento si scontra con le più elementari regole della tecnica legislativa.

Posto ai voti l'emendamento 11.4 non è approvato, come pure l'emendamento 11.5, di identico contenuto.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento 11.6.

Interviene il senatore DEL PENNINO per dichiarazione favorevole di voto sull'emendamento che, consentendo unicamente la divulgazione in forma anonima ed aggregata dei dati relativi agli embrioni formati e ai nati grazie alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, si propone di impedirne una propalazione indebita. Si tratta di un emendamento di natura compromissoria giacché, se da un lato garantisce la registrazione di tali dati, dall'altro tutela il rispetto del diritto costituzionale alla riservatezza.

Interviene il senatore TONINI per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento, la cui finalità è quella di evitare i possibili danni che l'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 11 potrebbe provocare. Il registro nazionale previsto da tale articolo, infatti, tocca un tema delicatissimo come rilevato dal senatore Del Pennino, al quale egli si associa circa la necessità di prevedere opportune precauzioni e cautele in merito alla raccolta dei dati relativi agli embrioni formati e ai nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Esprime infine sconcerto per il fatto che la Commissione non riesca a giungere ad un accordo su questioni, come questa, che non ineriscono ad aspetti ideologici.

Posto ai voti l'emendamento 11.6 non è approvato.

Si procede alla votazione dell'emendamento 11.7, del quale il senatore DEL PENNINO chiede la votazione per parti separate, ai sensi del comma 5 dell'articolo 102 del Regolamento del Senato.

Il presidente TOMASSINI, valutate le circostanze, pone ai voti la richiesta formulata dal senatore Del Pennino.

La proposta di passare alla votazione dell'emendamento 11.7 per parti separate non è approvata.

Posto ai voti, l'emendamento 11.7 non è approvato.

Si procede alla votazione dell'emendamento 11.8, sul quale interviene il senatore DEL PENNINO per dichiarazione favorevole di voto. L'oratore precisa che la finalità dello stesso è quella di garantire una maggiore funzionalità e chiarezza del provvedimento, in quanto ritiene che nella fase storico-politica attuale in cui si esalta l'associazionismo ancor più delle sedi istituzionali, sia opportuno che anche le associazioni degli utenti possano fornire un prezioso contributo all'Istituto superiore di sanità.

Posto ai voti l'emendamento 11.8 non è approvato.

La senatrice BETTONI BRANDANI, nel preannunciare il proprio voto favorevole sull'emendamento 11.9, dichiara di condividerne con convinzione i contenuti, tesi a dare il giusto rilievo alle associazioni degli utenti e della società civile, al fine di una maggiore umanizzazione dei servizi concernenti la procreazione medicalmente assistita, allo scopo anche di evidenziare come il punto focale dell'intero impianto legislativo debba sempre essere considerato la «donna» nella sua interezza fisica e mentale.

Posto ai voti l'emendamento 11.9 non è approvato. Ugualmente non approvato risulta l'emendamento 11.10.

Sull'emendamento 11.0.1, interviene per dichiarazione di voto la senatrice BETTONI BRANDANI la quale rileva come l'articolo aggiuntivo proposto intenda porsi prioritariamente il problema della conservazione dei gameti e del loro utilizzo, soprattutto a favore di soggetti, quali nel caso più frequente, quelli sottoposti a terapia oncologica, la cui capacità riproduttiva possa essere compromessa. A tal fine si stabilisce che con decreto del Ministro della salute siano fissate le modalità di autoconservazione dei gameti, nonché quelle relative all'utilizzo dei gameti femminili residuali, a seguito di tecniche di procreazione medicalmente assistita, in modo da evitare di sottoporre la donna a ulteriori stimolazioni ormonali, quando non strettamente necessario.

Posto ai voti, l'emendamento 11.0.1 non è approvato.

Interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 11.0.2, il senatore TONINI, il quale rileva come l'articolo in questione si proponga l'istituzione di centri di raccolta e conservazione dei gameti appositamente autorizzati dalle regioni, nell'ipotesi tuttavia che il ricorso alla fecondazione eterologa sia consentito seppure in casi estremamente limitati.

In tale ipotesi, si affida la donazione dei gameti a esclusivi centri di raccolta, proprio allo scopo di evitare l'attuale mancanza di ogni regolamentazione, in coerenza con la convinzione che, in ipotesi ben regolamentate, si possa fare ricorso alla fecondazione di tipo eterologo.

Un divieto assoluto sarebbe infatti oltre che un'anomalia nello scenario europeo, anche foriero di problemi gestionali assai complessi, in quanto è presumibile che la donazione dei gameti continuerebbe a verificarsi anche se con modalità più o meno clandestine.

Posto ai voti, l'emendamento 11.0.2 non è approvato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1514**Art. 11.****11.1**

MALABARBA, SODANO Tommaso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Registro*) – 1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di fecondazione assistita.

2. Le strutture pubbliche e private autorizzate dalle Regioni in cui si attuano le tecniche di fecondazione assistita sono tenute a fornire al Registro di cui al comma 1 le seguenti informazioni:

- a) i dati sui cicli ormonali iniziati;
- b) il numero delle gravidanze ottenute e di quelle portate a termine;
- c) il numero dei parti plurigemellari e plurimi;
- d) il numero dei nati morti;
- e) le informazioni sui nati pretermine o sottopeso;
- f) le informazioni sui nati che presentano anomalie, malformazioni o gravi patologie.

3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.

4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di fecondazione assistita adottate e dei risultati conseguiti.

5. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la fecondazione assistita.

6. Le strutture di cui al comma 2 sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 13 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti».

11.2

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Registro*) – 1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, presso l'Istituto superiore di sanità.

2. L'Istituto superiore di sanità, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, raccoglie i dati, su apposite schede, in versione informatizzata, relativi ai centri autorizzati ed ai trattamenti effettuati, nonché agli esiti degli stessi.

3. L'iscrizione al registro è obbligatoria.

4. L'Istituto superiore di sanità redige un rapporto annuale sull'andamento dei centri per la procreazione medicalmente assistita con le relative statistiche epidemiologiche rispetto ai casi trattati, alle tecniche usate ed agli esiti positivi o negativi delle medesime, al fine di supportare con efficace monitoraggio sia l'azione della Commissione nazionale per la procreazione medicalmente assistita che l'azione del Ministro della salute e delle regioni per l'adozione di una costante ed un'efficace informazione verso i cittadini, nonché per l'adozione di provvedimenti migliorativi o correttivi delle linee guida già emanate».

11.3

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 1, dopo le parole: «È istituito» aggiungere le seguenti: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.4

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Al comma 1, sopprimere le parole: «degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime».

11.5

TONINI, MASCIONI

Al comma 1, sopprimere, in fine, le parole da: «, degli embrioni» fino a: «medesime».

11.6

DEL PENNINO, CARRARA, CRINÒ, CONTESTABILE

Al comma 1, dopo le parole: «a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime» aggiungere le seguenti: «I dati riguardanti gli embrioni formati ed i nati devono essere comunicati dalle strutture e inseriti nel registro unicamente in forma anonima ed aggregata».

11.7

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il registro ha lo scopo di raccogliere dalle strutture autorizzate informazioni finalizzate a:

- a) monitorare l'attività delle strutture stesse;*
- b) valutare l'efficacia e la sicurezza delle tecniche;*
- c) raccogliere dati sui bambini nati tramite ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita».*

11.8

DEL PENNINO, CRINÒ

Al comma 4, dopo le parole: «e degli utenti» inserire le seguenti: «e delle loro associazioni».

11.9

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 4, sostituire le parole: «riguardanti la procreazione medicalmente assistita» con le seguenti: «degli utenti, delle associazioni della società civile che si occupano in modo specifico della materia, e rivolge particolare attenzione ed ascolto a quei gruppi che con attività di studio,

iniziative e proposte, sono portatori del punto di vista, dell'esperienza, delle pratiche e dell'elaborazione teorica delle donne in questo ambito».

11.10

MALABARBA, SODANO TOMMASO

Al comma 5, dopo la parola: «indicate» aggiungere le seguenti: «dal comma 1 del presente articolo e».

11.0.1

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce:

a) le modalità per consentire l'autoconservazione dei gameti limitatamente ai casi in cui sia prescritta una terapia che possa compromettere la capacità riproduttiva dei soggetti che ad essa si sottopongono, nonché le modalità di autorizzazione per la loro esportazione ed importazione;

b) le modalità per l'utilizzo dei gameti femminili residuali a cicli di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita».

11.0.2

TONINI, MASCIONI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Centri di raccolta e conservazione dei gameti)

1. La donazione di gameti è effettuata esclusivamente presso centri di raccolta e conservazione dei gameti appositamente autorizzati dalle Re-

gioni, nell'ambito della programmazione regionale, ed iscritti al registro di cui al comma 2.

2. È istituito, presso l'Istituto superiore di sanità, con decreto del Ministro della salute, il registro dei centri autorizzati alla raccolta ed alla conservazione dei gameti. L'iscrizione al registro è obbligatoria.

3. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri per le autorizzazioni e la revoca delle stesse; i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi dei centri; le modalità di conservazione e utilizzazione dei gameti.

4. I centri di cui al presente articolo sono tenuti a fornire all'Istituto superiore di sanità le informazioni necessarie per le finalità previste dall'articolo 15 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento della funzione di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 3 GIUGNO 2003

221^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Tortoli e per le attività produttive, Dell'Elce.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario TORTOLI, rispondendo all'interrogazione n. 3-00419, fa presente che il porto di Brindisi rientra sia tra le aree ad elevato rischio di crisi ambientale per le quali è previsto il relativo piano di risanamento, che tra i siti inquinati di interesse nazionale di cui al decreto ministeriale del 18 ottobre 2001, n. 468, che ha fissato per la bonifica del sito di Brindisi un finanziamento pari a 38,8 miliardi di vecchie lire, a titolo di concorso pubblico, fermo restando che l'onere prevalente della bonifica è posto a carico dei soggetti responsabili dell'inquinamento. Per il porto di Brindisi l'Istituto centrale di ricerca applicata al mare ha elaborato inoltre, un progetto preliminare di caratterizzazione ambientale dell'area marino-costiera prospiciente il sito di Brindisi che tiene conto dei dati analitici d'inquinamento rilevati dall'università e dei dati contenuti in un documento tecnico elaborato dalla provincia di Brindisi; tale progetto è già stato discusso in sede di conferenza di servizi presso il Ministero dell'ambiente in data 4 giugno 2002.

Il piano di caratterizzazione costituisce la prima fase di indagine delle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche dei sedimenti; successivamente, sulla base dei risultati della prima fase di indagine, sarà elaborata una seconda fase di dettaglio. Tale progetto è stato in seguito approvato, in data 25 luglio 2002, con alcune prescrizioni. In data 3 ottobre 2002 è stato approvato il piano di caratterizzazione dell'area marina,

zona Capo Bianco, sulla quale la società *British Gas* intende realizzare un impianto di rigassificazione, presentato dalla società medesima. Successivamente, con nota del 7 aprile 2003, l'autorità portuale di Brindisi ha trasmesso al Ministero dell'ambiente il piano preliminare di caratterizzazione ambientale dell'area marino-costiera prospiciente il sito di dragaggio e banchinamento «Capo Bianco», per un'area marina adiacente a quella precedentemente menzionata, che verrà esaminato nella prossima conferenza di servizi. Con nota n. 6150 del 30 gennaio 2003, la provincia di Brindisi ha trasmesso al Ministero dell'ambiente il piano di risanamento per il disinquinamento dell'area a rischio di crisi di Brindisi, riguardante l'intervento 2/d «disinquinamento seno di ponente porto di Brindisi». Acquisito tale documento, la direzione per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche (RIBO) del Ministero, con apposita nota del 28 marzo 2003, ha trasmesso alla provincia di Brindisi le proprie osservazioni sugli interventi illustrati nella suddetta documentazione. In data 18 aprile 2003 è stato approvato il piano di caratterizzazione dell'area marino-costiera prospiciente il sito d'interesse nazionale di Brindisi – Aree sottoposte a progetti di dragaggio e banchinamento – Costa Morena Est, presentato dall'autorità portuale di Brindisi.

Da quanto esposto, appare chiaramente che il problema prospettato nell'interrogazione è sotto stretta attenzione da parte del Ministero dell'ambiente. Pertanto, si auspica di portare a termine i lavori di bonifica e disinquinamento nel più breve tempo possibile senza interferenze burocratiche.

Il senatore SPECCHIA, dopo aver ricordato che anche le altre interrogazioni da lui presentate ed iscritte all'ordine del giorno riguardano il Dicastero dell'ambiente, ringrazia il sottosegretario Tortoli per le delucidazioni da lui fornite in ordine all'atto ispettivo, concernente la situazione di grave inquinamento in cui versa il porto di Brindisi; in particolare, esprime apprezzamento per l'auspicio formulato dal rappresentante del Governo in ordine alla risoluzione di questo problema, sebbene non si tratti di un'operazione semplice. Infatti, è passato molto tempo dall'avvio della bonifica dell'area, attraverso l'espletamento delle diverse procedure; tuttavia, la bonifica di tutta la zona sembra esigere ulteriori interventi e finanziamenti.

Il sottosegretario DELL'ELCE, rispondendo congiuntamente alle interrogazioni nn. 3-01035 e 3-01050 presentate dal senatore Specchia e relative alla realizzazione del rigassificatore della *British Gas* nell'area di Capo Bianco, fa presente che l'esercizio di un terminale di rigassificazione del gas naturale liquefatto a Brindisi è stata autorizzata con decreto del Ministro dell'attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e d'intesa con la regione Puglia in data 21 gennaio 2003, al termine di un complesso procedimento autorizzativo, espletato ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 340 del 2000, al quale hanno partecipato tutte le amministrazioni centrali e locali interes-

sate. Il provvedimento, pertanto, è stato adottato su parere positivo di tutte le amministrazioni sentite, ivi inclusi il comune e la provincia interessati, ed a seguito di una valutazione favorevole degli aspetti ambientali e di sicurezza condotta dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale ed alla verifica degli aspetti di rischio degli impianti, nonché alla positiva conclusione dell'istruttoria per il rilascio della relativa concessione demaniale e dell'inserimento dell'opera nel piano portuale di Brindisi. Tra le amministrazioni interessate figurano anche l'amministrazione della difesa, in particolare la competente Direzione generale dei lavori e del demanio (GENIODIFE), il Dipartimento militare marittimo per lo Jonio ed il canale d'Otranto, il comando zona fari dello Jonio e basso Adriatico, che hanno espresso il loro parere favorevole al progetto, sulla base di alcune prescrizioni che sono state riportate nei verbali delle conferenze dei servizi allegati all'autorizzazione. Il progetto valutato ed approvato già prevede l'installazione di due serbatoi di gas naturale liquefatto da 160.000 metri cubi, per una capacità di rigassificazione iniziale di 4 miliardi di metri cubi, espandibile fino ad 8 miliardi di metri cubi, nell'ambito delle aree già evidenziate nel progetto stesso. A seguito del recente accordo tra la società *British Gas Italia*, titolare dell'autorizzazione, e l'Enel, la capacità totale prevista di 8 miliardi di metri cubi sarà ripartita e gestita in comune dalle due società.

Per quanto riguarda la funzionalità del porto, nell'ambito del progetto è stato valutato anche l'aspetto del traffico marittimo, dovuto alle operazioni di scarico del gas naturale liquefatto, e sia la capitaneria di porto che l'autorità portuale si sono espresse favorevolmente anche in merito ad esso. In ordine alla sicurezza, il progetto è stato valutato positivamente dal comitato tecnico regionale competente per l'esame del rapporto di sicurezza del terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto nei confronti dei rischi derivanti dall'impianto anche nei confronti delle infrastrutture e degli adiacenti. Si fa presente, infine, che il terminale di Brindisi è stato incluso nella delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, relativa alle infrastrutture strategiche del settore energetico, ai sensi della legge n. 443 del 2001, cosiddetta legge obiettivo.

Con riferimento, poi, all'interrogazione n. 3-00303 presentata dal senatore Specchia e concernente la realizzazione del metanodotto «Bernalda-Brindisi DN 1050» fa presente che esso è di una lunghezza complessiva di 111,4 chilometri, ed è stato dimensionato per l'alimentazione del mercato pugliese civile ed industriale ed è stato messo in esercizio nel settembre 2001 fino al comune di Brindisi. Attualmente è in fase di realizzazione l'allacciamento alla centrale *Enipower* di Brindisi a partire dal terminale già esistente. Tuttavia, la sua entrata in esercizio potrebbe subire ritardi dovuti a difficoltà insorte nell'acquisizione dei relativi permessi pubblici. È, inoltre, in fase di realizzazione lo studio per il collegamento del metanodotto al futuro terminale di gas naturale liquefatto che verrà costruito nell'area del porto di Brindisi. Nei prossimi mesi verrà anche completato il tratto *by-pass* in comune di Palagiano che era stato sospeso a causa dell'opposizione dello stesso comune.

Il progetto per la realizzazione del metanodotto ha dovuto, infatti, subire delle modifiche nella programmazione. In particolare, sono stati realizzati e messi in esercizio i tratti precedenti e successivi al comune di Palagiano per complessivi chilometri 104,6, pari al 93,9 per cento.

Per il tratto del comune di Palagiano di chilometri 6,8, la società Snam Rete Gas ha successivamente acquisito le autorizzazioni di conformità urbanistica e la dichiarazione di pubblica utilità di occupazione d'urgenza, in data 23 luglio 2002.

A settembre 2002, a seguito delle autorizzazioni suddette, sono iniziati i lavori che sarebbero dovuti terminare a febbraio del corrente anno. Tuttavia, per il ritrovamento di alcuni siti di interesse archeologico – per i quali la soprintendenza ai beni archeologici di Taranto ha chiesto di eseguire scavi stratigrafici (tuttora in corso) – si stanno verificando ulteriori ritardi sulla fine dei lavori. Allo stato attuale il completamento dei lavori interessa circa 200 metri in area archeologica. Si ritiene, tuttavia, che le attività possano essere comunque concluse entro il prossimo mese di luglio.

Il senatore SPECCHIA, dopo aver ringraziato il sottosegretario Dell'Elce, per quanto concerne l'atto ispettivo n. 3-00303, giudica positiva la risposta fornita anche in considerazione del fatto che a Brindisi non si disponeva da tempo di notizie aggiornate in ordine alla questione relativa alla realizzazione del metanodotto Bernalda-Brindisi. Prende atto, inoltre, che il problema sembra essere in via di definizione, consentendo, tra l'altro, la disponibilità di ulteriore metano per alcune centrali.

Con riferimento, poi, alle interrogazioni riguardanti la realizzazione del rigassificatore della *British Gas*, permangono dei dubbi sulla volontà manifestata dall'Enel, nelle scorse settimane, di raddoppiare gli interventi sia con riguardo alla capacità di produzione sia alla occupazione di altre aree del porto di Brindisi sulla quale egli in passato ha espresso le proprie perplessità.

Il sottosegretario DELL'ELCE, rispondendo all'interrogazione n. 3-00760, presentata dal senatore Bergamo, osserva che una delle problematiche più complesse incontrate nell'attuazione dell'Accordo di programma per la chimica a Porto Marghera è quella legata alle attività di bonifica dei siti inquinati. Per affrontare tali difficoltà, si è reso necessario un protocollo aggiuntivo che prevede l'elaborazione e l'approvazione di un apposito *Master Plan* sulle bonifiche che consentirà di procedere con tempi certi e procedure omogenee e condivise alla realizzazione delle iniziative da assumere nel sito. La regione Veneto ha attivato i lavori per la redazione del *Master Plan* e commenti e proposte di integrazione sono attualmente all'esame dei soggetti rappresentati nella conferenza dei servizi. Bisogna peraltro segnalare che le difficoltà incontrate nel dare pratica attuazione alle procedure di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza dei siti inquinati sono state recepite a livello istituzionale, tant'è che il disegno di legge che delega il Governo alla redazione di testi unici in

materia ambientale – attualmente all'esame presso la Camera dei deputati – prevede una riforma di tale disciplina ed inserisce espressamente tra i principi e criteri per l'esercizio della delega quello di favorire la conclusione di accordi di programma tra i soggetti privati e le amministrazioni interessate per la gestione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza.

Per quanto attiene agli interventi volti alla realizzazione di nuovi impianti con tecnologie a ridotto impatto ambientale, il programma di bilanciamento CVM (cloruro di vinile monomero)- PVC (cloruro di polivinile polimero) della società EVC è in attesa di autorizzazione di valutazione di impatto ambientale da parte del Ministero dell'ambiente, così come la realizzazione dell'impianto Cloro-soda a membrana. Particolarmente significativo è, il dato riguardante gli investimenti già realizzati dalle imprese, pari a più di due terzi rispetto al totale di quelli previsti dall'Accordo (pari ad oltre 500 milioni di euro); gli ulteriori investimenti sono in attesa delle menzionate pronunce del Ministero dell'ambiente.

Anche sul tema della sicurezza, si deve rilevare che il sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione del rischio industriale e delle emergenze, ad oggi, non risulta completato in quanto si è in attesa degli interventi del Ministero dell'ambiente. Per fare il punto sullo stato di attuazione dell'Accordo di Programma ed affrontare quelli che sono i problemi ancora aperti, nello scorso mese di dicembre è stato convocato, a Palazzo Chigi, il tavolo, per la chimica e sono stati istituiti dei tavoli tecnici. Il Ministero delle attività produttive, nell'ambito del predetto tavolo è impegnato nella ricerca di soluzioni che salvaguardino le produzioni attualmente presenti nei poli chimici. La salvaguardia ed il consolidamento di tali produzioni costituiscono, infatti, l'imprescindibile punto di partenza dal quale avviare una nuova configurazione di queste aree che preveda la presenza di chimica fine e di piccole e medie imprese trasformatrici.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE, dopo aver aggiunto la propria firma all'interrogazione n. 3-00760, prende atto con favore della risposta fornita dal sottosegretario Dell'Elce, soprattutto con riferimento alla volontà di effettuare investimenti e di convocare un nuovo tavolo per la chimica che affronti i problemi connessi all'area di Porto Marghera. Peraltro, questo impegno oltre che essere rafforzato dovrebbe concretizzarsi in azioni rapide poiché la situazione in quella zona resta di forte emergenza.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 3 GIUGNO 2003

92ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Discussione della relazione annuale al Parlamento sulle attività e sui programmi della Commissione

(Discussione ai sensi dell'art. 4, primo comma, ottavo capoverso della legge 14 aprile 1975, n. 103)

Il Relatore, senatore Claudio PETRUCCIOLI, ricorda come la relazione al Parlamento sia un adempimento della Commissione che è rimasto inevaso negli ultimi quattordici anni.

Egli ritiene quindi molto significativo, in particolare in una fase in cui si ridiscutono gli assetti normativi del sistema radiotelevisivo, che la Commissione possa quest'anno approvare la relazione stessa, dando così concreta testimonianza della funzione di indirizzo e vigilanza svolta e dei suoi futuri programmi.

Come già proposto in Ufficio di Presidenza, egli invita i colleghi a svolgere un ampio dibattito nel quale formulare osservazioni al testo da lui redatto e da tempo distribuito, in modo di consentire alla Commissione, senza pregiudizio per le posizioni politiche di ciascun componente, di concludere l'esame con un ordine del giorno nel quale si assume il testo stesso.

Qualora invece si ritenga di proporre più testi alternativi, in modo da discuterli comparativamente, da esperire una mediazione fra di essi, e se necessario da votarli alternativamente, sarà opportuno stabilire un termine per la presentazione dei testi.

Si apre il dibattito.

Il deputato GIULIETTI esprime apprezzamento per l'iniziativa del Presidente che rappresenterà un segno politicamente forte soprattutto se il testo verrà approvato prima della conclusione dell'*iter* nella Commissione di merito del Senato del disegno di legge di riforma, e ancor di più se verrà approvato prima del 23 giugno, data di presentazione della relazione annuale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Si tratta a suo parere di dare una chiara indicazione sulla necessità di respingere qualsiasi tentativo di ridurre gli spazi di libertà espressiva e di pluralismo e di confinare la RAI ad un ruolo sostanzialmente complementare e subalterno.

Proprio per questo, a suo parere, bene ha fatto il Presidente nella sua relazione a soffermarsi sulla vicenda professionale di Michele Santoro, che oggi conosce un nuovo importante capitolo con la decisione del Pretore del lavoro, e certamente nello stesso quadro si iscrivono questioni che a suo parere dovranno essere al più presto portate all'attenzione della Commissione come quella dei dati – che a suo parere la RAI dovrebbe rapidamente mettere a disposizione per tutelare la sua stessa immagine di trasparenza – relativi alla presenza dei singoli giornali nelle rassegne stampa e ai giornalisti della carta stampata che vengono invitati a partecipare alle trasmissioni e ai dibattiti televisivi in rappresentazione della loro testata, nonché la notizia riportata da alcuni giornali, estremamente significativa dal punto di vista dell'autonomia delle politiche commerciali della RAI, della rinuncia dell'azienda pubblica a concorrere per l'acquisto dei diritti della «Champions League».

Il deputato GIORDANO, riservandosi di approfondire le numerose questioni toccate dalla relazione del presidente Petruccioli, osserva però come anche dalle vicende riferite da questo testo si evinca con chiarezza che la RAI ha con sempre maggiore determinazione perseguito una interpretazione burocratica e puramente istituzionale del pluralismo, che è stato quindi visto non come pluralismo di culture e di punti di vista, ma come una sorta di manuale «Cencelli» dell'informazione, oltretutto rigidamente disegnato in funzione di una filosofia maggioritaria e alternativa del sistema politico.

Questa impostazione diventa tanto più evidente quando nella vita politica e sociale si verificano eventi che mettono in crisi questa rigida logica bipolare. Tale è il caso dei *referendum*, nei confronti dei quali l'informazione del servizio pubblico, non meno del resto di quella delle emittenti private, ha messo in atto una vera e propria politica di occultamento e di silenzio.

Il deputato Giordano si associa quindi alle considerazioni del deputato Giulietti circa la necessità di porre in questo momento una particolare attenzione alla vicenda di Michele Santoro, rispetto al quale la RAI deve ora ottemperare ad una precisa ordinanza del Pretore del lavoro.

Il deputato GENTILONI SILVERI esprime in primo luogo vivo apprezzamento per l'iniziativa del Presidente, che da un segno di grande sensibilità istituzionale e politica.

Nell'esprimere una valutazione complessivamente positiva sulla relazione, il deputato Gentiloni Silveri si sofferma, riservandosi di svolgere qualche altra osservazione nel corso del dibattito, sulla ricostruzione che fa il senatore Petruccioli del modello duopolistico che caratterizza la televisione italiana, che si distingue per la complementarietà tra l'azienda pubblica e l'imprenditore privato, che proprio nell'esistenza di un concorrente sorretto dal canone e il cui accesso al mercato pubblicitario è limitato dai tetti di affollamento, trova la garanzia per il mantenimento e il consolidamento della sua posizione monopolistica.

A parere dell'oratore questa analisi, che certamente ben descrive il sistema creatosi alla metà degli anni Ottanta e consolidato dalla legge 223 del 1990, non risponde più alla nuova situazione che si è venuta a creare negli ultimi due anni.

È a suo parere evidente, infatti, che in questa ultimissima fase Mediaset sembra non più interessata a mantenere la sua tradizionale posizione di mercato, collocata appena alle spalle dell'azienda di servizio pubblico.

Le più limitate possibilità di sviluppo del mercato pubblicitario da un lato e la particolare situazione politica dall'altro, sembrano aver indotto la dirigenza di Mediaset a ricercare ulteriori margini di utile anche al prezzo di un declino della RAI.

Una seconda questione di particolare interesse che emerge dalla relazione del Presidente è quella relativa alle conseguenze della prassi ormai instauratasi che riserva all'opposizione la Presidenza della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Egli condivide infatti la considerazione che se tale prassi deriva dalla necessità - in un quadro istituzionale profondamente cambiato a seguito dell'adozione di un sistema elettorale maggioritario - che questa Commissione svolga una funzione particolare di garanzia per quelle culture e quei settori della società italiana che sono *pro tempore* in minoranza, allora è giusto superare il modello rigidamente assemblearistico che caratterizza il regolamento di questa Commissione riconoscendo, alcuni poteri al Presidente, certamente nel rispetto dei diritti propri della maggioranza, ad esempio nella fissazione dell'ordine del giorno.

La deputata BUFFO si associa in primo luogo alle considerazioni svolte dal deputato Giordano sulla mancata informazione della RAI in materia di *referendum*, che determina, oltre ad una evidente inadempienza ri-

spetto a uno degli obblighi più tipicamente di servizio pubblico, una vera e propria lesione dei diritti dei cittadini.

Ella si sofferma quindi sulla questione relativa alla collocazione in RAI di Michele Santoro.

L'ordinanza emessa oggi dal Pretore del lavoro, che condanna la RAI ad una esecuzione in forma specifica dei suoi obblighi contrattuali, rappresenta certamente un fatto nuovo in questa vicenda. Vi è già stato chi ha protestato affermando che non tocca ai giudici scrivere i palinsesti della RAI, ma se questo è vero meno che mai tale compito spetta al Capo del Governo.

In questa fase, quindi, ella ritiene che la Commissione debba apprestare una particolare vigilanza sul comportamento della RAI affinché venga ripristinato un diritto violato.

Il deputato CAPARINI, nell'esprimere apprezzamento per l'iniziativa del Presidente di porre finalmente termine ad una pluriennale inadempienza di questa Commissione, ritiene però che la maggioranza, fatta salva la necessità di un confronto con gli altri Gruppi che la compongono, non possa aderire alla proposta di approvare questa relazione come documento unitario se non dopo una approfondita discussione e modifica del testo stesso, che egli ritiene debba essere in più punti profondamente emendato, anche con lo stralcio di alcune parti e l'inserimento di altre.

Egli si sofferma quindi sulla questione sollevata da alcuni oratori relativa alla ordinanza del Pretore del lavoro che obbliga la RAI ad affidare a Michele Santoro la conduzione di un programma con caratteristiche determinate nei minimi particolari, rilevando come tale decisione rappresenti una indebita e inaccettabile interferenza da parte di un Magistrato nella politica di una azienda, violi il contratto nazionale dei giornalisti e si configuri come un vero attentato ai diritti dei cittadini e alla stessa democrazia.

Il senatore FALOMI ritiene che, alla luce delle affermazioni del deputato Caparini, il dibattito debba avere tempi sufficienti per consentire un confronto sulle proposte modificative che la maggioranza sembra avere in animo.

Egli poi si associa alle considerazioni svolte dal deputato Giulietti sulla necessità di avere informazioni dalla RAI circa la presenza dei giornali nelle rassegne stampa e dei giornalisti della carta stampata nei dibattiti televisivi, nonché sulle considerazioni relative al trattamento dei *referendum*, rilevando che non solo essi sono stati finora quasi ignorati dai programmi di approfondimento giornalistico, ma anche che gli stessi telegiornali non stanno dando alcuno spazio alle tematiche referendarie, a differenza di quanto si è fatto in passato quando in tutti i telegiornali c'erano sempre finestre informative sui *referendum* e sulle posizioni favorevoli e contrarie. L'oratore osserva peraltro che tale silenzio intorno ai quesiti referendari non è limitato solo alla RAI, ma si estende anche alle televisioni private e agli stessi giornali.

Il presidente PETRUCCIOLI osserva in primo luogo, con riferimento alle considerazioni svolte sull'ordinanza del Pretore del lavoro nel caso di Michele Santoro, che ovviamente tutti i Commissari hanno il pieno diritto di fare le loro valutazioni nelle sedi che ritengono opportune su tale decisione, ma che tale ordinanza non è sicuramente oggetto della competenza e dell'interesse di questa Commissione in quanto tale.

Si tratta infatti di una decisione relativa ad una controversia di lavoro tra Michele Santoro e la RAI, a monte della quale vi sono i problemi – l'autonomia della RAI rispetto alle indicazioni della politica e il pluralismo interno – che interessano la competenza della Commissione. Del resto, egli osserva, nelle numerose occasioni in cui la posizioni di Michele Santoro è stata dibattuta in questa Commissione non c'è stato alcun dirigente della RAI che abbia affermato che era intenzione dell'azienda allontanare Santoro, né del resto tale richiesta è stata avanzata da componenti di questa Commissione, fatti salvi i rilievi fatti da molti sulle sue trasmissioni e sui suoi comportamenti.

Per quanto riguarda gli esiti procedurali di questa discussione, egli ritiene di non vedere che tre alternative: quella della presentazione di testi alternativi a quello da lui redatto, quella della presentazioni di emendamenti formali, e quella dell'approvazione, dopo una discussione nella quale ognuno avrà fatto valere le proprie opinioni e le proprie riserve, di un ordine del giorno con il quale la Commissione assume quale relazione il testo da lui proposto.

Entrando nel merito di alcune considerazioni che sono state svolte, egli fa presente di condividere l'analisi del deputato Gentiloni Silveri circa i mutamenti in atto nel sistema duopolistico della telecomunicazione italiana.

Per quanto poi riguarda la questione dei *referendum*, egli sottolinea in primo luogo che la Commissione ha esercitato i propri poteri approvando un regolamento che reca fra l'altro una puntuale disciplina della comunicazione politica in periodo referendario ed ha vigilato sulla attuazione di tali norme.

Per quanto riguarda però l'informazione, la Commissione non ha un potere di intervento prescrittivo, ma solo di indirizzo e di vigilanza, da lui più volte esercitato nelle ultime settimane, da ultimo con una lettera alla presidente Annunziata e al direttore generale Cattaneo in data 22 maggio nella quale sottolineava la necessità e l'urgenza di una informazione più completa sui quesiti referendari e sul relativo dibattito.

Ciò detto egli non può non condividere le osservazioni dei commissari Giulietti, Giordano, Buffo e Falomi, dal momento che lo spazio dedicato dalla RAI ai temi referendari nei telegiornali e nei programmi di informazione appare al di sotto dei limiti della decenza, e costituisce una vera e propria omissione di un compito fondamentale di servizio pubblico, che è quello di informare adeguatamente i cittadini in modo che possano assumere una deliberazione consapevole.

Egli assicura comunque che si farà di nuovo parte dirigente per sollecitare la RAI a recuperare almeno in quest'ultima fase della campagna referendaria.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PETRUCCIOLI convoca la Commissione per le ore 14 di domani per il seguito della discussione sulla relazione annuale al Parlamento sull'attività della Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 3 GIUGNO 2003

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,40.

AUDIZIONI

Audizione del segretario generale del CESIS

Il Comitato procede all'audizione del segretario generale del CESIS, prefetto Fernando MASONE, il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle domande poste dal Presidente BIANCO e dal senatore GIULIANO.

La seduta termina alle ore 14,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

MARTEDÌ 3 GIUGNO 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI**

Riunione n. 32

Presidenza Presidente
Roberto CENTARO

La riunione inizia alle ore 11,15 e termina alle ore 12,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MARTEDÌ 3 GIUGNO 2003

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 14,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del responsabile dell'Ufficio istituzionale e legislativo del WWF Italia, Stefano Lenzi

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Stefano LENZI, *responsabile dell'Ufficio istituzionale e legislativo del WWF Italia*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Egidio BANTI (MARGH-U), al quale replica Stefano LENZI, *responsabile dell'Ufficio istituzionale e legislativo del WWF Italia*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Stefano Lenzi, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi lo scorso 7 maggio, ha convenuto che la Commissione approfondisca il caso «Ilaria Alpi», su cui non sono stati ancora chiariti tutti i risvolti connessi all'omicidio della giornalista, tra cui i profili che riguarderebbero informazioni relative ad un presunto traffico illecito di rifiuti radioattivi. Si è ritenuto opportuno affrontare tale questione, in una prima fase, procedendo alla preliminare acquisizione del relativo materiale documentale prodotto da organismi parlamentari nelle scorse legislature. Potrebbero successivamente effettuarsi apposite audizioni di magistrati che hanno svolto indagini in merito e di altri soggetti che possano fornire ogni ulteriore contributo.

Per quanto concerne il materiale documentale prodotto nella scorsa legislatura, inerente al caso «Ilaria Alpi», trattasi di documenti formati o acquisiti dalla omologa Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti della XIII legislatura e dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione delle politiche di cooperazione con i paesi in via di sviluppo della XII legislatura.

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 29 maggio, ha ritenuto opportuno che la Commissione deliberi l'acquisizione di copia di tale materiale documentale; l'Ufficio di Presidenza, nella medesima riunione, ha convenuto altresì che, nell'ambito dell'indagine sulla gestione del ciclo dei rifiuti speciali pericolosi, la Commissione possa disporre del materiale documentale relativo al polo industriale di Priolo formato o acquisito dalla omologa Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti della XIII legislatura.

Propone pertanto, in conformità a quanto stabilito dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e ai sensi di quanto prevede l'articolo 4, comma 1, della legge istitutiva, che la Commissione deliberi l'acquisizione di copia di tutti i documenti formati o acquisiti dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti della XIII legislatura inerenti al caso «Ilaria Alpi», nonché copia di taluni dei documenti riguardanti l'area industriale di Priolo, al fine di poter rendere disponibile e pienamente utilizzabile da parte della Commissione il suddetto materiale documentale, attualmente depositato presso l'Archivio storico della Camera. Sarà richiesta al Presidente della Camera autorizzazione all'acquisizione di copia della suddetta documentazione, che sarà espressamente individuata con apposito elenco degli specifici documenti richiesti.

Propone altresì, in conformità a quanto stabilito dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e ai sensi di quanto prevede l'articolo 4, comma 1, della legge istitutiva, che la Commissione richieda al Presidente della Camera l'autorizzazione alla consultazione, da parte degli Uffici e dei consulenti da lui preventivamente individuati, dei documenti formati o acquisiti dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione delle politiche di cooperazione con i paesi in via di sviluppo

della XII legislatura inerenti al caso «Ilaria Alpi», al fine di consentire l'esatta individuazione, con apposito elenco, dei documenti concernenti i profili di competenza della Commissione, dei quali si potrà estrarre copia. Si riserva di comunicare al Presidente della Camera i nominativi del personale degli Uffici della Commissione e dei consulenti di cui si richiede l'autorizzazione a consultare il predetto materiale documentale presso l'Archivio storico, ai fini della successiva acquisizione di copia, da parte della Commissione medesima, dei documenti che interessino particolarmente la competenza della Commissione in ordine al caso «Ilaria Alpi».

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge istitutiva, la Commissione manterrà il regime di segretezza dei documenti acquisiti in copia già coperti dal medesimo regime.

La Commissione concorda.

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che la prossima settimana la Commissione effettuerà, secondo la programmazione dei lavori definita dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, una missione in Sicilia, presso il polo industriale di Priolo (SR) e Biancavilla (CT). Nel corso della missione la Commissione proseguirà, mediante appositi sopralluoghi ed audizioni, l'indagine sulla gestione del ciclo dei rifiuti speciali pericolosi e sul sistema delle bonifiche in relazione ad una serie di impianti che trattano tale tipologia di rifiuti.

Comunica altresì che il proficuo rapporto di collaborazione con l'Agenzia di protezione dell'ambiente degli Stati Uniti (Epa) proseguirà nella giornata di martedì 17 giugno con l'incontro in videoconferenza, presso l'ambasciata americana, tra una delegazione della Commissione e il vicepresidente dell'Epa, Tom Voltaggio; tale iniziativa potrà fornire utili elementi di approfondimento in ordine alle materie già oggetto dei precedenti contatti con l'Agenzia di protezione dell'Ambiente degli Stati Uniti.

La seduta termina alle ore 14,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa**

MARTEDÌ 3 GIUGNO 2003

24ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive
Giovanni Dell'Elce.*

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La Commissione unanime stabilisce che, preliminarmente, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, proceda in sede informale alle audizioni dei soggetti interessati all'esame dell'atto del Governo n. 221, concernente lo schema di decreto legislativo recante riforma dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA).

(La seduta, sospesa alle ore 14,05, viene ripresa alle ore 15,25).

La Commissione, quindi, tenuto conto di concomitanti lavori parlamentari, decide di rinviare il seguito dell'esame relativo al predetto schema di decreto legislativo.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

concernente il «*Dossier Mitrokhin*» e l'attività d'*Intelligence* italiana

MARTEDÌ 3 GIUGNO 2003

28ª Seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che il calendario delle audizioni, annunciato al termine della seduta del 28 maggio 2003, ha subito alcune modifiche per venire incontro a sopraggiunti impegni istituzionali, legati alla carica di vice presidente del Senato, del senatore Dini. Pertanto la Commissione procederà nella seduta odierna al seguito dell'audizione del senatore Dini, mentre l'audizione dell'ammiraglio Toschi è rinviata ad altra data. Domani, mercoledì 4 giugno, sarà invece ascoltato, a partire dalle ore 13,30, il maresciallo Mauro Doderò che si è reso disponibile.

Comunica che la riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, sospesa alle ore 13,50, riprenderà al termine della odierna seduta del *plenum*.

Informa infine che sono pervenuti ulteriori documenti che sono stati acquisiti agli atti della Commissione.

Seguito dell'audizione del senatore Lamberto Dini

La Commissione procede al seguito dell'audizione del senatore Lamberto Dini, iniziata nella seduta del 28 maggio 2003.

Il PRESIDENTE ringrazia il senatore Dini per la disponibilità dimostrata e ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse la necessità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto per il tempo necessario.

Intervengono quindi ripetutamente per porre domande i deputati BIELLI, FRAGALÀ e GAMBA, i senatori MUGNAI, ANDREOTTI e MARINO nonché il PRESIDENTE.

Risponde ai quesiti formulati il senatore DINI.

Sull'ordine dei lavori interviene brevemente il deputato PAPINI, mentre il senatore MACONI formula una richiesta di chiarimenti, alla quale fornisce risposta il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE ringrazia il senatore Dini per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

(Viene congedato il senatore Dini).

In relazione ad alcune questioni emerse nel corso dell'audizione, prendono la parola i deputati BIELLI e FRAGALÀ e il PRESIDENTE, che svolgono alcuni passaggi in seduta segreta.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 4 giugno 2003, alle ore 13,30, per procedere all'audizione del maresciallo Mauro Doderò.

La seduta termina alle ore 16,55.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 3 GIUGNO 2003

202^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 16,30.

(2282) Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, recante proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore TAROLLI fa presente che si tratta del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 89 del 2003, recante proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, come segnalato dal Servizio del bilancio del Senato, in relazione all'articolo 2, sebbene gli oneri siano configurati, in entrambi i casi, come limiti massimi di spesa, sarebbe auspicabile l'acquisizione di ulteriori dati ed elementi informativi in ordine ai criteri ed ai parametri in base ai quali è stato determinato l'onere medesimo al fine di consentire una valutazione della congruità tra risorse stanziare e finalità della norma.

Il presidente AZZOLLINI, apprezzate le circostanze, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo al fine di acquisire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Conviene la Sottocommissione ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (n. 216)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta dello schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, dando esecuzione alla delega contenuta nell'articolo 29 della legge 1º marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria per il 2001). Occorre valutare, per quanto di competenza, l'opportunità che le indicazioni della relazione tecnica della legge delega (che sono anche alla base della relativa quantificazione degli oneri) trovino una più puntuale corrispondenza nell'articolato del provvedimento (peraltro non corredato di una propria relazione tecnica), in particolare per ciò che riguarda il nuovo Ufficio per il contrasto delle discriminazioni da istituire, a norma dell'articolo 7, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui articolazione organizzativa è rimandata all'emanazione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'articolo 8 stabilisce erroneamente la clausola di copertura finanziaria con riferimento agli oneri di cui all'articolo 6 anziché 7, commi 1 (istituzione dell'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni) e 7 (requisiti degli esperti esterni da assegnare all'Ufficio). La relazione tecnica, invece, individua ulteriori fattispecie onerose (consulenze, indagini e assistenza in giudizio) riscontrabili in altri commi dello stesso articolo 7 (in particolare al comma 2, che indica i compiti attribuiti all'Ufficio). Tenuto conto del carattere particolare della clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 8, che, come previsto dall'articolo 29, comma 2, della legge n. 39 del 2002, fa riferimento al fondo rotativo per l'attuazione delle politiche comunitarie (articolo 5 della legge n. 183 del 1987), ricorda che, in occasione dell'ultima legge comunitaria per il 2002 (legge 3 febbraio 2003, n. 14), è stato fissato un vincolo più rigido, prevedendo un tetto massimo di utilizzo del fondo stesso (nel caso specifico, fino a 50 milioni di euro), in linea con i più stringenti controlli in tema di spesa pubblica adottati a partire dal cosiddetto «decreto taglia-spese» (decreto-legge n. 194 del 2002, convertito nella legge n. 246 del 2002). Nel corso dell'esame in Commissione, è stata ribadita, al riguardo, la necessità di monitorare comunque con attenzione l'andamento del suddetto fondo, per il quale il Governo si è del resto impegnato, a partire dall'esercizio 2003, ad indicare, nell'ambito dello stanziamento ad esso destinato, la quota finalizzata all'adeguamento dell'ordinamento giuridico interno. Inoltre, sempre con riferimento all'articolo 8, occorre acquisire conferma della disponibilità di adeguate risorse sul fondo, nonché valutare l'opportunità di riformulare l'ar-

titolo stesso in termini di tetto di spesa – prevedendo a tal fine la possibilità di rimodulare le spese inerenti alla composizione e al funzionamento del suddetto Ufficio per il contrasto delle discriminazioni – e riferire formalmente la copertura alla norma della legge delega (articolo 29, comma 2, della legge n. 39 del 2002). Infine, in relazione all'articolo 6, comma 1, occorre valutare se l'istituzione, ivi prevista, di un Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, possa comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presidente AZZOLLINI, analogamente al provvedimento precedente, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta per gli opportuni approfondimenti dei profili finanziari del provvedimento in titolo.

Conviene la Sottocommissione ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1073) SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

(1095) BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

(1465) MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

(Parere alla 1^a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore TAROLLI fa presente che si tratta del testo unificato dei disegni di legge in titolo, concernenti il riconoscimento delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, operanti a favore dei portatori di *handicap*, quali enti di interesse pubblico nazionale, nonché dei relativi emendamenti. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare sul testo in esame. In relazione all'emendamento 1.1, occorre valutare gli effetti finanziari del comma 5, lettera *a*), in quanto, prevedendo che gli enti di interesse nazionale abbiano propri rappresentanti in ogni organismo pubblico che tratti il problema dei disabili, potrebbe comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica in relazione ai compensi ad essi attribuiti a seguito della loro partecipazione. In relazione al comma 5, lettera *b*), segnala che esso sembra comportare maggiori oneri di funzionamento del nuovo comitato consultivo di cui si prevede l'istituzione. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti, ad eccezione della proposta 1.1, limitatamente alle lettere *a)* e *b)* del comma 5, in quanto suscettibile di comportare maggiori oneri.

La Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti ad eccezione della proposta 1.1, limitatamente alle lettere *a)* e *b)* del comma 5, per la quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(1727) Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore CURTO fa presente che si tratta del disegno di legge relativo alla soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche, nonché dei relativi emendamenti. Per quanto di competenza, occorre valutare se dalla soppressione dei tribunali regionali possano derivare effetti finanziari, in relazione all'eventuale permanenza in servizio del personale amministrativo, sulla cui collocazione il provvedimento non fornisce indicazioni. Ricorda, comunque, che la Commissione ha già reso parere di nulla osta su un analogo testo, poi stralciato, contenuto nel Capo I del disegno di legge n. 1876, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia. In tale occasione, inoltre, ricorda che sono stati acquisiti elementi informativi circa l'equivalenza, sul piano finanziario, tra la posizione di Presidente del Tribunale superiore delle acque, che viene soppressa, e quella di un nuovo Primo Presidente aggiunto della Corte di Cassazione, che viene istituita. Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala le proposte 2.2 e 5.2, che sembrano comportare maggiori oneri, in quanto la prima prevede la sostituzione dei tre funzionari del Genio civile in servizio presso il tribunale regionale con tre ingegneri esterni (da cui deriva una differenza tra i rispettivi compensi), mentre la seconda riguarda la nomina, presso il tribunale regionale, di un pari numero di componenti supplenti in aggiunta ai componenti titolari. Segnala inoltre l'emendamento 5.0.1, che predispone una copertura finanziaria senza indicare i relativi oneri. Al riguardo, occorre valutare se tale copertura debba essere riferita agli oneri derivanti dagli emendamenti 2.2. e 5.2, e, ove ciò fosse confermato, segnala l'opportunità di acquisire una quantificazione verificata degli oneri stessi, al fine di verificare la congruità della suddetta copertura. Relativamente all'emendamento 4.2, che trasferisce ad uno dei Primi Presidenti aggiunti della Corte di Cassazione le competenze del Presidente del Tribunale superiore, occorre valutare, al fine di garantire l'effettiva neutralità finanziaria del provvedimento, l'opportunità di condizionarlo all'approvazione dell'emendamento 3.2, che dispone la soppressione del Presidente del Tribunale superiore e la creazione di un nuovo Primo Presidente aggiunto della Corte di Cassazione. Inoltre,

posto che l'approvazione degli emendamenti 3.2 e 4.2 determinerebbe la soppressione del comma 2 dell'articolo 4 che riassegna il personale amministrativo del Tribunale superiore alla Corte di Cassazione, occorre valutare, sempre al fine di assicurare la neutralità finanziaria del disegno di legge in esame, l'opportunità di recepire tale disposizione. In relazione all'emendamento 4.4, occorre infine valutare se la riassegnazione, ivi prevista, del personale amministrativo attribuito al Tribunale superiore delle acque presso gli uffici dei vari tribunali ordinari competenti per territorio, possa comportare maggiori oneri per eventuali indennità da erogare al personale trasferito fuori sede.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo e dei relativi emendamenti, al fine di consentire i necessari approfondimenti dei profili finanziari.

Sulla proposta del Presidente, conviene la Sottocommissione ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(2018) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Finlandia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto ad Helsinki il 24 aprile 1998
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore CURTO riferisce favorevolmente, per quanto di competenza, sul provvedimento in titolo, segnalando che non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo.

(2035) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito l'8 febbraio 1999
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore CURTO illustra il provvedimento in titolo rilevando, per quanto di competenza, che occorre valutare la congruità del meccanismo di copertura degli oneri derivanti dall'istituzione della Commissione mista prevista dall'articolo 16, con riferimento alla corrispondenza temporale tra il sorgere della spesa e la relativa copertura. Infatti, mentre la spesa deriva dalle riunioni della Commissione in Ecuador, che avvengono, di fatto, una volta ogni otto anni (essendo previste ogni quattro anni alternativamente in ciascuno dei due Paesi), l'articolo 1, comma 1 fissa i relativi stanziamenti a cadenza annuale, a decorrere dal 2005. Infine, rileva una contraddizione tra l'articolo 16 dell'Accordo oggetto del disegno di legge in esame, che prevede che le riunioni della Commissione mista abbiano ca-

denza quadriennale, e la relazione tecnica, che con riferimento allo stesso articolo parla di cadenza triennale.

Il presidente AZZOLLINI, rilevando che le osservazioni formulate dal relatore non comportino un pregiudizio della copertura finanziaria del provvedimento in titolo, propone di esprimere avviso favorevole.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(2100) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a Stoccolma il 18 aprile 1997, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore CURTO illustra il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, segnalando che non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere non ostativo.

(2186) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica bolivariana del Venezuela sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore CURTO riferendo favorevolmente sul provvedimento in titolo, per quanto di competenza, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo.

(2188) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note relativo al rinnovo dell'Accordo per la partecipazione italiana alla Forza Multinazionale ed Osservatori (MFO), effettuato a Roma il 6 ed il 25 marzo 2002, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GRILLOTTI illustra il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, segnalando che non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere non ostativo.

(1244) NIEDDU ed altri. – Istituzione della «Giornata del Ricordo» in memoria dell'ecidio di Cefalonia

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore TAROLLI, riferendo sul provvedimento in titolo per quanto di competenza, fa presente che occorre valutare se dalla disposi-

zione dell'articolo 2, che prevede l'organizzazione di iniziative e manifestazioni in ricordo dell'eccidio di Cefalonia anche da parte di Regioni ed enti locali, possano derivare eventuali effetti per la finanza pubblica.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere un avviso favorevole a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'organizzazione di iniziative e manifestazioni venga trasformata in una facoltà delle Regioni e degli enti locali.

La Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al comma 1 dell'articolo 2, la parola: «organizzano» venga sostituita dalle altre: «possono organizzare».

(2020) Costituzione della «Fondazione lirico – sinfonica Petruzzelli», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, riferisce sul provvedimento in titolo, per quanto di competenza, segnalando la lettera *b*) del comma 1, in quanto occorre acquisire conferma che con il termine «trimestralmente» si intenda il trasferimento in quote trimestrali della spesa massima ivi indicata. Propone di esprimere avviso favorevole con un'osservazione che recepisca il rilievo testé formulato.

La Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo nel presupposto che alla lettera *b*) del comma 1, con la parola «trimestralmente» si intenda il trasferimento in quote trimestrali della spesa massima ivi indicata.

La seduta termina alle ore 16,50.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 3 GIUGNO 2003

41^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ida D'Ippolito, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(2018) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Finlandia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto ad Helsinki il 24 aprile 1998: parere favorevole;

(2100) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a Stoccolma il 18 aprile 1997, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 4 giugno 2003, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale (1787-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame di emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità. (1296).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa*).

- CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi (37).
- MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via *Internet* (504) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento*).
- CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati (1390).
- DEL TURCO ed altri. – Disciplina dell'attività radiotelevisiva (1391).
- PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (1516).
- PASSIGLI. – Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1681).
- GUBERT. – Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni (1887).
- BOREA. – Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa (2042).
- FALOMI ed altri. – Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada» (2088).
- DENTAMARO ed altri. – Disciplina del sistema radiotelevisivo (2123).
- Tommaso SODANO e MALABARBA. – Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada» (2170).
- FALOMI. – Disciplina del sistema delle comunicazioni (2178).
- ANGIUS ed altri. – Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione (2179).
- FALOMI. – Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo (2180).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).

- CORTIANA ed altri. – Norme in materia di pluralismo informatico e sulla adozione e diffusione del *software* libero nella pubblica amministrazione (1188).
- EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).
- D'IPPOLITO VITALE. – Istituzione dell'Ordine «Al merito del giornalismo italiano» (982).
- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003 (2254) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme speciali per la città di Milano (1410).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane (1567).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonché della nuova disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa (1933).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).
- CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).
- CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).
- e delle petizioni nn. 400 e 433 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).
- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenza*).

- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

VII. Seguito dell'esame del documento:

- MALABARBA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del «G8». (*Doc. XXII, n. 13*).

VIII. Esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1472). (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri. Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 25 febbraio 2003*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (n. 216).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 4 giugno 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).

- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).

- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati (1536).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- CAVALLARO. – Istituzione del tribunale di Caserta (1731).
- CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (1765).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).
- DETTORI. – Istituzione della Corte d'appello di Sassari (2172).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- BATTISTI ed altri. – Legge quadro sulle professioni intellettuali (1478).
- CALVI. – Disciplina delle società tra professionisti (1597).
- PASQUINI ed altri. – Riforma delle professioni intellettuali (2204).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni a tutela degli animali (1930) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri*).
- ACCIARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (42).
- RIPAMONTI. – Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri (294).
- RIPAMONTI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (302).
- PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (789).
- CHINCARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (926).
- ACCIARINI ed altri. – Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento di animali (1118).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali (1397).
- BONGIORNO ed altri. – Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi sugli animali domestici (1445).
- PERUZZOTTI ed altri. – Modalità per l'esercizio della tutela e il rispetto del diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l'uomo. Delega al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati (1541).
- CENTARO ed altri. – Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali (1542).
- SPECCHIA ed altri. – Nuove norme contro il maltrattamento di animali (1554).
- ZANCAN ed altri. – Norme per la protezione di animali ed abrogazione degli articoli 638 e 727 del codice penale (1783).
- e della petizione n. 85 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VERALDI ed altri. – Modifiche all'articolo 81, comma 2, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di formazione dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (1752).

- Deputato PECORELLA. – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RIPAMONTI. – Concessione di indulto e provvedimenti in materia di misure alternative alla detenzione (1018).
- BOREA. – Concessione di amnistia ed indulto (1509).
- GRECO ed altri. – Concessione di indulto revocabile (1831).
- FASSONE e MARITATI. – Concessione di indulto incondizionato. Sostegno al reinserimento sociale dei detenuti scarcerati (1847).
- CALVI ed altri. – Concessione di indulto (1849).
- e della petizione n. 440 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).
- e della petizione n. 105 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

VIII. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).

- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- e del voto regionale n. 80 ad esso attinente.
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- Deputati DUILIO ed altri. – Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (2195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena. (534).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati. (817).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche (1727).
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell'articolo 291 del codice civile, in materia di adozione di persone maggiori di età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni (1611).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Relazione concernente il piano di ripartizione del Fondo per gli investimenti in materia di edilizia penitenziaria, giudiziaria e minorile (n. 232).
- Schema di decreto legislativo recante: «Istituzioni di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, in attuazione dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» (n. 234).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 4 giugno 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1842) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DONATI ed altri. – Ratifica ed esecuzione dei Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1157).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA), con allegato, fatto a Roma il 12 ottobre 1999 e scambio di note integrativo, effettuato

- a Roma il 5 febbraio 2001 (2091) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito l'8 febbraio 1999 (2035).
 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d' Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell' articolo III, paragrafi 1 e 4 del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998 (2187).
 - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note relativo al rinnovo dell'Accordo per la partecipazione italiana alla Forza Multinazionale ed Osservatori (MFO), effettuato a Roma il 6 ed il 25 marzo 2002 (2188) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Finlandia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto ad Helsinki il 24 aprile 1998 (2018).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a Stoccolma il 18 aprile 1997 (2100) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 4 giugno 2003, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Programma pluriennale in cooperazione internazionale di A/R n. 1/2003 Stato Maggiore dell'Aeronautica relativo all'acquisizione di n. 444 mis-

sili aria/aria IRIS T (Infra Red Imaging System – Tail/ThrustVector Controlled) e del relativo supporto quale armamento di nuova generazione per il velivolo EF2000 (n. 231).

IN SEDE REFERENTE

Esame dei disegni di legge:

- NIEDDU ed altri. – Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (1430).
 - NIEDDU ed altri. – Istituzione della «Giornata del Ricordo» in memoria dell'eccidio di Cefalonia (1244).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 4 giugno 2003, ore 9 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici (1492) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).
- MORANDO ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativamente al Titolo I, IV e V, in tema di riforma delle norme di contabilità pubblica (1548) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).
- EUFEMI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in materia di contabilità di Stato (1979).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stral-*

cio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (2248).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa).*

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 4 giugno 2003, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (2248).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 4 giugno 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GRECO ed altri. – Disposizioni per la ricostruzione del teatro «Petruzzelli» di Bari (570).
- Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli (2020).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CICCANTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (520).
- Deputato Titti DE SIMONE ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (2005) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – Radiotelevisione Italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giuliotti; Giuliotti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa*).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico (894).
- ACCIARINI. – Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale (1057).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- FALCIER ed altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dello sport per le persone disabili (1682).
- Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili (2212) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Carli ed altri; Battaglia ed altri*).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Questioni afferenti il sistema universitario italiano.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 4 giugno 2003, ore 8,30 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 2001/12/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, della direttiva 2001/13/CE relativa alle licenze alle imprese ferroviarie, e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, alla imposizione dei diritti per l'utilizzo della infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (n. 215).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti» (n. 228).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi (37).
- MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via *Internet* (504) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento*).
- CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati (1390).
- DEL TURCO ed altri. – Disciplina dell'attività radiotelevisiva (1391).
- PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (1516).
- PASSIGLI. – Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1681).
- GUBERT. – Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni (1887).
- BOREA. – Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa (2042).
- FALOMI ed altri. – Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada» (2088).
- DENTAMARO ed altri. – Disciplina del sistema radiotelevisivo (2123).
- Tommaso SODANO e MALABARBA. – Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada» (2170).

- FALOMI. – Disciplina del sistema delle comunicazioni (2178).
 - ANGIUS ed altri. – Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione (2179).
 - FALOMI. – Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo (2180).
 - e della petizione n. 175 ad essi attinente.
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 4 giugno 2003, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Relazione per l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali (n. 230).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (1973) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; Volontè ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri*).
- EUFEMI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (583).
- TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (748).
- DE PETRIS e TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (883).
- PICCIONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (897).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati:

- audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (ore 14,30).
 - audizione di rappresentanti di AIAB, ANABIO, AMAB, ANAGRI-BIOS, Federazione nazionale dell'agricoltura biologica (ore 15,30).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 4 giugno 2003, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MULAS ed altri. – Legge quadro in materia di parchi e impianti eolici. (1861).
 - VENTUCCI. – Istituzione del registro nazionale delle imprese italiane all'estero – *Business Communities* (183).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 4 giugno 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PILONI ed altri. – Interventi urgenti per il riconoscimento a tutti i lavoratori di una «rete comune di diritti di cittadinanza» e misure urgenti di politiche attive del lavoro orientate alle piccole e medie imprese (2225) (*Fatto proprio dal Gruppo dei Democratici di Sinistra – l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- TREU ed altri. – Diritti di sicurezza sociale in materia di tutela attiva del lavoro e del reddito (1674).

- AMATO ed altri. – Carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori (1872).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*)
- MANZIONE. – Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali (514).
- RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali (1202).
- DI SIENA ed altri. – Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori (2008).
- e della petizione n. 449 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto (229).
- MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (230).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto (330).
- BATTAFARANO ed altri.- Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto (349).
- CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto (540).
- BETTONI BRANDANI ed altri.- Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (590).
- FORCIERI ed altri.- Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (760).

- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti (977).
 - RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto (1240).
 - GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (1253).
 - e delle petizioni nn. 401 e 424 ad essi attinenti.
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 4 giugno 2003, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, recante proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti (2282) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BASTIANONI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (255).
- MULAS ed altri. – Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale (379).

- TOMASSINI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (623).
- CARELLA. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (640).
- CARELLA. – Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale (658).
- MASCIONI ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (660).

(Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 25 febbraio 2003).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica (58).
- TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita (112).
- ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni (197).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (282).
- CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (501).
- RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita (961).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita (1264).
- TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (1313).
- Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1514) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro).*
- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita (1521).

- D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita (1715).
- TONINI ed altri – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1837).
- GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (2004).

IV. Esame del disegno di legge:

- STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CALDEROLI. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (396).
- ROTONDO ed altri. – Disciplina della prevenzione, sorveglianza e diagnosi della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (1586).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
 - PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).
 - DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).
 - TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 4 giugno 2003, ore 8,30 e 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico di alcune regioni del Mezzogiorno e sui danni provocati dagli eventi meteorologici del gennaio 2003: audizione del Presidente del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche e del Presidente della regione Calabria.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Asinara (n. 66).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LAURO ed altri. – Interventi per lo sviluppo delle isole minori (470).
 - PACE ed altri. – Norme quadro per lo sviluppo delle isole minori (813).
 - BONGIORNO ed altri. – Interventi straordinari per lo sviluppo della rete delle isole minori (1222) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - ROTONDO ed altri. – Norme quadro per uno sviluppo sostenibile delle isole minori (1446).
 - DETTORI ed altri. – Legge quadro per la salvaguardia ambientale delle isole minori (1450).
 - e della petizione n. 135 ad essi attinente.
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 4 giugno 2003, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2002 (*Doc. LXXXVII, n. 3*).

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 2001/12/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, della direttiva 2001/13/CE relativa alle licenze alle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, alla imposizione dei diritti per l'utilizzo della infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (n. 215).
- Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (n. 216).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti, Foti, Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri;*

Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 4 giugno 2003, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003 (A.S. 2254) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 4 giugno 2003, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito della discussione della relazione annuale al Parlamento sulle attività e sui programmi della Commissione.

(Discussione ai sensi dell'articolo 4, primo comma, ottavo capoverso della legge 14 aprile 1975, n. 103)

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa**

Mercoledì 4 giugno 2003, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante riforma dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) (n. 221).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

Mercoledì 4 giugno 2003, ore 13,50

- Comunicazioni del Presidente.
- Esame, testimoniale del dottor Filippo Lardera.
- Audizione dell'ingegner Oscare Cicchetti.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana**

Mercoledì 4 giugno 2003, ore 13,30

Audizione del maresciallo Mauro Dodero.

